

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 473° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i> 13
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 16
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	» 27
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	» 42
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	» 47
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 51
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	» 56
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 66
10 <sup>a</sup> - Industria .....	» 69
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	» 75
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	» 85
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 119

### Commissioni riunite

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 3 <sup>a</sup> (Affari esteri) .....	<i>Pag.</i> 6
-------------------------------------------------------------------------------	---------------

### Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario .....	<i>Pag.</i> 123
-----------------------------	-----------------

### Giunte

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i> 129
Elezioni e immunità parlamentari .....	» 4
Regolamento .....	» 3

### Organismi bicamerali

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i> 134
RAI-TV .....	» 137
Segreto di Stato .....	» 139
Mafia .....	» 140
Sul ciclo dei rifiuti .....	» 141
Schengen .....	» 143
Riforma amministrativa .....	» 144

### Sottocommissioni permanenti

2 <sup>a</sup> - <i>Giustizia - Pareri</i> .....	<i>Pag.</i> 181
5 <sup>a</sup> - <i>Bilancio - Pareri</i> .....	» 182
6 <sup>a</sup> - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i> .....	» 184
<i>Infanzia</i> .....	» 185

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**26ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MANCINO

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, C20ª, 0012ª)

Il PRESIDENTE MANCINO sottopone alla Giunta per il Regolamento due distinte questioni, relative l'una all'esigenza di adeguare le norme del Regolamento alla nuova legge di riforma della contabilità pubblica, l'altra all'istituzione anche in Senato di un organo parlamentare per il controllo della qualità della legislazione.

Dopo interventi dei senatori ELIA, VILLONE, PREIONI, VEGAS, CUSIMANO e PAPINI, il Presidente designa quali relatori sulle due questioni rispettivamente i senatori Vegas ed Elia, affinché riferiscano alla Giunta in una prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**194ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE* (A008 000, C21ª, 0092°)

Il PRESIDENTE informa che, in data 30 giugno 1999, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il Presidente della Camera dei deputati ha comunicato che, con sentenza n. 252/99, depositata il 23 giugno 1999, la Corte Costituzionale ha sancito il principio per cui è alla Camera cui il parlamentare appartiene al momento del fatto che competono i poteri connessi alla prerogativa dell'insindacabilità. In tal senso, la Corte ha ritenuto competente a pronunciarsi sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Marco Boato – nei cui confronti risulta attualmente pendente presso il Tribunale di Milano un procedimento civile per fatti che, ad avviso dello stesso, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – il Senato della Repubblica, cui il parlamentare apparteneva all'epoca in cui rese le dichiarazioni stesse, e non la Camera dei deputati.

### *INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

***Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Angelo Giorgianni, in relazione al procedimento disciplinare n. 1234/39/98 S4B pendente nei suoi confronti presso l'Ufficio di Procura generale della Cassazione di Roma***

(R135 000, C21ª, 0091°)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta 26 maggio 1999 e proseguito nella seduta del 22 giugno 1999.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Prosegue quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori FASSONE, BRUNI e DIANA.

Terminata la discussione, interviene il senatore RUSSO per dichiarazione di voto.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione le seguenti proposte: a) di ritenere che i fatti attinenti al punto 2, lettere a) e b), dell'inculpazione elevata nei confronti del senatore Giorgianni, per aver omesso di informare sullo stato delle indagini i colleghi che lo avrebbero sostituito per il procedimento cosiddetto «contenitore», e per aver disposto la cancellazione di dati dai computers, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione; b) di ritenere che i fatti attinenti al punto 4 della medesima inculpazione, per avere il senatore Giorgianni frequentato con carattere di continuità Antonio Mollica, personaggio di dubbia fama a causa dei suoi precedenti penali e giudiziari, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione; c) di ritenere che i fatti attinenti al punto 5 dell'inculpazione suddetta, per aver violato il principio di piena e leale collaborazione del magistrato, con riferimento alle dichiarazioni rese da senatore Giorgianni alla Commissione parlamentare antimafia in sede di inchiesta relativa ai rapporti intercorsi con il Mollica, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, con separate votazioni, approva le proposte formulate dal Presidente.

Il senatore Valentino è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

7<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione*  
MIGONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Ranieri, per la grazia e la giustizia Corleone, per l'interno La Volpe e per il tesoro, bilancio e programmazione economica Macciotta, per la difesa Rivera.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3919)** *Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati*  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MACCIOTTA invita a ritirare l'ordine del giorno n. 0/3919/16/1 e 3.

I presentatori acconsentono.

Il sottosegretario CORLEONE si dichiara favorevole all'ordine del giorno n. 0/3919/6/1 e 3. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 0/3919/8/1 e 3 suggerisce di sostituire la parola «preminente» di cui al punto tre con la parola «particolare»; ritiene inoltre difficile immaginare una differenziazione della polizia penitenziaria rispetto agli altri corpi di polizia nel considerare «ad esaurimento» il ruolo direttivo. Invita pertan-

to la presentatrice a sopprimere il punto due. Si dichiara favorevole all'ordine del giorno n. 0/3919/9/1 e 3 e all'ordine del giorno n. 0/3919/18/1 e 3, mentre sull'ordine del giorno n. 0/3919/28/1 e 3 chiede di sopprimere le parole «per carriera» al punto *b*).

La senatrice PASQUALI accoglie il suggerimento.

Il sottosegretario CORLEONE accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 0/3919/29/1 e 3 purché si sopprima la frase «e comunque non inferiori a quelle del comparto sicurezza, per quel che riflette le carriere di dirigente ed *ex* direttivo dell'amministrazione penitenziaria».

La senatrice PASQUALI acconsente alla modifica.

Il sottosegretario CORLEONE si dichiara contrario all'ordine del giorno n. 0/3919/30/1 e 3 in quanto eccede l'argomento della delega: invita i presentatori a ritirarlo suggerendo che si studino formule adeguate a risolvere diversamente il problema della partecipazione ai concorsi. Si dichiara inoltre favorevole agli ordini del giorno nn. 0/3919/31/1 e 3, 0/3919/32/1 e 3 e 0/3919/33/1 e 3, come pure – con qualche perplessità – potrebbe acconsentire all'ordine del giorno n. 0/3919/19/1 e 3 se fosse chiarito diversamente.

La senatrice PASQUALI dichiara di ritirarlo.

Il sottosegretario MACCIOTTA si dichiara favorevole all'ordine del giorno n. 0/3919/20/1 e 3 invitando a sopprimere la lettera *c*).

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO accoglie l'osservazione e riformula il punto *c*) come segue: «*c*) che la riduzione di posti nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di cui alla lettera *b*), comma 1, sia pari al numero dei vincitori del concorso previsto all'articolo 12 già in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura».

Il sottosegretario CORLEONE si dichiara favorevole al nuovo testo dell'ordine del giorno n. 0/3919/20/1 e 3 e contrario all'ordine del giorno n. 0/3919/21/1 e 3.

La senatrice PASQUALI ritira l'ordine del giorno n. 0/3919/21/1 e 3.

Il sottosegretario RIVERA si dichiara favorevole agli ordini del giorno nn. 0/3919/5/1 e 3, 0/3919/22/1 e 3, 0/3919/23/1 e 3, 0/3919/24/1 e 3 e 0/3919/25/1 e 3.

Il sottosegretario MACCIOTTA, ad una più attenta riflessione, suggerisce di ritirare l'ordine del giorno n. 0/3919/25/1 e 3. Si dichiara infine favorevole all'ordine del giorno n. 0/3919/35/1 e 3.

Il presidente MIGONE, constatata la presenza del numero legale, avverte che si passerà alla votazione degli ordini del giorno.

Propone di accantonare tutti gli ordini del giorno riferiti agli articoli da 1 ad 8.

L'ordine del giorno n. 0/3919/13/1 e 3 è ritirato dalla senatrice Pasquali.

L'ordine del giorno n. 0/3919/14/1 e 3 è modificato dai proponenti nel senso di sopprimere la frase «attraverso la eliminazione della distinzione tra qualifiche direttive e dirigenziali e la», inserendo la parola «alla» e inoltre sostituendo le parole «non più di tre» con le seguenti: «tendenzialmente in tre».

Il sottosegretario MACCIOTTA accoglie l'ordine del giorno n. 0/3919/14/1 e 3 così modificato.

Dopo che gli ordini del giorno n. 0/3919/15/1 e 3 e 0/3919/16/1 e 3 risultano ritirati dai proponenti, viene accolto l'ordine del giorno n. 0/3919/6/1 e 3.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO accetta le modifiche proposte a nome della senatrice Salvato e il sottosegretario MACCIOTTA accoglie l'ordine del giorno n. 0/3919/8/1 e 3 modificato, come pure l'ordine del giorno n. 0/3919/9/1 e 3, l'ordine del giorno n. 0/3919/18/1 e 3, l'ordine del giorno n. 0/3919/28/1 e 3 con la modifica apportata e anche l'ordine del giorno n. 0/3919/29/1 e 3 con la modifica apportata.

L'ordine del giorno n. 0/3919/30/1 e 3 risulta ritirato.

Il sottosegretario MACCIOTTA accoglie gli ordini del giorno nn. 0/3919/31/1 e 3, 0/3919/32/1 e 3 e 0/3919/33/1 e 3. Mentre invita a ritirare l'ordine del giorno n. 0/3919/19/1 e 3.

Il senatore PASTORE insiste sull'utilità di questo ordine del giorno in quanto ritiene contrario alla logica organizzativa ridurre posti esclusivamente dal lato del settore tecnico e non anche su quello del resto del personale civile: era giustificato come emendamento e forse come ordine del giorno risulta più difficile configurarlo.

Il sottosegretario CORLEONE fornisce alcune precisazioni sulla situazione degli organici, a seguito della qual cosa il senatore PASTORE ritira l'ordine del giorno n. 0/3919/19/1 e 3.

Il sottosegretario CORLEONE accoglie l'ordine del giorno n. 0/3919/20/1 e 3, così come modificato, e invita a ritirare l'ordine del giorno n. 0/3919/21/1 e 3.

Il senatore PASTORE ritiene che il testo del provvedimento, all'articolo 13, configura un rischio di trasferimenti connessi agli esuberi.

Il sottosegretario CORLEONE e la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO rassicurano che ciò non avverrà e anzi, parte dell'ordine del giorno n. 0/3919/20/1 e 3 tende a risolvere proprio questo dubbio.

Il senatore PASTORE ritira l'ordine del giorno n. 0/3919/21/1 e 3.

Il sottosegretario MACCIOTTA accoglie gli ordini del giorno nn. 0/3919/5/1 e 3, 0/3919/22/1 e 3, 0/3919/23/1 e 3, 0/3919/24/1 e 3 e 0/3919/35/1 e 3.

Il senatore SERVELLO ritira l'ordine del giorno n. 0/3919/25/1 e 3.

Il sottosegretario RANIERI accoglie gli ordini del giorno nn. 0/3919/1/1 e 3, 0/3919/2/1 e 3, 0/3919/3/1 e 3, 0/3919/4/1 e 3, 0/3919/7/1 e 3 e 0/3919/10/1 e 3.

Il senatore SERVELLO, sull'ordine del giorno n. 0/3919/11/1 e 3, modifica l'inizio del dispositivo come segue: «a valutare l'ammissione...».

Il sottosegretario RANIERI accoglie l'ordine del giorno n. 0/3919/11/1 e 3 come riformulato.

Il sottosegretario MACCIOTTA, per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 0/3919/12/1 e 3, che investe la materia dell'indennità di servizio all'estero (ISE), precisa che non è intenzione di utilizzare improprie manipolazioni per ridurre la dotazione della carriera diplomatica: si vuole invece pensare a una redistribuzione delle quote attribuite a diverso titolo, garantendo comunque neutrali riflessi sul bilancio dello Stato. Suggerisce pertanto di modificare il primo punto del dispositivo come segue: «a valutare nel quadro dell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera g), la possibilità di procedere alla revisione dell'ISE allo scopo di determinare un piano di riequilibrio...». Suggerisce inoltre di modificare il terzo capoverso nel senso di sostituire le parole: «entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge» con le seguenti «contestualmente al decreto delegato». E inoltre sostituire le parole: «sulle misure adottate» con le seguenti «sulle iniziative proposte». Suggerisce altresì di aggiungere al termine del punto due la frase «, garantendo in ogni caso la neutralità per i riflessi anche contributivi sul bilancio dello Stato».

La relatrice de ZULUETA sottolinea che l'ordine del giorno n. 0/3919/12/1 e 3 è volto a garantire che la delega non sia esercitata in senso pregiudiziale ad un ripensamento dell'ISE che attualmente monetizza, senza distinzione, missione retribuzione penalizzando l'aspetto previdenziale.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda, ma precisa che riconoscendo l'aspetto retributivo di una parte di questa indennità se ne racco-

glieranno frutti alla fine della carriera: per il bilancio dello Stato questa dev'essere un'operazione in pareggio, in quanto non toglie nulla ma opera soltanto uno spostamento.

La relatrice de ZULUETA accoglie le modifiche proposte.

Il presidente MIGONE esprime compiacimento sul fatto che il Governo riconosca il proprio interesse a razionalizzare e ridurre le anomalie, sia in negativo che in positivo.

Il sottosegretario MACCIOTTA accoglie quindi l'ordine del giorno n. 0/3919/12/1 e 3, così come modificato, come pure accoglie l'ordine del giorno n. 0/3919/26/1 e 3.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno 0/3919/27/1 e 3.

Dopo un breve intervento del presidente MIGONE, diretto a ricordare l'intento dell'ordine del giorno, il sottosegretario RANIERI propone la seguente riformulazione del primo capoverso del dispositivo: «a promuovere approfondimenti e studi al fine di esaminare la fattibilità di procedure che consentano, nel quadro dell'arricchimento costante delle capacità professionali della carriera diplomatica e delle esigenze dell'amministrazione degli affari esteri, l'ingresso ai vari livelli di incarico e di funzione a loro appropriate di figure che abbiano già maturato un'esperienza rilevante e pertinente in organismi di carattere internazionale;».

Propone inoltre di modificare il terzo capoverso come segue: «a prevedere una carriera amministrativa – essenziale per il pieno e corretto funzionamento del Ministero degli affari esteri, all'estero come nell'area metropolitana – rafforzata quantitativamente e arricchita di sbocchi dirigenziali; parimenti di promuovere approfondimenti e studi al fine di consentire, sia pure in maniera ristretta, anche ai più meritevoli all'interno delle qualifiche funzionali responsabilità e funzioni di dirigenti»;.

Propone infine una riformulazione del sesto capoverso nei seguenti termini: «ad assumere il principio della trasparenza e della parità di trattamento come cardini delle nomine degli ambasciatori, in quanto rappresentanti dello Stato nel suo insieme, con una procedura che provveda a garantire un'informativa al Parlamento relativamente agli elementi sui quali le nomine sono fondate e la loro comunicazione prima della richiesta di gradimento ai governi stranieri e l'inizio della loro missione con una relazione indirizzata al Parlamento;»

Ad una richiesta di chiarimento del senatore SERVELLO, sul carattere degli impegni contenuti nell'ordine del giorno come riformulato, replica il sottosegretario MACCIOTTA, il quale ricorda che il testo del provvedimento in esame reca principi diversi da quelli contenuti nell'ordine del giorno, intento del quale è solo quello di segnalare l'esigenza di approfondire ulteriormente la materia.

Il presidente MIGONE nell'accettare le riformulazioni dell'ordine del giorno suggerite dal sottosegretario Ranieri, dichiara di condividere l'interpretazione fornita dal sottosegretario Macciotta degli impegni contenuti nell'ordine del giorno medesimo, i quali in alcun modo intendono incidere sulla disciplina vigente.

Si associa a queste considerazioni il sottosegretario RANIERI il quale segnala che l'ordine del giorno, come riformulato, è inteso dal Governo come un invito ad ulteriori riflessioni e approfondimenti sulla materia, che non incidono sulla interpretazione del testo del provvedimento in esame.

L'ordine del giorno n. 0/3919/27/1 e 3, come riformulato, è quindi accolto dalle Commissioni riunite.

Risulta altresì accolto l'ordine del giorno n. 0/3919/34/1 e 3.

Si passa quindi alle votazioni.

Risultando ritirati dai proponenti tutti gli emendamenti ad essi riferiti, con distinte votazioni, le Commissioni riunite approvano gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Viene altresì approvato l'articolo 11.

Il senatore MUNDI, dichiara di non poter aderire all'invito di ritirare gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2. Dichiara quindi il proprio voto favorevole. Si tratta di misure volte a disciplinare lo *status* giuridico degli ispettori generali e direttori di divisione delle qualifiche ad esaurimento delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici. Già in altra occasione questa materia è stata oggetto di ordini del giorno senza che si sia potuto pervenire ad una stabile definizione della medesima, da ciò l'opportunità di definire in modo inequivocabile la questione, con opportune modifiche alla legislazione vigente.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2 sono quindi respinti dalle Commissioni riunite. Risultando ritirati dai proponenti tutti i restanti emendamenti, le Commissioni riunite approvano, con distinte votazioni, gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

Sulla proposta di conferire mandato ai relatori a riferire sul provvedimento in titolo dichiara il proprio voto favorevole il senatore SERVELLO, il quale auspica che i contenuti essenziali degli ordini del giorno, accolti dalla Commissione, possano essere tenuti nel dovuto conto dal Governo in sede di attuazione delle deleghe previste.

Dichiara altresì il proprio voto favorevole il presidente MIGONE il quale, nel formulare un giudizio favorevole sulle disposizioni concernenti la cooperazione e l'ampliamento dell'organico del Ministero degli affari esteri, stigmatizza invece i gravi errori di impostazione che, a suo avviso, rendono criticabile ed anacronistica gran parte della restante disciplina relativa al personale del medesimo Ministero.

Viene infatti inopportuna-mente mantenuta una sorta di «riservato dominio» a favore della carriera diplomatica che, nonostante le apparenze, si risolve, a suo parere, in un danno agli interessi migliori della carriera medesima.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi ai relatori il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3919.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**424ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3236) Norme in materia di conflitti di interesse**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

**(236) PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta della seduta precedente.

Il senatore PASTORE illustra gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 3236, assunto come testo base (pubblicati in allegato al resoconto dell'11 novembre 1998). Si tratta di proposte volte a circoscrivere l'ambito della incompatibilità ivi prevista, ai soli casi in cui si realizzi un'effettiva interferenza tra attività imprenditoriali e funzioni pubbliche.

Il presidente VILLONE dichiara quindi chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PASTORE richiama quindi l'attenzione della Presidenza sui nuovi emendamenti 13.0.2 e 13.0.3, di identico contenuto, recanti a suo avviso previsioni affatto estranee all'oggetto del provvedimento in titolo, e dei quali, conseguentemente, dovrebbe essere valutata la proponibilità.

Il presidente VILLONE assicura che la questione sarà esaminata e valutata nelle prossime sedute della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C01ª, 0177ª)

Il presidente VILLONE avverte che le sedute della settimana successiva saranno puntualmente dedicate all'esame dei disegni di legge n. 3236 e 236, in materia di conflitto di interessi, del disegno di legge n. 4057 («legge comunitaria per il 1999»), nonché all'esame degli schemi di decreto legislativo concernenti la riforma dell'organizzazione del Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, se possibile, alla discussione in sede deliberante dei disegni di legge n. 3285, sui rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, e n. 3774 sull'informazione statistica.

Sarà altresì convocato, per un'ulteriore seduta, il comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge in materia di statuto dei partiti politici.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236****Art. 13.**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 1 e 4 dell'articolo 1 sono abrogati;
- b) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“2. Gli editori di quotidiani e periodici i quali intendano diffondere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati a livello locale nonché ai partiti o ai movimenti politici a livello nazionale, l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. I titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a garantire la parità di trattamento nei programmi e servizi di informazione elettorale.”;

- c) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“1. Nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è vietata la propaganda elettorale radiotelevisiva in qualunque forma nonché le inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici. Non rientrano nel divieto le trasmissioni o le pubblicazioni relative a confronti tra più candidati appartenenti a liste e schieramenti diversi.”;

d) all'articolo 15, al comma 1, primo periodo, sono eliminate le parole “nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1” e al quinto periodo sono eliminate le parole ”o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.”».

**13.0.2**

NAPOLI

**13.0.3** (identico all'em. 13.0.2)

D'ALESSANDRO PRISCO

**GIUSTIZIA (2ª)**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**446ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3807)** *Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

**(91)** *LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*

**(95)** *LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

**(198)** *SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

**(471)** *GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

**(1211)** *MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*

**(1615)** *GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

**(1821)** *VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

**(2085)** *FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale*

(2360) **SERENA.** – *Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) **LO CURZIO.** – *Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) **VALENTINO ed altri.** – *Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) **LA LOGGIA ed altri.** – *Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) **LA LOGGIA ed altri.** – *Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) **CARUSO Antonino ed altri.** – *Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) **BERTONI.** – *Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) **CARUSO Antonino ed altri.** – *Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) **GRECO.** – *Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) **MARINI ed altri.** – *Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) **MARINI ed altri.** – *Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) **FOLLIERI ed altri.** – *Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'esame dell'emendamento 22.0.2, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 22.

La senatrice SCOPELLITI aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 22.0.2.

Il presidente RELATORE e il sottosegretario AYALA esprimono parere contrario sull'emendamento 22.0.2.

La senatrice SCOPELLITI chiede la verifica del numero legale.

Il presidente relatore PINTO, accertato che sono presenti soltanto i senatori Bertoni, Fassone, Bonfietti, Russo, Follieri e Scopelliti e che

quindi la Commissione non è in numero legale, sospende pertanto la seduta

*La seduta, sospesa alle ore 15,12, è ripresa alle ore 15,32.*

Il presidente PINTO avverte che si passerà nuovamente alla votazione dell'emendamento 22.0.2.

La senatrice SCOPELLITI chiede la verifica del numero legale.

Il presidente PINTO, dopo aver accertato che la Commissione è in numero legale, pone ai voti l'emendamento 22.0.2 che risulta respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 23.

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 23.1, sottolineando come la riformulazione dell'articolo 23 proposta con tale emendamento intenda assicurare una maggiore aderenza di tale disposizione alla realtà processuale.

Il presidente RELATORE illustra gli emendamenti 23.6 e 23.8, soffermandosi, in particolare, sul primo ed evidenziando come esso sia volto a rendere effettivo il diritto dell'imputato, riconosciuto dall'articolo 96 del codice di procedura penale, ad avere due difensori di fiducia. A tal fine, l'emendamento propone che, nel caso in cui siano nominati due difensori di fiducia, qualora l'assenza di uno di essi sia determinata da un legittimo impedimento, il giudice debba disporre anche d'ufficio, il rinvio ad una nuova udienza.

Il senatore RUSSO illustra gli emendamenti 23.5, 23.9, 23.12, 23.13, 23.14, 23.17, 23.20, 23.21, 23.22 e 23.23, rilevando come tali proposte emendative siano dirette ad apportare alcuni correttivi di ordine prevalentemente formale al testo dell'articolo, lasciando sostanzialmente inalterata la scelta effettuata dalla Camera dei deputati di inserire nella disciplina dell'udienza preliminare una serie di disposizioni analoghe a quelle contenute negli articoli 484, 485, 486, 487, 488 e 491 del codice di procedura penale vigente con riferimento alla fase dibattimentale.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa all'espressione dei pareri.

Il presidente relatore PINTO esprime parere favorevole sugli emendamenti 23.4, 23.5, 23.9, 23.12, 23.13 – a condizione che esso sia riformulato inserendo dopo le parole «l'avviso all'imputato» le altre «a norma dell'articolo 419, comma 1» – 23.14, 23.17, 23.20, 23.21, 23.22 e 23.23 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 23.

Sugli emendamenti 23.16 e 23.18 il Presidente relatore si riserva di esprimere il parere.

Il senatore SENESE riformula l'emendamento 23.13 inserendo dopo le parole «l'avviso all'imputato» le altre «a norma dell'articolo 419, comma 1».

Il sottosegretario AYALA aderisce ai pareri favorevoli espressi dal Presidente relatore; esprime parere favorevole sull'emendamento 23.8; si rimette alla Commissione sull'emendamento 23.6 esprimendo perplessità circa gli effetti di tale proposta di modifica che potrebbe avere una ricaduta negativa sui tempi di espletamento dei processi. Esprime, infine, parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 23.

Si passa alla votazione.

Il senatore FOLLIERI motiva la propria astensione sull'emendamento 23.1, il quale, messo in votazione è respinto dalla Commissione.

Con separate votazioni, senza discussione, sono respinti gli emendamenti 23.2 e 23.3.

Senza discussione, la Commissione approva, quindi, l'emendamento 23.4.

Conseguentemente viene dichiarato assorbito l'emendamento 23.5.

Il senatore VALENTINO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 23.6, sottolineando come la proposta in esso contenuta appaia la logica e naturale conseguenza del diritto dell'imputato ad avere due difensori di fiducia .

Il senatore RUSSO, dopo aver fatto presente che sull'emendamento 23.6 i senatori del Gruppo democratici di sinistra - l'Ulivo si orienteranno ciascuno secondo la propria libera determinazione, annuncia a titolo personale il voto favorevole su tale emendamento, sottolineando come, pur essendo comprensibili le perplessità e i timori manifestati dal rappresentante del Governo, deve ritenersi prevalente l'esigenza di tutela del diritto di difesa cui si è ispirato l'emendamento. A questo proposito sottolinea come, nella concreta esperienza giudiziaria, si verificano casi in cui, pur avendo l'imputato due difensori di fiducia, di fatto è poi soltanto uno di questi ad assicurare in misura prevalente l'assistenza tecnica nel processo penale.

Il senatore CENTARO modifica l'emendamento 23.18, riformulandolo nel subemendamento 23.6/1.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sul subemendamento 23.6/1.

Il presidente RELATORE raccomanda l'approvazione dell'emendamento 23.6, rifacendosi alle considerazioni già svolte in sede di illustrazione dell'emendamento e osservando come tale approvazione appaia altresì l'unico modo per porre rimedio all'attuale situazione in cui le problematiche in questione sono, nei fatti, affrontate e risolte sulla base di un «decalogo» delineato in una pronuncia della Corte di cassazione.

Il senatore FOLLIERI annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano sull'emendamento 23.6, sottolineando, tra l'altro, come tale proposta emendativa appaia anche coerente con la formulazione dell'articolo 179, comma 1, del codice di procedura penale e con l'interpretazione più corretta che deve darsi all'espressione «assenza del suo difensore» contenuta nell'articolo stesso.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 23.6/1.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 23.6.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 23.7, 23.16 e 23.19.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 23.8 e 23.9.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 23.10 e 23.11.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 23.12, 23.13 come da ultimo modificato, e 23.14.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 23.15.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 23.17, 23.20, 23.21, 23.22 e 23.23.

Il senatore BERTONI fa proprio l'emendamento 23.24, che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 23.24.

Posto ai voti è approvato l'articolo 23 come emendato.

Il presidente PINTO rinvia, infine, il seguito dell'esame congiunto.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta odierna per procedere all'esame del

disegno di legge n. 4112 recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari».

*La seduta termina alle ore 16,18.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807****Art. 22.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

1. Dopo l'articolo 417 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 417-bis. - (*Incompatibilità*) 1. - L'ufficio del giudice per le indagini preliminari è incompatibile con l'ufficio del giudice dell'udienza cartolare».

**22.0.2**

CIRAMI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. L'articolo 418 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 418. - (*Fissazione dell'udienza*). - 1. Entro due giorni dal deposito della citazione, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora ed il luogo dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell'articolo 97, quando l'imputato è privo di difensore di fiducia.

2. L'avviso, contiene, a pena di nullità:

a) l'avvertimento che l'imputato, se non richiede il giudizio collegiale, sarà giudicato dal giudice per le indagini preliminari e che in caso di condanna le pene irrogabili saranno quelle edittali ridotte da un terzo alla metà, l'ergastolo sarà sostituito dalla pena temporanea massima e che i limiti di cui all'articolo 163, commi 1, 2 e 3 del codice penale sono aumentati, rispettivamente, fino a tre anni, quattro anni e tre anni e mesi sei;

b) l'avvertimento che la richiesta di giudizio collegiale deve essere presentata, a pena di inammissibilità, in udienza personalmente o tramite procuratore speciale nominato con le forme dell'articolo 122 e subito dopo conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti;

c) l'avvertimento che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti ed i

loro difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti;

d) l'avvertimento che se l'imputato non comparirà sarà giudicato in contumacia».

2. L'articolo 420 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420. – (*Disciplina dell'udienza e costituzione delle parti*).

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Prima di dare inizio all'udienza, il giudice controlla la regolare costituzione delle parti.

3. Si applicano gli articoli 484, comma 2, 485, 486, 487 e 488».

**23.1**

MILIO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Il comma 4 dell'articolo 419 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno trenta giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria».

**23.2**

CIRAMI

*Sopprimere il comma 2.*

**23.3**

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

*Al comma 2, nell'articolo 420 ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole: «delle citazioni e delle notificazioni», con le altre: «degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni».*

**23.4**

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

*Al comma 2, nell'articolo 420 ivi richiamato, al capoverso 2, dopo la parola: «rinnovazione», inserire le altre: «degli avvisi».*

**23.5**

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

*All'emendamento 23.6, nella lettera B) capoverso 3 primo periodo, sopprimere le parole: «purchè prontamente comunicato».*

**23.6/1** (già 23.18)

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

*Al comma 2:*

- a) nell'articolo 420 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 4;*
- b) nell'articolo 420-ter sostituire il capoverso 3 con il seguente:*

«3. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, ovvero di uno dei due difensori eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 96, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purchè prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica quando l'imputato consente che si proceda in assenza del difensore».

**23.6**

IL RELATORE

*Al comma 2, nell'articolo 420 ivi richiamato al capoverso 4, sopprimere le parole: «in quanto compatibili».*

**23.7**

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

*Al comma 2, nell'articolo 420 ivi richiamato, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica, audiovisiva o con la stenotipia».

**23.8**

IL RELATORE

*Al comma 2, nell'articolo 420-bis, ivi richiamato, al capoverso 1, le parole: «la citazione all'udienza preliminare» sono sostituite dalle parole: «l'avviso dell'udienza preliminare».*

**23.9**

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

*Al comma 2, nell'articolo 420-bis, ivi richiamato, al capoverso 1 sopprimere le parole: «sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa».*

**23.10**

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

*Al comma 2, all'articolo 420-bis, ivi richiamato, sopprimere il capoverso 2.*

**23.11**

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

*Al comma 2, all'articolo 420-bis, ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole: «della citazione» con le altre: «dell'avviso».*

**23.12**

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

*Al comma 2, all'articolo 420-ter, ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «la citazione dell'imputato» con le altre: «l'avviso all'imputato».*

**23.13**

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

*Al comma 2, nell'articolo 420-ter, ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**23.14**

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

*Al comma 2, nell'articolo 420-ter, ivi richiamato, sopprimere il capoverso 2.*

**23.15**

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

*Al comma 2, nell'articolo 420-ter, ivi richiamato, al capoverso 3, primo periodo, sopprimere la parola: «assoluta».*

**23.16**

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

*Al comma 2, all'articolo 420-ter, ivi richiamato dopo il capoverso 2 inserire i seguenti:*

*2-bis.* Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.

*2-ter.* In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

**23.17**

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

*Al comma 2, nell'articolo 420-ter, ivi richiamato al capoverso 3 primo periodo, sopprimere le parole: «purchè prontamente comunicato».*

**23.18**

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

*Al comma 2, nell'articolo 420-ter, ivi richiamato, al capoverso 3, sopprimere, in fine, le parole: «o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito».*

**23.19**

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

*Al comma 2, nell'articolo 420-quater, ivi richiamato, al capoverso 1, dopo le parole: «negli articoli» inserire le altre: «420 comma 2».*

**23.20**

RUSSO, CALVI SENESE, FASSONE

*Al comma 2, nell'articolo 420-quater ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**23.21**

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

*Al comma 2, nell'articolo 420-quater ivi richiamato, dopo il capoverso 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione».

**23.22**

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

*Al comma 2, nell'articolo 420-quater ivi richiamato, al capoverso 6, sostituire le parole: «decreto di fissazione del dibattimento» con le altre: «decreto che dispone il giudizio».*

**23.23**

SENESE, CALVI, RUSSO, FASSONE

*Al comma 2, sopprimere l'articolo 420-sexies ivi richiamato.*

**23.24**

DI PIETRO, OCCHIPINTI

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**219ª Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(166) RUSSO SPENA ed altri.** – *Norme in materia di cooperazione allo sviluppo*

**(402) PREIONI.** – *Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri*

**(1141) MANTICA ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo*

**(1667) RUSSO SPENA ed altri.** – *Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo*

**(1900) BOCO ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

**(2205) BEDIN.** – *Disciplina del volontariato internazionale*

**(2281) PROVERA e SPERONI.** – *Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo*

**(2453) SALVI ed altri.** – *Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*

**(2494) BOCO ed altri.** – *Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

**(2781) ELIA ed altri.** – *Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*

**(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, dei provvedimenti, nel testo unificato proposto dal Comitato ristretto, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame dell'articolo 12.

Il presidente MIGONE avvisa che per ragioni tecniche volte ad evitare la decadenza degli emendamenti farà propri tutti quelli i cui firmatari sono assenti.

In seguito dà conto di un appunto indirizzato dal senatore Servello, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, il quale segnala che il pur encomiabile lavoro svolto non è giunto a sciogliere tutti i nodi e a chiarire i dubbi. In particolare, con riferimento all'articolo 12 egli prospetta il rischio di un'Agenzia fin troppo autonoma, priva di efficaci controlli, che avrà come interlocutore un'evanescente struttura ministeriale. La via della totale autonomia si sta già percorrendo a ritroso in molti paesi occidentali che sono tornati a rafforzare, per la cooperazione, le strutture ministeriali: in quest'ottica sollecita una riflessione e un chiarimento di garanzia sull'effettivo controllo che il potere politico eserciterà su questa istituenda struttura.

Il sottosegretario SERRI constata che il riferimento fatto dal senatore Servello agli altri paesi è in parte corretto in quanto molti stanno percorrendo a ritroso il cammino dell'esperienza delle Agenzie di cooperazione autonome, paesi che forse avevano piuttosto confuso il livello politico e quello gestionale. Questo disegno di legge chiarisce che le scelte politiche rimangono e sono rinforzate nella competenza del Governo, mentre l'autonomia dell'Agenzia riguarda solo la gestione.

Il senatore PIANETTA dichiarandosi piuttosto tiepido nei confronti dell'istituenda Agenzia che, a suo avviso, porterà un passo indietro nell'evoluzione del sistema di cooperazione, osserva che la prospettiva è stata anche aggravata con la riduzione dell'affermazione sul carattere di «parte integrante» della cooperazione con la politica estera, operato con l'emendamento approvato all'articolo 1. Segnala all'attenzione che è in corso un progetto di ristrutturazione della pubblica amministrazione che detta linee generali per inquadrare questo tipo di Agenzie ed è importante rapportarvisi per non creare sin d'ora una distorsione giuridica.

Il presidente MIGONE non ritiene che vi sia stata una diminuzione nell'enunciato dell'articolo 1 e invita ad osservare che il principio di separazione tra politica e gestione è ormai accettato ovunque e anzi, in alcuni paesi il contrario sarebbe considerato un illecito. Una volta scartata l'ipotesi di istituire un nuovo Ministero per la cooperazione, non resta altra scelta se non si vuole confermare il modello esistente.

Il relatore BOCO ritiene che in tutte le grandi democrazie oggi la cooperazione è organizzata in modo da separare decisione politica e gestione. Certo il testo del disegno di legge costituisce una sfida che sarà quella di creare le condizioni in cui il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia lavorino e collaborino nel migliore dei modi secondo un modello di non conflittualità.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che le perplessità espresse dal collega Servello siano state approfondite e superate in questo anno di lavoro del comitato ristretto e della Commissione. Il modello cui ispirarsi si avvicina a quello della Cassa per il Mezzogiorno che dal punto di vista teorico ha dato buona prova; d'altronde i tentativi che riunivano i momenti della decisione della gestione e del controllo hanno avuto pessimi risultati. Auspica quindi che si continui velocemente sulla strada intrapresa.

Il relatore BOCO esprime parere contrario sull'emendamento 12.1, si dichiara favorevole al 12.2 e chiede di ritirare il 12.3. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti 12.4 e 12.5, mentre si dichiara contrario al 12.6 e al 12.7. Invita a ritirare gli emendamenti 12.8, 12.9 e 12.10, mentre si dichiara contrario agli emendamenti 12.11, 12.12 e 12.13. Prevede che l'emendamento 12.14, 12.16, 12.17 e 12.19 saranno assorbiti dalla presentazione di un emendamento del Governo relativo al comma 6, mentre si dichiara favorevole all'emendamento 12.15 e contrario al 12.18. Esprime parere favorevole agli emendamenti 12.20 e 12.45, mentre si dichiara contrario agli emendamenti 12.21 e 12.22. Ritiene positiva la proposta dell'emendamento 12.23 per cui esprime parere favorevole. Si dichiara contrario all'emendamento 12.24, 12.25 e 12.26 che saranno tutti assorbiti dall'emendamento 12.26/1 così formulato:

*All'emendamento 12.26, sostituire la lettera k) con la seguente:*

«k) coordina tutte le iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche dello sviluppo, della pace, della interculturalità, della cooperazione e della solidarietà internazionali;».

12.26/1

IL RELATORE

Si dichiara favorevole all'emendamento 12.27 e contrario agli emendamenti 12.28, 12.29 e 12.30. Esprime parere favorevole sull'emendamento 12.31, mentre chiede di ritirare l'emendamento 12.32. Sull'emendamento 12.33 esprime parere contrario ma suggerisce un subemendamento di modifica:

*All'emendamento 12.33, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Con la collaborazione dei soggetti italiani della cooperazione, l'Agenzia favorisce la partecipazione dei cittadini di paesi cooperanti che hanno compiuto o compiono corsi di formazione universitari o *post* universitari in Italia ai progetti di cooperazione, considerando la loro presenza fra gli elementi preferenziale nella istruttoria delle singole iniziative di cooperazione».

12.33/1

IL RELATORE

Per quanto riguarda tutti gli emendamenti al comma 8 li ritiene assorbiti dalla presentazione dell'emendamento 12.50 del Governo, cui dà parere favorevole presentando nel contempo il seguente subemendamento:

*All'emendamento 12.50, sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Ove necessario ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Agenzia può istituire propri uffici operativi nei paesi destinatari dell'APS, in applicazione di accordi negoziati dal Ministero degli affari esteri con i paesi e gli Organismi ospitanti. Ai medesimi fini l'Agenzia è autorizzata ad intrattenere rapporti con gli organismi internazionali operanti in tali paesi».

12.50/1

IL RELATORE

Si dichiara contrario agli emendamenti 12.40, 12.41, 12.42 e 12.43. Presenta un subemendamento all'emendamento 12.53:

*All'emendamento 12.53, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) del programma annuale e del relativo bilancio preventivo corredato dalle iniziative da realizzare in via bilaterale, multilaterale e multilaterale tramite contributi volontari con gli strumenti del dono e del credito agevolato».

12.53/1

IL RELATORE

Si dichiara favorevole agli emendamenti 12.45, 12.46 e 12.47, chiedendo il ritiro del 12.48. Presenta un subemendamento al 12.49:

*All'emendamento 12.49, sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. È istituito un sistema integrato di banca dati di pubblico accesso, in cui i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, bilancio e programmazione economica, l'agenzia ed i soggetti della cooperazione decentrata di cui all'art. 20 immettono i dati relativi alle attività di cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 2 da loro svolte, nonché i documenti di cui all'art. 6, il programma triennale di cui al precedente comma 3, i bilanci dell'agenzia, l'elenco delle iniziative e dei progetti dell'APS con le informazioni relative ai settori, le tipologie e lo stato di attuazione, i contratti e le convenzioni. L'Agenzia inoltre provvede alla diffusione presso i soggetti italiani e stranieri della cooperazione di tali dati e delle informazioni, programmi, e studi più significativi prodotti in Italia e all'estero su questa materia».

12.49/1

IL RELATORE

Infine chiede il ritiro dell'emendamento 12.51.

Il sottosegretario SERRI si dichiara contrario all'emendamento 12.1, favorevole al 12.2, mentre chiede di ritirare il 12.3 e il 12.4. Espri-

me parere favorevole all'emendamento 12.5, dichiarandosi contrario agli emendamenti 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 e 12.12. Per quanto riguarda l'emendamento 12.13 si dichiara contrario ma poiché questo argomento merita una riflessione propone di recuperarne il contenuto quando si affronterà l'articolo 19. Si dichiara contrario all'emendamento 12.14 e favorevole all'emendamento 12.15. Esprime altresì parere contrario agli emendamenti 12.16, 12.17, 12.18 e 12.19 mentre è favorevole agli emendamenti 12.20 e 12.45. Invita a ritirare gli emendamenti 12.21 e 12.22. Si dichiara favorevole al 12.23, contrario al 12.24 e 12.25 favorevole al 12.26/1 che assorbe l'emendamento 12.26, è altresì favorevole all'emendamento 12.27. Si dichiara contrario agli emendamenti 12.28, 12.29 e 12.30, mentre è favorevole all'emendamento 12.31. Dichiara di ritirare l'emendamento 12.48, come invita a fare per l'emendamento 12.32. Per quanto riguarda l'emendamento 12.33 accoglie la riformulazione del Relatore con l'emendamento 12.33/1. Si dichiara contrario all'emendamento 12.34 mentre è favorevole all'emendamento 12.50/1 ritirando al contempo l'emendamento 12.50. Si dichiara infine contrario agli emendamenti 12.35, 12.36, 12.37, 12.38, 12.44, 12.39, 12.40, 12.41, 12.42 e 12.43. Accetta la riformulazione del 12.53/1 e ritira il 12.48, 12.49 e il 12.50. Si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 12.51.

Il presidente MIGONE mette ai voti l'emendamento 12.1, che risulta respinto. Mette ai voti l'emendamento 12.2, che risulta approvato. Avverte che gli emendamenti 12.3 e 12.4 sono stati ritirati. Pone ai voti l'emendamento 12.5 che risulta approvato, come pure risultano approvati gli emendamenti 12.53/1 e 12.53. Mette ai voti gli emendamenti 12.6 e 12.7 che risultano ambedue respinti.

La senatrice DE ZULUETA intervenendo per dichiarazioni di voto sull'emendamento 12.8 osserva che esso contiene un principio utile in quanto obbliga la stesura di bilanci secondo *standards* internazionali, che presentano il vantaggio di essere comparabili e di facilitare i controlli.

Il presidente MIGONE si esprime favorevolmente per le stesse ragioni chiedendo se questo aggravio di controllo non possa essere contro-bilanciato con lo sfoltoimento di qualche altro.

Il senatore ANDREOTTI esprime seri dubbi sulla compatibilità di una ipotesi del genere con la legge di contabilità dello Stato e non vede in che modo si possano costruire rapporti di interdipendenza fra un sistema internazionalizzato e quello interno.

Il sottosegretario SERRI malgrado l'attrazione che l'ipotesi può esercitare, a ben riflettere ribadisce il parere contrario in quanto questa fonte di controllo sarebbe preventiva a tutte le altre e si mette in dubbio rapporto con interventi successivi.

Il senatore PIANETTA precisa che non si andrebbe a incidere con una verifica istituzionale ma si aggiungerebbe soltanto una chiarezza priva di contraddizioni.

Il senatore LAURICELLA segnala il rischio di creare così un precedente, obbligando un ente pubblico al preventivo controllo di un ente privato.

La senatrice SQUARCIALUPI segnala innanzitutto che sarebbe forse più opportuno riportare gli *standards* dei bilanci a livello comunitario piuttosto che internazionale e suggerisce di modificare in tal senso i parametri richiesti.

Il presidente MIGONE considerato che il controllo della Corte dei Conti non ha garantito in passato la regolarità e anzi ha creato le difficoltà che tutti conoscono, non sarebbe restio a porre questo precedente che potrebbe invece aprire una strada positiva.

Il senatore TABLADINI concorda ricordando che anche gli istituti bancari hanno simili obblighi di certificazione.

Il presidente MIGONE rinvia quindi il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 166, 402, 1141, 1667, 1900, 2205, 2281, 2453, 2494, 2781, 2989**

**Art. 12.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. – 1. È istituita l'Agenzia nazionale per la cooperazione allo sviluppo, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

2. L'Agenzia svolge compiti di supporto alle attività del Ministero degli affari esteri in materia di cooperazione allo sviluppo a mezzo di aiuti e doni».

**12.1**

PIANETTA

*Al comma 1, sostituire le parole: «la gestione delle», con la parola: «le».*

**12.2**

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

*Al comma 1, sostituire le parole: «la gestione» con le parole: «lo svolgimento».*

**12.3**

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

*Al comma 2, dopo le parole: «affari esteri», aggiungere le parole: «nella forma e nei limiti previsti dalla presente legge».*

**12.4**

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

*Al comma 3, dopo le parole: «programma triennale di attività», aggiungere le parole: «riferito al triennio successivo all'anno di presentazione».*

**12.5**

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

*Al comma 3, riformulare le lettere a) e b) come segue:*

«a) di una relazione sulle attività concordate e da concordare con i destinatari dell'APS italiano e da svolgere nel triennio di riverimento;

b) del bilancio preventivo, corredato dall'elenco delle iniziative da realizzare in via bilaterale, multilaterale e multilaterale, dell'esercizio finanziario del primo anno di vigenza del programma».

**12.53**

IL GOVERNO

*Al comma 4, sostituire la parola: «Ministro» con la parola: «Ministero».*

**12.6**

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

*Al comma 5, sostituire la parola: «Ministro» con la parola: «Ministero».*

**12.7**

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

*Al comma 5, dopo le parole: «nel medesimo periodo» aggiungere le seguenti: «certificato da un organismo di verifica contabile riconosciuto a livello internazionale ed all'uopo selezionato dall'Agenzia».*

**12.8**

PIANETTA

*Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) partecipa ai negoziati con le organizzazioni internazionali e con i paesi cooperanti per la definizione degli accordi quadro di cooperazione esprimendo, a tal fine, il proprio parere in merito agli aspetti tecnici dei contenuti di tali accordi».

**12.9**

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

*Al comma 6, lettera a), dopo la parola: «esprime» inserire le seguenti: «al Ministero degli affari esteri».*

**12.10**

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

*Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «elabora» con la seguente: «individua».*

**12.11**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 6, lettera b), dopo la parola: «elabora» inserire le seguenti: «per il Ministero degli affari esteri».*

**12.12**

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

*Al comma 6, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «i programmi di attività ed».*

**12.52**

IL GOVERNO

*Al comma 6, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: «ed in particolare elabora i programmi di attività finalizzati allo sviluppo della piccola imprenditorialità locale, in stretta collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato;».*

**12.13**

PIANETTA

*Al comma 6 sopprimere la lettera c).*

**12.46**

IL GOVERNO

*Al comma 6, lettera c), dopo la parola: «destinati», inserire le seguenti: «al fine della loro approvazione da parte del Ministero degli affari esteri;»*

**12.14**

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

*Al comma 6, sostituire la lettera d) con la seguente: «segue i progetti dalla formulazione all'esecuzione».*

**12.15**

PROVERA, TABLADINI

*Al comma 6, lettera d), premettere alla parola: «formula» la seguente: «identifica,».*

**12.16**

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

*Al comma 6, lettera d), sostituire le parole: «formula e sottopone ad istruttoria» con la seguente: «individua».*

**12.17**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 6, sopprimere le lettere e), f) e g).*

**12.18**

PROVERA, TABLADINI

*Al comma 6, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) emette le disposizioni per la concessione dei finanziamenti a dono o a credito di aiuto, nonché gli orfinativi per l'erogazione degli interventi gestiti direttamente».

**12.19**

BEDIN

*Al comma 6, lettera h), sopprimere le parole: «richieste di accesso al credito» e «crediti».*

**12.47**

IL GOVERNO

*Al comma 6, lettera h), sopprimere le parole: «e richieste di accesso al credito».*

**12.20**

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

*Al comma 6, lettera h), sopprimere le parole: «ed i crediti».*

**12.45**

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

*Al comma 6, sopprimere la lettera i).*

**12.21**

PROVERA, TABLADINI

*Al comma 6, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«i-bis) Le operazioni di credito misto a favore dei Paesi cooperanti, previste dall'articolo 16 comma 2, vengono attivate sentiti i pareri della SACE e della SIMEST».

**12.22**

PIANETTA

*Al comma 6, sostituire la lettera j) con la seguente:*

«j) coordina e promuove, anche attraverso accordi quadro con istituzioni di ricerca e formazione italiane o nell'ambito dell'Unione europea, nonché attraverso il finanziamento di apposite iniziative a livello nazionale, la formazione e l'aggiornamento di persone di cittadinanza italiana, che si dedichino o intendano dedicarsi ad attività di cooperazione allo sviluppo; può altresì concedere, nel contesto di più articolate iniziative di cooperazione, apposite borse di studio anche universitarie e post-universitarie in favore di cittadini di paesi cooperanti beneficiari dell'APS italiano per la realizzazione di specifici progetti di formazione e ricerca da attuarsi in tali paesi».

**12.23**

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

*Al comma 6, lettera j), sostituire le parole: «coordina le iniziative di informazione e quelle di formazione in Italia e in loco» con le seguenti: «coordina tutte le iniziative di informazione e di formazione».*

**12.24**

PROVERA, TABLADINI

*Al comma 6, lettera j), sopprimere dalle parole: «promuove la formazione» fino alla fine.*

**12.25**

PROVERA, TABLADINI

*Al comma 6, sopprimere la lettera k).*

**12.26**

PROVERA, TABLADINI

*Al comma 6, lettera l), dopo le parole: «dall'OCSE/DAC» aggiungere le seguenti: «e dalle Nazioni Unite».*

**12.27**

SALVATO

*Al comma 6, lettera l), sostituire le parole: «OCSE/DAC» con la parola: «UNDP».*

**12.28**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 6, dopo la lettera l), inserie la seguente:*

«m) attua i programmi di emergenza».

**12.48**

IL GOVERNO

*Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Sulle attività sopraindicate nelle lettere da d) ad l) l’Agenzia riferisce periodicamente al Ministero degli affari esteri».*

**12.29**

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Presso l’Agenzia è istituito l’Ufficio per gli interventi di emergenza e di aiuto umanitario, e sono individuate, con apposito regolamento, procedure che garantiscano una rapida ed efficace realizzazione degli interventi, anche attraverso l’affidamento alle ONG, come previsto dal comma 4 dell’articolo 18, nonché disposizioni concernenti le funzioni di coordinamento nei confronti dell’azione di altre amministrazioni dello Stato e delle organizzazioni multilaterali specializzate».

**12.30**

ANDREOLLI, ROBOL

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Fra i compiti dell’Agenzia rientra il coordinamento e l’attuazione degli interventi umanitari di emergenza di cui all’articolo 2, comma 3-bis. Con apposito regolamento, adottato dal Ministro degli affari esteri su proposta dell’Agenzia, vengono stabilite procedure che ne garantiscono la rapida ed efficace realizzazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture governative nonché attraverso l’affidamento ai soggetti della cooperazione non governativa di cui all’articolo 18 ed a quelli della cooperazione decentrata di cui all’articolo 20».

**12.31**

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

*All’articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Presso l’Agenzia è istituito un apposito Ufficio per gli interventi di emergenza e di aiuto umanitario, per la gestione delle quali verranno individuate, con apposito regolamento, procedure che garantiscano una rapida ed efficace realizzazione degli interventi, anche attraverso l’affidamento alle ONG, come previsto dal comma 4 dell’articolo 18, nonché tutte le opportune disposizioni concernenti le funzioni di coordinamento nei confronti dell’azione di altre amministrazioni dello Stato e delle organizzazioni multilaterali specializzate».

**12.32**

PIANETTA

*Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. L'esistente sistema informatico della DGCS per la gestione delle attività di cooperazione allo sviluppo, comprendente la banca dati pubblica sull'APS italiano, viene trasformata in un sistema integrato, nell'ambito della rete unitaria della Pubblica amministrazione, nel quale i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, bilancio e programmazione economica, l'Agenzia, nonché i soggetti della cooperazione decentrata immettono i dati realtivi alle attività da loro svolte».

**12.49**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. L'Agenzia promuove il censimento dei cittadini di paesi cooperanti che hanno compiuto o compiono corsi di formazione universitari o post-universitari in Italia. Con la collaborazione dei soggetti italiani della cooperazione, l'Agenzia favorisce la loro partecipazione ai progetti di cooperazione, considerando la loro presenza fra gli elementi preferenziali nella istruttoria delle singole iniziative di cooperazione».

**12.33**

BEDIN

*Sopprimere il comma 8.*

**12.34**

ANDREOLLI, ROBOL

*Al comma 8, dopo le parole: «nei paesi destinatari dell'APS» inserire le parole: «e presso le sedi dei principali Organismi internazionali, con accreditamento diretto».*

**12.36**

DE ZULUETA, CIONI

*Al comma 8 sopprimere il seguente periodo: «Ai medesimi fini l'Agenzia è autorizzata ad adoperare nei Paesi cooperanti della APS ed a intrattenere rapporti diretti con le organizzazioni preposte alla gestione della cooperazione da tali Paesi e dagli organismi internazionali».*

**12.50**

IL GOVERNO

*Al comma 8, sopprimere le parole: «ad operare nei Paesi cooperanti dell'APS e».*

**12.35**

PIANETTA

*Al comma 8, sopprimere le parole: «ad operare nei paesi cooperanti dell'APS e».*

**12.37**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 8, sopprimere le parole: «è autorizzata» eliminare le parole: «ad operare nei Paesi cooperanti dell'APS e».*

**12.38**

BEDIN, ANDREOTTI

*Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.*

**12.44**

DE ZULUETA, CIONI

*Al comma 8, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Le attività di cui al presente comma vengono coordinate dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane».*

**12.39**

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

*Sopprimere il comma 9.*

**12.40**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Sopprimere il comma 9.*

**12.41**

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

*Sopprimere il comma 9.*

**12.42**

PIANETTA

*Al comma 9, dopo le parole: «può svolgere», inserire le seguenti: «, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri,».*

**12.43**

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

*Aggiungere il seguente comma:*

«10. Per gli acquisti di derrate alimentari l’Agenzia si avvale delle strutture dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), tranne nei casi in cui risulti più conveniente procedere ad acquisti *in loco* nei PVS, oppure sia più opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali».

**12.51**

IL GOVERNO

**DIFESA (4ª)**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**169ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
DI BENEDETTO

*Interviene il Generale di Sq. Aerea Andrea Fornasiero, Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, C04ª, 0012º)

Il PRESIDENTE rende noto che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta. In previsione di tale richiesta il Presidente del Senato aveva espresso il suo assenso.

La Commissione delibera in tal senso.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Punto di situazione sulle prospettive future dell'Aeronautica militare: audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare**  
(R047 000, C04ª, 0008º)

Il PRESIDENTE porge il saluto più cordiale al gen. Fornasiero che era stato invitato in Commissione all'indomani della sua nomina al prestigioso incarico di Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare per riferire sulle linee portanti della sua azione. Purtroppo difficoltà di vario genere hanno rinviato sino ad oggi tale visita. Prima di cedere la parola all'ospite il Presidente invita il generale a porgere l'apprezzamento della Commissione e suo personale ai piloti e ai navigatori che sono stati impegnati nelle recenti vicende belliche nei Balcani.

Il generale FORNASIERO ringrazia per l'opportunità d'incontro che offre una utile occasione per portare all'attenzione le principali problematiche dello Stato Maggiore e degli Alti comandi dell'Aeronautica. L'evolversi del quadro geopolitico internazionale e la costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili per la Difesa hanno reso necessario

procedere ad una razionalizzazione dello Strumento aereo nazionale per renderlo coerente alle mutate esigenze, partendo proprio da una revisione della struttura organizzativa della Forze armate. La crisi balcanica è stata un banco di prova molto significativo della validità delle scelte effettuate per la nuova organizzazione.

Con riferimento alla nuova struttura organizzativa dell'Aeronautica militare fa presente che è stata individuata l'esigenza di garantire con un adeguato bilanciamento di assetti difensivi ed offensivi la sicurezza delle aree di interesse, sia difendendole da minacce di qualsiasi sorta, sia scoraggiando, all'origine, le minacce stesse; altresì è stata individuata la necessità di sostenere gli sforzi, all'interno di coalizioni di Stati, mirati a mantenere condizioni di ordine e di legalità internazionale.

Nella nuova struttura ordinativa, il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica è anche il Comandante delle Forze aeree. Ciò evita duplicazioni ed incertezze sull'individuazione dell'autorità di vertice della Forza armata e pone il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica come unico interlocutore del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, nello svolgimento delle sue attribuzioni, si avvale dello Stato Maggiore e di altri organi di staff specializzati nell'espletamento delle funzioni centrali di Forza armata. Lo Stato Maggiore è articolato su cinque Reparti (Pianificazione Generale, Ordinamento e Personale, Operazioni e addestramento, Logistica, Affari Generali).

La ristrutturazione dello Stato Maggiore ha comportato un risparmio di circa il 40 per cento del personale che ha così potuto essere indirizzato per funzioni operative.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica ha alle sue dipendenze tre Alti comandi di vertice della Forze armate: il comando della Squadra aerea, il Comando logistico, il Comando generale delle scuole. Per il coordinamento, la pianificazione e l'impiego operativo delle forze aeree, il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica si avvale del Comando operativo delle Forze aeree. Agli Alti comandi è attribuita l'autorità e la responsabilità delle tre macro-funzioni fondamentali (approntamento delle forze, logistica, formazione-istruzione). Una novità rispetto al passato è la avvenuta enuclearizzazione della funzione impiego delle forze dagli Alti comandi ad un unico organismo specializzato: il Comando operativo, che dipende direttamente dal Vertice della Forza armata oppure all'occorrenza dal Vertice della Difesa nazionale. Si è così voluto dare preminenza alla funzione operativa accentuando l'unicità di Comando.

Per quanto concerne il personale, il bilanciamento complessivo dei provvedimenti di riorganizzazione della Forze armate è volto al conseguimento dell'obiettivo indicato dal Modello di Difesa di contenere il totale del personale militare entro le 60.000 unità. La riorganizzazione generale della Forze armate è stata pertanto finalizzata ad accorpamenti funzionali, allo scopo di contrarre gli organici nei limiti previsti, assicurando, nel contempo, la necessaria operatività.

In prospettiva poi l'Aeronautica Militare si sta strutturando per ricevere la componente femminile nei propri ruoli e per abbandonare progressivamente la componente degli Avieri di leva obbligatoria. Per

quanto riguarda le donne, tutte le Scuole ed oltre 15 basi della Forza armata sono già attrezzate logisticamente per poterle ricevere. Dal punto di vista dell'impiego non si prevedono, per le donne, limitazioni a priori e, se esse dimostreranno di essere idonee e capaci, potranno ricoprire qualsiasi ruolo e assurgere anche ai gradi più elevati.

Per i volontari di truppa finora non si sono avuti in Aeronautica particolari problemi al loro reclutamento e non si prevedono pertanto difficoltà ad allargare progressivamente l'organico dai 2250 attualmente previsti. L'episodio emblematico della Scuola Sottufficiali di Caserta è solo uno degli innumerevoli esempi di quanto complesso e delicato sia il problema dello spostamento di un reparto da una sede ad un'altra. Tutto ciò è spesso di impedimento ad una più razionale ed economica gestione delle risorse. Su questo specifico punto, si dichiara disponibile a fornire eventualmente specifici chiarimenti.

In relazione all'operazione «Allied Force» precisa che la recente conclusione delle operazioni aeree NATO sul territorio della Serbia (e del Kosovo in particolare) ha rilanciato il ruolo del cosiddetto «Potere Aereo»; potere che, come aveva già lasciato intravedere per la crisi della Bosnia del 1995, ha maturato ora la capacità di poter risolvere da solo delle crisi militari. Questo punto di arrivo è frutto della tecnologia informatica, avionica e di armamento. La tecnologia inoltre lascia intravedere ulteriori straordinari avanzamenti nel campo dell'armamento in grado di ridurre sempre più gli effetti collaterali delle azioni militari.

Il potere aereo quindi si qualifica sempre più come un importantissimo mezzo a disposizione dei responsabili governativi per intervenire laddove necessario e dove tutti gli altri mezzi politici, diplomatici e negoziali si sono mostrati efficaci.

L'Aeronautica Militare ha preso parte all'operazione «Allied Force» con 50 velivoli così suddivisi: a) 20 caccia intercettatori per la Difesa Aerea; b) 6 caccia bombardieri nel ruolo SEAD per la soppressione della minaccia radar nemica; c) 22 caccia bombardieri/ricognitori per operazioni di supporto aereo ravvicinato alle forze nemiche e ricognizione; d) 2 aerorifornitori per il rifornimento in volo dei velivoli italiani ed alleati.

Questo complesso di velivoli ha svolto 1350 sortite per un totale di oltre 3500 ore di volo. Precisa che la missione che è stata densa di rischi e ha richiesto il massimo dell'impegno, anche se tutto questo non sempre è apparso evidente a tanti nel nostro Paese.

Il comportamento egregio tenuto dai piloti e il loro senso del dovere e della responsabilità, riconosciuti ampiamente dagli alleati, dimostrano ancora una volta la qualità del nostro personale e la validità della preparazione che la Forza armata realizza nella propria Accademia e negli Istituti superiori.

Si sofferma sul delicato problema dell'esodo dei piloti militari, fenomeno che ciclicamente interessa le Aeronautiche militari di tutti i Paesi occidentali. Le dimensioni con cui si sta proponendo questa volta e la sua persistenza rendono l'evento oltre che singolare anche estremamente preoccupante. Alla base c'è un'espansione rapida e continua dell'aviazione commerciale così che negli ultimi 4 anni sono ormai più

di 400 i piloti che hanno richiesto di lasciare anzitempo le Forze Armate. Questa perdita di risorse preziose e pregiate comporta anche un rilevante danno economico, valutabile nell'ordine di centinaia di miliardi di lire, considerato che i costi per fermare un singolo pilota variano da 3,2 miliardi per il velivolo G.222 ai 7,5 miliardi per il Tornado ADV.

Ipotizzando, quindi, un esodo medio di 100 piloti l'anno, il costo complessivo del fenomeno si attesta su una cifra annua stimabile in 600 miliardi di lire, se si considerano i soli costi dell'addestramento basilico, alcune migliaia di miliardi ove si computino i costi globali del complesso delle professionalità perdute. Un costo notevole per il sistema Italia, che si protrarrà se le attrattive di mercato continueranno ad esercitare il loro richiamo senza che intervengano provvedimenti correttivi.

Il problema è che occorre restituire alla Forza armata il ruolo e la dignità che Le competono, rivitalizzando la condizione militare e riconoscendone alcune peculiarità.

L'aspetto economico è particolarmente rilevante se si considera che lo stipendio mensile medio di un pilota militare nei gradi da tenente a tenente colonnello oscilla tra i 2,5 ed i 4 milioni, mentre le retribuzioni medie mensili di un secondo pilota e di un comandante dell'Aviazione commerciale variano dai 5 agli oltre 15 milioni.

Confrontando, poi, lo stipendio dei piloti militari italiani con quello dei piloti militari di altri Paesi, gli italiani guadagnano da un terzo alla metà dei pari qualifica dei Paesi alleati di riferimento quali ad esempio la Francia, l'Inghilterra, la Germania.

Ad una situazione retributiva così carente va aggiunta l'accentuata mobilità dei Piloti, soprattutto d'accademia. In passato i disagi connessi ai trasferimenti erano alleviati da forme economiche compensative. Ora, si sommano ulteriori oggettivi disagi dovuti all'insufficiente disponibilità di alloggi di servizio, soprattutto nelle grandi città.

In questo contesto, il richiamo agli ideali ed ai tradizionali valori etici non sembra più sufficiente, da solo, a giustificare una scelta di vita che comporta completa abnegazione, rischio e dedizione al servizio. È necessario intervenire in tutti i possibili settori appena citati. La constatazione che la maggior parte dei piloti lascia la Forza armata con profondo rammarico è indice della motivazione residua che permane e dell'ampia possibilità d'intervento che ancora esiste per arginare il fenomeno dell'esodo. Il problema è che si sta parlando da troppo tempo di provvedimenti economici incentivanti senza che finora si sia attuato alcunché, certamente non per colpa del legislatore che si è anzi mosso con grande sensibilità. Nessuno si deve illudere che il provvedimento, in qualsiasi forma verrà licenziato dal Parlamento, soddisfi tutti i piloti. Crede che non potrà affatto soddisfare coloro i quali hanno già deciso di dare uno sbocco diverso alla loro futura vita professionale. Ma non è a questi piloti già dimissionari, e per forza di cose anche critici, che il provvedimento deve guardare bensì alla massa di tutti gli altri che non hanno ancora deciso del loro futuro, perché non ci hanno ancora pensato. Il vantaggio di trattenere in servizio temporaneamente dei piloti verrebbe pagato con possibili demotivazioni di questi e dell'alone, comunque negativo, che un provvedimento coercitivo del genere avrebbe su

tutta la categoria dei naviganti. Per cui ha seri dubbi sui vantaggi complessivi della eventuale misura di blocco. Non ha comunque dubbi invece sulla efficacia degli incentivi economici, anche limitati come quelli in discussione, purché vengano adottati rapidamente e non trascorra altro tempo.

Intervengono per porre quesiti i senatori PALOMBO – che ringrazia gli uomini impiegati nei Balcani ed esprime apprezzamento per le informazioni fornite per la prima volta sull'entità dell'impegno militare nei Balcani, chiedendo al contempo se vi sia un divario tecnologico dell'Europa rispetto agli Stati Uniti e se non sia necessario rafforzare le motivazioni dei piloti per frenare l'esodo –, DE SANTIS – che esprime pieno apprezzamento a nome del Gruppo CCD per l'opera preziosa della Forza armata e forte preoccupazione per la ventilata ipotesi del trasferimento della Scuola Sottufficiali che, se avesse veramente luogo, mortificherebbe ingiustamente la comunità campana e quella casertana in particolare –, MANCA – che con riferimento all'esodo chiede di sapere quanti siano i piloti interessati e quindi l'entità delle masse monetarie coinvolte dal provvedimento sull'esodo –, AGOSTINI – che condivide l'impostazione della relazione e chiede di sapere se il prospettato ritocco dei livelli retributivi possa di per sé essere bastevole ad impedire il fenomeno preoccupante dell'esodo –, GUBERT, il quale desidera sapere nel dettaglio se può definirsi in senso tecnico come difensivo l'intervento dell'Aeronautica militare nei Balcani, e il senatore UCCHIELLI, il quale reputa che sarebbe stato preferibile ricevere informazioni più approfondite sui vari passaggi (militari e non solo), legati alle recenti vicende balcaniche. Si sofferma poi sugli episodi dello sgancio di bombe nell'Adriatico e se non sarebbe stato possibile evitarlo. Si compiace della disponibilità all'ingresso delle donne nelle Forze armate. Da ultimo prende la parola il senatore PETRUCCI per sapere l'ampiezza dell'efficacia del potere aereo, che nei Balcani sembra non aver intaccato in modo considerevole la forza militare serba.

Replica agli intervenuti il gen. FORNASIERO per precisare che l'incidenza del potere aereo è strettamente legato alle direttive delle competenti autorità politiche alle quali il potere militare si attiene rigorosamente. Sui livelli retributivi dei piloti fa presente che i piloti italiani subiscono una grave disparità rispetto al trattamento riservato ai colleghi europei che pur volano su velivoli similari. Manifesta grande attenzione per gli orientamenti emersi nell'odierna seduta in ordine alla normativa sull'esodo. Da ultimo, con riferimento alla Scuola di Caserta, ribadisce che l'Aeronautica è in attesa di determinazioni delle competenti autorità e manifesta la massima disponibilità a trovare soluzioni coerenti e razionali.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **BILANCIO (5ª)**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**196ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

AZZOLLINI

*indi del Presidente*

COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

### **Schema di decreto legislativo recante riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, B31ª, 0033°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PIZZINATO, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione svolta, si sofferma sui ritardi registrati nell'attuazione della prima parte della legge delega n. 59 del 1997, ricordando, a titolo di esempio, quelli relativi al trasferimento di competenze alle Regioni in materia di politiche dell'impiego e del collocamento; tenuto conto dei rilevanti effetti negativi di tali ritardi nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini e aziende, ritiene opportuno che le osservazioni formulate dalla Commissione sottolineino l'esigenza di accelerare i termini per l'attuazione della prima parte della delega al fine di renderli coerenti con la riforma dell'amministrazione contenuta nella seconda parte della stessa. Nel sottolineare che i dipartimenti devono costituire strumento di coordinamento e propulsione non solo dell'attività ministeriale ma anche di quella svolta dalle agenzie e dagli uffici territoriali, evidenzia che la costituzione dell'ufficio territoriale del Governo appare in contraddizio-

ne rispetto ai processi in atto, soprattutto quelli relativi alle città metropolitane e alla specificità delle nuove funzioni trasferite alle Province. Si sofferma, infine, sull'assegnazione di competenze in materia di servizi di sicurezza sui luoghi di lavoro e delle relative attività ispettive: nel rilevare che nello schema di decreto esse sono affidate in parte al Ministero delle attività produttive e in parte al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ritiene necessario prevederne una unificazione presso il Ministero del lavoro o in alternativa presso una apposita agenzia.

Il senatore MANTICA rileva che il provvedimento in esame persegue un obiettivo molto ambizioso, vale a dire la trasformazione di un modello amministrativo di ispirazione francese con oltre un secolo di storia in un modello che si ispira alle strutture del sistema anglosassone e che presuppone quindi dei processi di privatizzazione almeno dal punto di vista gestionale. A suo avviso, pur essendo certamente condivisibile l'obiettivo di incrementare l'efficienza della pubblica amministrazione, è innegabile che tale risultato non potrà essere raggiunto in assenza di rilevanti investimenti sul piano delle tecnologie, soprattutto informatiche, e della formazione professionale. Da tale presupposto il Governo sembra prescindere dal momento che lo schema di decreto è sprovvisto di una relazione tecnica nell'ipotesi che non comporti oneri. Peraltro, numerose sono le incongruenze della disciplina proposta soprattutto per le agenzie, che dovrebbero essere l'organismo caratterizzante del futuro sistema amministrativo: la natura giuridica è definita solo per l'agenzia di protezione civile mentre per le altre non è chiaro se si tratti di strutture pubbliche o di strutture miste; il rapporto di lavoro è rinviato a procedure di contrattazione e sono previsti una serie di vincoli che mal si conciliano con l'obiettivo di assegnare alle agenzie medesime la responsabilità di attuare una gestione per obiettivi; non è poi comprensibile l'istituzione di un'agenzia delle dogane distinta da quella delle entrate ed il mantenimento di due agenzie per il demanio ed il territorio. Il difetto di fondo della riforma proposta è quello di riportare tutti i Ministeri allo stesso modello, ignorando le profonde diversità che esistono ad esempio tra il Ministero del tesoro, che ha scarsi rapporti con il pubblico ed il Ministero delle finanze, che invece è fondamentalmente una grande struttura di servizi per il cittadino. Scarsa attenzione è anche riservata al rapporto pubblico-privato nell'attività di informazione, che non tiene conto adeguatamente delle esigenze di riservatezza dell'attività ministeriale. Giudicando anomala la circostanza per cui manca una presa di posizione del mondo sindacale sul provvedimento in esame, conclude sottolineando che esso riguarda comunque un processo di riforma molto complesso che avrebbe bisogno di tempi molto più lunghi di quelli previsti.

Il senatore FERRANTE, nel condividere le considerazioni del relatore, sottolinea l'esistenza di imprecisioni o lacune negli articoli riguardanti le agenzie, per quanto concerne sia la loro natura giuridica, sia il controllo della Corte dei conti, sia la rappresentanza in giudizio. Dopo

avere espresso perplessità sulla disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera *m*), suscettibile secondo lui di dar luogo a confusione, sollecita dal Governo chiarimenti sui compiti del Corpo forestale dello Stato e sulla disposizione che prevede per l'agenzia di protezione civile la possibilità di avvalersi di personale a contratto.

Il senatore MARINO, dopo aver evidenziato che la responsabilità dell'attuazione della riforma è affidata al primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del decreto legislativo, ritiene necessario approfondire tutti gli aspetti e i rilievi emersi in merito allo schema di decreto in esame al fine di pervenire ad una compiuta valorizzazione di una pubblica amministrazione che sia strumento propulsivo per lo sviluppo del Paese. Nell'esprimere apprezzamento per l'accorpamento del Ministero delle finanze con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si domanda se il cambiamento di nome comporti un minore impegno della nuova struttura ministeriale nella programmazione negoziata e nella gestione delle politiche territoriali: nel ribadire l'opportunità che gli interventi per lo sviluppo siano comunque coordinati a livello centrale, auspica che il Ministero mantenga le attuali funzioni in tale settore, in particolare nel rapporto con l'Agenzia Sviluppo Italia.

Si sofferma, quindi, sui criteri direttivi della legge delega che prevedono l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali dell'amministrazione centrale, ritenendo opportuno chiarire maggiormente il rapporto fra le agenzie e le rimanenti competenze e strutture ministeriali: l'autonomia di bilancio delle agenzie e la possibilità loro concessa di derogare alle norme di contabilità, lascia aperta, a suo avviso, la possibilità di duplicazioni di spesa. In relazione alla istituzione dell'ufficio territoriale del Governo, che gestisce tutte le competenze dello Stato centrale a livello locale, ritiene che la connessa figura del prefetto potrebbe essere in contrasto con l'obiettivo di maggiore responsabilizzazione delle Regioni. Dopo aver sollecitato indicazioni in relazione alle assegnazioni di competenze in materia di giustizia amministrativa, evidenzia la tendenza eccessiva a consentire alle pubbliche amministrazioni di ricorrere a consulenti esterni e la necessità di precisare con chiarezza, con riferimento in particolare all'agenzia per la formazione professionale, gli obiettivi di ciascuna struttura.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

*SULLA PROCEDURA INFORMATIVA PRELIMINARE ALL'ESAME DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 2000-2003*  
(A007 000, C05<sup>a</sup>, 0019<sup>o</sup>)

Il presidente COVIELLO dà conto di un programma di massima delle audizioni da svolgere congiuntamente con l'omologa Commissione della Camera dei deputati al fine di acquisire elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del Documento di programmazione eco-

nomico-finanziaria per il quadriennio 2000-2003, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento. Si dovrebbe procedere a partire da giovedì 8 luglio, con le comunicazioni dei Ministri del tesoro e delle finanze e del Governatore della Banca d'Italia per proseguire, nella settimana successiva, con le audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle altre parti sociali, della Corte dei Conti, dell'ISTAT, dell'ISAE, della Commissione tecnica per la spesa pubblica, del CNEL e del commissario europeo Monti. Sarebbe opportuno richiedere a tutti i predetti soggetti la trasmissione preliminare di una relazione scritta, al fine di concentrare il dibattito e le repliche sugli aspetti di maggior rilievo, nonché prevedere una audizione congiunta dei rappresentanti delle associazioni di categoria; analogamente, potrebbero essere unificate le audizioni dei rappresentanti degli istituti di ricerca.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**FINANZE E TESORO (6ª)**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**276ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
ANGIUS*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 9,05.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il Sottosegretario VIGEVANI risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-02916, presentata dalla senatrice Thaler Ausserhofer, e n. 3-02874, primo firmatario il senatore Asciutti, concernenti, tra l'altro, la richiesta di proroga dei termini dei versamenti delle imposte e delle presentazioni delle dichiarazioni, motivata, in particolare, dal ritardo nella pubblicazione delle istruzioni per la compilazione e la consegna dei questionari per gli studi di settore, nonché dalla non disponibilità in tempi adeguati di alcuni modelli. In riferimento alla mancata disponibilità della modulistica relativa alle dichiarazioni dei redditi, egli fa presente che le date di approvazione e pubblicazione dei modelli di dichiarazione sono state influenzate dai tempi necessari per l'assunzione delle decisioni relative ai termini di presentazione delle dichiarazioni (che per i modelli 730 e 770 sono state definite alla fine di febbraio), dai tempi richiesti per la elaborazione delle modifiche alla disciplina dell'IRAP e dai tempi necessari per la definizione degli studi di settore approvati con quattro distinti decreti del 30 marzo 1999. A ciò bisogna aggiungere le difficoltà riscontrate nell'espletamento degli adempimenti necessari presso il Poligrafico dello Stato nella fase terminale della predisposizione a stampa della modulistica.

Per quanto riguarda i rilievi inerenti all'applicazione dell'IRAP, egli precisa che il modello di dichiarazione di tale tributo non è stato approvato contestualmente agli altri modelli di dichiarazione, dovendosi attendere la predisposizione del provvedimento recante, tra l'altro, le

modifiche alla disciplina della determinazione di tale imposta. È pur vero, prosegue il Sottosegretario, che le modifiche in parola hanno portata ridotta e che interessano solo marginalmente la generalità dei contribuenti, ad eccezione delle banche e delle società di assicurazione. Egli precisa, peraltro, che i produttori di *software* per la compilazione della dichiarazione hanno provveduto a distribuire i programmi aggiornati.

Per quanto riguarda, invece, il ritardo della pubblicazione degli studi di settore e della emanazione dei chiarimenti applicativi, il Sottosegretario riepiloga la procedura di emanazione dei decreti di approvazione degli studi di settore, che, comunque, sono stati forniti in data 21 maggio 1999 per i primi 45 studi. Sempre in tema di informazione al contribuente, prosegue il Sottosegretario, va tenuto presente che dal sito Internet del Ministero delle finanze sono prelevabili tutti i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, inoltre, forniscono dal 1° giugno assistenza per i contribuenti non titolari di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, per effettuare i calcoli delle imposte dovute per le situazioni reddituali più comuni.

Va peraltro evidenziato che, avendo ben presente le difficoltà create dal ritardo della pubblicazione dei predetti modelli, è stato consentito il differimento dei termini di versamento delle dichiarazioni, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 1999, e che, comunque, il Ministero ha curato la diffusione delle bozze dei modelli IRAP e degli studi di settore, che si sono peraltro rivelate sostanzialmente conformi ai modelli definitivamente approvati. Tenuto conto delle iniziative intraprese dal Ministero e della circostanza che i produttori di *software* hanno provveduto a rilasciare i programmi aggiornati, il Sottosegretario ritiene che i disagi segnalati siano superabili.

Per ciò che concerne i termini di presentazione delle dichiarazioni, egli ricorda, inoltre, che il termine per la generalità dei casi è previsto al 20 luglio per i soggetti IRPEG e fino al 2 agosto per le persone fisiche e società di persone.

Il Sottosegretario passa poi ad esaminare le problematiche relative alla presentazione del modello 770, riguardante i sostituti d'imposta: le modalità di presentazione di tale dichiarazione, su supporto cartaceo o su supporto magnetico o con trasmissione telematica, con le diverse scadenze, non sembrano far emergere particolari problemi. Per quanto riguarda invece i termini dei versamenti, il rappresentante del Governo riepiloga le disposizioni recate dal decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, (Atto Senato n. 4113), – tra l'altro già esaminato dalla Commissione – che consentono un'ulteriore proroga dei termini di versamento, senza l'applicazione della maggioranza dello 0,40 per cento, rispettivamente, al 30 giugno per tutti i contribuenti ed al 20 luglio per i contribuenti che svolgono in forma individuale o associata attività per le quali risulta elaborato uno dei 45 studi di settore già approvati.

Per quanto attiene invece alla opportunità o meno di esentare dalle sanzioni gli errori di carattere formale, il Sottosegretario ricorda che le disposizioni sanzionatorie per le violazioni di norme tributarie, in vigore dal 1° aprile 1998 prevedono, tra l'altro, l'esclusione della sanzionabilità

di violazioni determinate da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione ed il pagamento. È prevista, inoltre la possibilità di regolarizzare, entro tre mesi, eventuali omissioni o errori di carattere formale che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, senza applicazione di sanzioni. Egli ricorda infine che, qualora ricorrano le condizioni di punibilità, la sanzione prevista del 30 per cento è ridotta del 10 per cento nel caso di pagamento effettuato nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. Conclude non ritenendo condivisibile l'esigenza di adottare ulteriori misure per esentare i contribuenti dalle sanzioni per errori formali.

Il senatore ASCIUTTI si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta fornita in quanto, dalla burocratica elencazione delle disposizioni vigenti e degli adempimenti dell'Amministrazione finanziaria emerge il sostanziale fallimento di tale settore, soprattutto in un momento in cui si richiede il massimo di efficienza nell'azione di supporto e di informazione dei contribuenti chiamati a compilare la dichiarazione dei redditi e a versare le imposte dovute. La condizione di incertezza, confusione normativa, proroga dei termini e ritardi nella pubblicazione di modelli ed istruzioni si ripete ogni anno, senza sostanziali novità per i contribuenti, ragion per cui egli contesta il tono falsamente rassicurante della risposta stessa.

La senatrice THALER AUSSERHOFER ringrazia il Sottosegretario per aver sostanzialmente confermato quanto da lei sostenuto nella interrogazione presentata relativamente alla complessità e alla difficoltà di redigere le dichiarazioni e versare le imposte per l'anno 1998. È ormai chiaro che le continue innovazioni legislative introdotte con la riforma Visco non sono ancora state «metabolizzate» dall'Amministrazione finanziaria e che occorre ancora tempo affinché maturino all'interno del Ministero le professionalità adeguate a gestire i processi e le procedure della fiscalità di massa. Ciò detto, ed avendo avuto conferma, suo malgrado, della correttezza e dell'opportunità dei rilievi esposti nell'interrogazione, l'oratrice ribadisce la propria proposta di verificare attentamente l'impatto della riforma fiscale, soprattutto sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti. Per quanto riguarda, invece, la richiesta di eliminare le sanzioni per errori formali, sarebbe opportuno superare i limiti delle disposizioni citate dal Sottosegretario, fissando con chiarezza la tipologia degli errori formali non sanzionabili. A tale proposito, ribadisce l'intenzione di presentare un ordine del giorno in Assemblea concernente tale materia in sede di esame del disegno di legge n. 4113.

Il Sottosegretario Vigevani risponde all'interrogazione n. 3-01554, con la quale si chiede di conoscere se l'Amministrazione finanziaria ritenga opportuno «emanare una direttiva» che consenta ai soggetti che esercitano l'attività di affittacamere, con un numero massimo di tre camere, di considerare la predetta attività estranea al concetto

di esercizio di impresa, al fine di escluderla dal campo di applicazione dell'IVA.

Al riguardo, egli osserva preliminarmente che l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che «per esercizio di impresa s'intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa».

Pertanto, ai fini dell'assoggettamento all'IVA, è necessario che l'attività sia esercitata per professione abituale. Egli precisa che il necessario requisito della «professionalità» non va inteso soltanto nel senso di una costante continuità nel tempo dell'attività economica esercitata, atteso che essa può estrinsecarsi anche in una attività temporalmente circoscritta o avente carattere stagionale.

La mancanza di tale requisito, richiesto dall'articolo 2082 del codice civile come essenziale per la nozione di impresa, e quindi di imprenditore, esclude la sussistenza dell'esercizio professionale dell'attività, la quale è da considerare svolta in via occasionale e, quindi, non soggetta ad IVA.

Ciò posto, egli osserva che, nel caso in esame, gli affittacamere, se locano abitualmente appartamenti e camere mobiliate, devono ritenersi assoggettati ad IVA. Ad avviso del Dipartimento delle Entrate non può, infatti, rilevare, agli effetti della acquisizione della soggettività passiva d'imposta, la circostanza che la legge della Regione Liguria n. 54 del 1996 prevede l'esenzione dall'obbligo di iscrizione alla sezione degli esercenti di commercio per gli affittacamere che esercitano la loro attività con un numero massimo di tre camere.

Invero, le attività economiche che danno luogo a ricavi «aventi un certo carattere di stabilità» sono attratte (ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) nella sfera impositiva dell'IVA, attesa la necessità di adeguamento alle previsioni (di cui all'articolo 4, comma 2) della VI Direttiva CEE (n. 77/388 del 17 maggio 1977), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

Al contrario, come precisato nella risoluzione emanata dal Dipartimento delle Entrate in data 14 dicembre 1998, n. 180/E (in relazione alla legge della Regione Lazio 29 maggio 1997, n. 18, concernente norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie), il carattere salutarior dell'attività che si identifica, sostanzialmente, con quello della occasionalità, ne consente, in via generale, l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA. Ciò semperché, ovviamente, l'attività, anche se esercitata periodicamente, non sia svolta in modo sistematico, con un carattere di stabilità, evidenziando una opportuna organizzazione di mezzi, che è indice della professionalità dell'esercizio dell'attività stessa.

Il senatore FORCIERI rileva una qualche ambiguità nella risposta fornita dal Sottosegretario che, in sostanza, ha eluso di fornire un chiari-

mento definitivo relativamente alla questione sollevata dalla propria interrogazione. Da un lato egli sottolinea il carattere saltuario e non imprenditoriale dell'attività di affittacamere, come anche precisato nella risoluzione citata dal Sottosegretario relativamente alla legge della Regione Lazio e, d'altro canto, sottolinea il rischio che un'applicazione non omogenea della normativa tributaria – frutto semmai di autonoma interpretazione degli Uffici periferici – possa ulteriormente approfondire la distanza tra i cittadini ed il fisco. Egli sottolinea, inoltre, che l'assoggettamento dei redditi derivanti dall'attività di affittacamere in Liguria – attività che solitamente integra redditi agricoli o di pesca – sconta, paradossalmente, il peso dell'aliquota IVA ordinaria, senza l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista invece per attività alberghiera. In conclusione, egli richiama l'attenzione sull'esigenza di definire un indirizzo chiaro ed univoco relativamente alla questione in parola.

Il Presidente ANGIUS dichiara chiusa la procedura informativa.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il Presidente ANGIUS, poiché la Commissione ha sostanzialmente concluso l'esame dei punti all'ordine del giorno della corrente settimana, avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per oggi giovedì 1° luglio alle ore 15, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**ISTRUZIONE (7ª)**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**325ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3974) BISCARDI ed altri. – Interventi straordinari nel settore dei beni culturali**

(Seguito dell'esame e rinvio: richiesta di passaggio alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 23 giugno scorso.

Il Presidente OSSICINI avverte di avere acquisito il preventivo consenso di tutti i Gruppi non rappresentati nell'odierna seduta all'ipotesi – prospettata nella scorsa seduta dal senatore Biscardi – di richiedere il passaggio alla sede deliberante per il disegno di legge in titolo, nel testo predisposto in sede referente. Invita quindi la Commissione a pronunciarsi in proposito.

Senza discussione, la Commissione approva all'unanimità la proposta di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(4112) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari**

(Esame e rinvio)

Il relatore BISCARDI illustra le motivazioni che hanno indotto il Governo a ricorrere alla decretazione di urgenza, richiamando il regolamento che ha dato attuazione alla legge di riforma dei concorsi universitari (legge 3 luglio 1998, n. 210), emanato con decreto del Presidente

della Repubblica n. 390 del 19 ottobre 1998. Esso ha disposto che possano essere componenti delle commissioni giudicatrici i soli professori ordinari, i professori associati che hanno conseguito la conferma e i ricercatori confermati, mentre le norme previgenti consentivano anche ai professori straordinari e agli associati non ancora confermati di farne parte. L'applicazione di tale disposizione è però stata sospesa dal TAR del Lazio, il quale ha osservato che un regolamento non avrebbe potuto incidere sullo stato giuridico dei docenti universitari, fissato per legge. Il Governo, al fine di evitare la paralisi dei numerosi concorsi in svolgimento e il divampare di un ingente contenzioso, ha quindi ribadito il principio contenuto nel regolamento con il decreto-legge ora all'esame della Commissione. Il relatore si dice pienamente favorevole, sottolineando il valore positivo della chiarezza legislativa, formale e sostanziale, e invita pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge di conversione.

Il Presidente OSSICINI, nel dichiarare aperto il dibattito, avverte che è pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali – favorevole – ma non quello della Commissione giustizia. Auspica quindi una riflessione sui tempi di lavoro delle Commissioni e sul coordinamento con le Commissioni consultate.

Il sottosegretario GUERZONI prende la parola per illustrare le ragioni di urgenza sottostanti al decreto-legge. La ricordata ordinanza del TAR del Lazio bloccava infatti la costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative indette dalle università, paralizzando così l'attuazione di una riforma attesa da lungo tempo e su cui il Parlamento si è lungamente impegnato. L'esperienza del passato insegna che, ove non si rimuovano incertezze e dubbi interpretativi, lo svolgimento dei concorsi può essere compromesso anche dalla successiva ricusazione di membri delle commissioni i quali nel contempo assumano il ruolo di candidati in altri giudizi. Purtroppo anche gli ultimi concorsi a posti di associato hanno visto l'emergere di un contenzioso di dimensioni inquietanti, indotto da situazioni – conclude il Sottosegretario – come quella in cui un professore straordinario, membro di una commissione, è chiamato a giudicare l'allievo di un docente che lo valuterà per il passaggio al ruolo di professore ordinario.

Interviene quindi nel dibattito il senatore BEVILACQUA, il quale annuncia la valutazione favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sulle finalità e sul contenuto del decreto-legge.

Anche il Gruppo Partito Popolare Italiano – dichiara il senatore RESCAGLIO – concorda sull'opportunità del testo in esame, dal quale si attende un contributo alla qualificazione dell'università e della ricerca.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI annuncia che voterà a favore del provvedimento, condividendo la necessità di evitare il blocco del

complesso meccanismo delle nuove procedure di valutazione comparativa appena avviate. Osserva peraltro che il passaggio dei docenti dallo *status* di straordinario a quello di ordinario non gli pare questione di particolare rilevanza nella storia dell'università italiana, tant'è che sono ben rari i casi di valutazione negativa. Ritiene pertanto fuor di luogo ogni accentuazione enfatica sulla portata moralizzatrice del testo in esame, dal momento che la moralità dei concorsi universitari è in gran parte determinata da fattori autonomi e non eteronomi.

Il senatore MASULLO, nel manifestare pieno consenso alle argomentazioni illustrate dal relatore e dal Governo, tiene a precisare di non condividere un aspetto della relazione illustrativa al disegno di legge di conversione. Qui si fa riferimento ai dubbi sull'indipendenza di giudizio delle commissioni che potrebbero essere sollevati dalla presenza di commissari con lo *status* di professori straordinari o associati non confermati. L'argomento prova troppo, poiché si dovrebbero allora esprimere ancora più forti dubbi sull'indipendenza delle commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di associato, nelle quali siedono, accanto a professori ordinari, anche professori associati, i quali potrebbero presto trovarsi nella veste di candidati di concorsi a posti di ordinario.

Concluso il dibattito replica il relatore BISCARDI, osservando che né lui né il Sottosegretario hanno posto alcuna enfasi nell'illustrare il provvedimento e dichiarando di giudicare fondata l'ultima osservazione del senatore Masullo, che potrebbe anche ispirare una modifica legislativa.

Avendo il SOTTOSEGRETARIO rinunciato alla replica, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a domani, venerdì 2 luglio, alle ore 12.

La Commissione approva ed il seguito dell'esame è rinviato.

*INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA*  
(A007 000, C07ª, 0114ª)

Il Presidente avverte che ieri è stato presentato e subito assegnato alla Commissione in sede referente un nuovo disegno di legge, presentato dal senatore Tarolli e da molti altri senatori, in materia di ordinamento della scuola non statale (atto Senato n. 4127). Avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana, già prevista per le ore 15,30 è integrato dall'esame del predetto disegno di legge e delle connesse petizioni e dei connessi voti regionali, assegnati nel contempo alla Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**326ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Loiero.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4127) TAROLLI ed altri. - Ordinamento della scuola non statale**

**e petizioni nn. 360 e 515 ad esso attinenti, nonché connessi voti regionali nn. 101 e 156**

(Esame e rinvio. Congiunzione con i disegni di legge nn. 61, 547, 553, 595, 1140, 1458, 2217, 2304, 2331, 2741, 2827 e 4012)

Il relatore BISCARDI illustra anzitutto le petizioni e i voti regionali assegnati alla Commissione in materia di parità scolastica: si tratta, in particolare, di due petizioni (rispettivamente del signor Giuseppe Cruciatà e del Comitato per la difesa e la valorizzazione della scuola statale) che invocano il rispetto del principio costituzionale secondo cui il finanziamento delle scuole non statali deve avvenire «senza oneri per lo Stato»; di una petizione (sottoscritta dalla Fidae, dalla Fism, dalla Confap, dall'Agesc, dall'Age, dall'Agidae, dalla Compagnia delle Opere, dalla Diesse, dall'Aimc e dall'Uciim) che invoca l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione; di un ordine del giorno del consiglio comunale di Carate Brianza, in favore del riconoscimento di un'effettiva parità giuridica ed economica fra scuola statale e non statale; infine, di due voti regionali dell'Emilia Romagna, di cui uno in favore del sistema delle convenzioni e dell'approvazione della legge sulla parità scolastica in parallelo al riordino dei cicli scolastici e un altro, più recente, in favore dell'approvazione del disegno di legge sulla parità scolastica approvato dal Governo.

Il relatore illustra poi il disegno di legge n. 4127, ricordando che si tratta sostanzialmente di una rielaborazione del disegno di legge n. 4012, già preso in esame della Commissione ed abbinato agli altri provvedimenti in materia di parità scolastica attualmente all'esame dell'apposito Comitato ristretto. Egli ricorda altresì che, per il disegno di legge n. 4012, le opposizioni hanno richiesto la calendarizzazione in Assemblea ai sensi dell'articolo 53, comma 3, ultimo periodo, del Regolamento, e che la sua discussione in Aula è pertanto prevista a partire dal prossimo martedì 20 luglio. Quanto in particolare ai contenuti del dise-

gno di legge n. 4127, egli osserva che le modifiche rispetto al disegno di legge n. 4012 non sono molte ed anzi esso ne rappresenta un apprezzabile tentativo di sintesi. Del resto, egli non può non rilevare con soddisfazione una sempre maggiore concordanza con l'ispirazione da lui stesso suggerita, confermata – fra l'altro – dall'accoglimento del principio del «sistema scolastico nazionale» in luogo di quello del «sistema pubblico integrato». Permangono evidentemente delle differenze, ad esempio in ordine al rimborso degli oneri sostenuti per le rette scolastiche nonché al mantenimento in vita delle scuole legalmente riconosciute. Egli confida tuttavia di poter sollecitamente raggiungere un accordo soddisfacente per tutte le forze politiche e propone conseguentemente la congiunzione del disegno di legge in titolo, nonché dei connessi voti regionali e petizioni, con i disegni di legge nn. 2741 e abbinati, vertenti sulla stessa materia.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2619) Disciplina generale dell'attività musicale*

*(755) SERVELLO ed altri. – Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana*

*(1547) MELE ed altri. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee*

*(2821) POLIDORO. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori*

**e petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 giugno scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era concluso l'esame dell'articolo 6 del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto. Avverte quindi che si passerà all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 7.1, con il quale si intende evitare che il Centro nazionale per la musica assuma la natura di società per azioni, che sarebbe, a suo giudizio, del tutto fittizia.

La relatrice MANIERI esprime parere contrario su tale emendamento, giudicandolo alternativo rispetto all'impostazione adottata in sede ristretta. L'articolo 7, nel testo accolto dal Comitato ristretto, conferisce infatti al Centro nazionale per la musica la natura di società per azioni non solo al fine di poter meglio operare in un'ottica di riequilibrio dell'offerta musicale sul territorio, ma anche al fine di poter reperire una pluralità di risorse da dedicare al settore; l'emendamento 7.1 presuppone invece una gestione assembleare e

centralistica delle sole risorse statali che determinerebbe notevoli difficoltà di funzionamento.

Il sottosegretario LOIERO esprime a sua volta parere contrario, associandosi alle motivazioni addotte dalla relatrice.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore ASCIUTTI, il quale deplora la posizione di assoluta chiusura manifestata dalla relatrice e dal Governo sulla sua proposta. Nega peraltro di essere portatore di istanze centraliste, tanto più che sarebbe proprio la fittizia società per azioni voluta dal Governo e dalla sua maggioranza a nascondere intenti verticistici. Ben diversa sarebbe infatti la sua posizione se il testo proponesse una vera privatizzazione e prevedesse il collocamento sul mercato delle azioni della istituenda società. Ribadisce pertanto il suo convinto voto favorevole all'emendamento 7.1, il cui scopo è unicamente chiarificatore, e preannuncia un serrato ostruzionismo nel caso di una sua reiezione.

Anche il senatore MARRI preannuncia voto favorevole sull'emendamento 7.1, cui aggiunge la propria firma e quella del senatore Pace. Conviene infatti con il senatore Ascitti che la società per azioni delineata dall'articolo 7 sia un'operazione di mera facciata e invita la maggioranza ad un operoso ravvedimento.

La relatrice MANIERI ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento 7.1 che, a suo giudizio, non solo delinea un modello completamente diverso da quello assunto dal Comitato ristretto ma non è proprio condivisibile nel merito, presupponendo una gestione corporativa ed assembleare del capitale pubblico con evidenti incidenze negative sulla funzionalità del Centro nazionale. Rileva poi che l'emendamento prevede una massiccia rappresentanza, nell'ambito del Centro, degli operatori della musica e delle forze sociali maggiormente rappresentative del settore in nome di un pansindacalismo che ella non si sente in alcun modo di avallare.

Quanto invece alle critiche rivolte all'impostazione governativa, accolta in sede ristretta, ella conviene che l'istituenda società per azioni presenti caratteristiche anomale. Si tratta tuttavia, rimarca, di corrispondere ad esigenze di massima funzionalità nella gestione delle risorse finanziarie; inoltre, la compartecipazione nel consiglio di amministrazione di rappresentanti delle regioni e degli enti locali assicura una pluralità di rappresentanza che non può essere disconosciuta.

L'emendamento 7.1 è infine posto ai voti e respinto.

Per dichiarazione di voto sull'articolo 7, interviene il senatore ASCIUTTI il quale rileva una contraddizione nella maggioranza che, in questo specifico settore, sembra imboccare la via della privatizzazione mentre in altri settori, sia pure affini, mostra chiusura assoluta ad ogni forma di valorizzazione dell'intervento privato. Auspica pertanto che

l'articolo 7 non sia accolto nella stesura attuale, anche perché da esso conseguirebbe un'articolazione del consiglio di amministrazione che egli non condivide affatto: anzitutto con riferimento al numero dei suoi membri (che dovrebbe a suo giudizio dovrebbe essere dispari anziché pari per evitare difficoltà nell'assunzione di decisioni a maggioranza) e poi con riferimento alle proporzioni indicate dal comma 3 dell'articolo 12. Stigmatizza inoltre l'inutilità della determinazione del numero delle azioni attraverso l'atto costitutivo della società, di cui al comma 2 dell'articolo 7, stante l'unicità dell'azionista. Deplora infine il mancato sostegno da parte dello Stato alla cultura musicale italiana, composta per lo più da isolate personalità di grande spessore.

In una breve interruzione la relatrice MANIERI osserva che il panorama musicale italiano è assai ricco di personalità di grande valore.

Il senatore ASCIUTTI riprende il proprio intervento lamentando la mancanza di un progetto complessivo di sostegno a tali personalità, che devono la notorietà esclusivamente alle proprie capacità individuali. Né d'altra parte la società per azioni prefigurata all'articolo 7 potrà rappresentare un valido strumento in loro favore. Preannuncia conclusivamente il voto contrario del Gruppo Forza Italia sull'articolo 7 nel suo complesso.

Anche il senatore MARRI annuncia, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, voto contrario sull'articolo 7, giudicando il meccanismo della società per azioni con capitale interamente sottoscritto dallo Stato un sistema di mera redistribuzione del potere. Critica altresì la limitazione del successivo trasferimento di azioni ai soli enti locali, mentre avrebbe preferito un organismo societario aperto al mercato al fine di reperire più fondi possibile a favore della cultura musicale. Analogamente, avrebbe preferito che nel consiglio di amministrazione fossero rappresentate personalità del mondo musicale, anziché personaggi di nomina burocratica.

Posto infine ai voti, l'articolo 7 è accolto nel testo del Comitato ristretto.

Si passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore MARRI rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.1, indi, su richiesta della relatrice MANIERI, lo ritira.

Il senatore PASSIGLI illustra l'emendamento 8.2, volto a sopprimere il comma 5 secondo il quale il Centro nazionale può costituire una ulteriore società per azioni per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Ritiene infatti che il Centro nazionale sia uno strumento sufficientemente flessibile e non necessiti di una ulteriore società per azioni senza alcuna specificità di funzioni. Inoltre, ritiene che la partecipazione

delle regioni e degli enti locali al capitale sociale del Centro assicurerà in futuro la compresenza delle diverse forze politiche, mentre una seconda società per azioni non garantirebbe altrettanta trasparenza e rischierebbe di giustificare l'accusa delle opposizioni di voler sottrarre l'attività del Centro al controllo parlamentare attraverso il ricorso alla struttura societaria.

La relatrice MANIERI ricorda che la *ratio* del comma 5 dell'articolo 8 era connessa a quelle attività di promozione musicale di tale rilevanza da richiedere una struttura apposita. Ritiene tuttavia che le osservazioni del senatore Passigli non siano infondate e si rimette pertanto alle valutazioni del Governo.

Il sottosegretario LOIERO si dichiara estremamente sensibile alle argomentazioni del senatore Passigli e si rimette conseguentemente alle valutazioni della Commissione.

Il senatore MARRI annuncia voto favorevole all'emendamento 8.2 che introduce, a suo avviso, opportuni elementi di semplificazione.

Anche il senatore ASCIUTTI si dichiara a favore dell'emendamento 8.2. Resta tuttavia incredulo rispetto alla previsione di una seconda società per azioni sulla cui inutilità tutti sembrano concordare. Invita pertanto la relatrice ed il Governo a chiarirgli le motivazioni sottese all'originaria stesura del testo, onde consentirgli un voto più consapevole sull'emendamento in questione.

Il senatore MELE osserva che la costituzione di una seconda società per azioni consentirebbe al Centro nazionale di disporre di uno strumento operativo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Conviene pertanto sulla soppressione del comma 5 dell'articolo 8 solo a condizione che gli obiettivi ad esso sottesi possano comunque essere conseguiti per altra via.

Il senatore PASSIGLI rassicura il senatore Mele ricordando che il Centro nazionale può comunque ricorrere agli strumenti previsti dal Codice civile, ai sensi del comma 3 dell'articolo 7.

La relatrice MANIERI risponde al senatore Ascutti ribadendo che la *ratio* del comma 5 dell'articolo 8 era quella di dotare il Centro nazionale di una struttura adeguata alla complessità di talune attività di sua competenza. Conviene tuttavia che la previsione legislativa di una seconda società per azioni possa accreditare l'idea di un modello eccessivamente verticistico e dimentico delle più elementari esigenze di funzionalità. Fermo restando che il Centro nazionale potrà comunque, nella propria autonomia tutelata dal codice civile, dare vita ad ulteriori società per azioni, ringrazia pertanto il Governo per la sensibilità dimostrata ed esprime parere favorevole alla soppressione del suddetto comma 5.

Anche il senatore DONISE ritiene che il comma 5 possa essere soppresso. Ricorda tuttavia che esso prevedeva il ricorso ad uno strumento previsto dal codice civile, nel pieno rispetto dell'ordinamento vigente.

Posto infine ai voti, l'emendamento 8.2 risulta accolto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 755, 1547, 2619 E 2821**

**Art. 7.**

*Al comma 1, sostituire le parole da «la società per azioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «il «Centro nazionale per la musica», presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali, di durata triennale. Il Governo, con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina la struttura del Centro nazionale, che comunque deve essere composto, in misura non inferiore al sessanta per cento, dai rappresentanti degli operatori della musica, delle forze sociali maggiormente rappresentative del settore e di musicisti esponenti dei settori interessati. La restante percentuale verrà costituita da esperti scelti dal Ministro per i beni e le attività culturali».*

**7.1**

ASCIUTTI, BRIGNONE, NAVA

**Art. 8.**

*Al comma 4, dopo le parole: «Le regioni e gli enti locali possono», inserire le seguenti: «, se vogliono,».*

**8.1**

BEVILACQUA, PACE, MARRI

*Sopprimere il comma 5.*

**8.2**

PASSIGLI

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**301ª Seduta***Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame)  
(R139 b00, B31ª, 0033°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PETRUCCIOLI sottopone alla Commissione la seguente proposta di osservazioni da trasmettere alla Commissione bicamerale competente per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riforma dell'organizzazione del Governo, per quanto di propria competenza, osserva quanto segue:

a) l'istituzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella parte in cui si propone l'obiettivo di riordinare tutte le funzioni relative ai trasporti, nelle diverse forme del trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo unificandole sotto il controllo di un unico Dicastero appare senz'altro apprezzabile. Si tratta di una scelta in linea con quella esigenza di avere finalmente a livello amministrativo una visione integrata del sistema dei trasporti, particolarmente importante per una elaborazione unitaria e coerente del Piano generale dei trasporti, tante volte sottolineata proprio da questa Commissione. Conseguentemente, del pari condivisibile appare la scelta di suddividere le funzioni dell'attuale Ministero dei lavori pubblici trasferendole per una parte al neo istituito Ministero delle infrastrutture (per quanto attiene alla viabilità) e per altra

parte al Ministero dell'ambiente (per quanto attiene alle materie riguardanti l'assetto del territorio).

Si sottolinea comunque l'esigenza di dotare l'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture (istituita dall'articolo 40) non solo di compiti eminentemente tecnici, ma anche di strutture operative: in particolare l'Agenzia potrebbe acquisire anche il centro di elaborazione dati attualmente gestito dalla Motorizzazione civile;

b) il processo di integrazione sotto un unico Dicastero delle infrastrutture a rete dovrebbe, però, essere completato attraverso l'unificazione, sotto le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di tutte le infrastrutture di rete, sia materiali che immateriali. L'esperienza della Commissione, certamente significativa, suggerisce infatti la necessità di una visione unitaria nella gestione di tutte le reti proprio in vista della modernizzazione dell'amministrazione. D'altra parte, le reti di telecomunicazione, sono strettamente integrate sia sotto l'aspetto strutturale, sia sotto l'aspetto funzionale, con le altre reti di comunicazione. Sotto tale profilo, pertanto, si esprime dissenso rispetto alla scelta operata con il provvedimento in esame, che colloca la materia delle telecomunicazioni all'interno del Ministero delle attività produttive. La suddetta visione unitaria delle reti, infatti, non può certo esplicarsi all'interno di un Ministero come quello delle attività produttive che può, tutt'al più, limitarsi a considerare nelle sue competenze i prodotti offerti dalle reti e non anche la gestione delle stesse. Le strutture a rete sono tutte finalizzate alla produzione di servizi e la rete telematica non si sottrae a tale sorte; piuttosto, la scelta di isolare un'unica struttura a rete nel settore delle attività produttive rischia di nuocere allo snellimento della macchina amministrativa finendo di fatto con il lasciare pressoché intatta, all'interno del nuovo Ministero delle attività produttive, l'attuale struttura del Dicastero delle comunicazioni».

Dopo che il senatore BALDINI ha annunciato il voto favorevole del suo Gruppo, interviene il senatore SARTO, il quale, preferendo una linea di astensione sulla lettera b), chiede che quest'ultima parte venga votata separatamente.

Accogliendo la richiesta del senatore Sarto, il presidente PETRUCCIOLI, constatata anche la presenza del numero legale, pone separatamente ai voti le lettere a) e b) di cui si compone la sua proposta, che vengono entrambe approvate dalla Commissione (la lettera b con l'astensione del senatore SARTO).

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammodernamento e la riqualificazione dei porti (n. 486)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413. Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, C08ª, 0032°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore SARTO, il quale, dopo aver espresso apprezzamento per l'impianto complessivo del provvedimento, si sofferma sulle caratteristiche, indicate nella relazione al provvedimento, utili per l'individuazione concreta degli interventi da finanziare ed in particolare su quella della definizione progettuale. Tale caratteristica merita particolare attenzione, in quanto innovativa e forse «coraggiosa», ma proprio per queste ragioni è necessario che essa venga effettivamente verificata con particolare scrupolo.

Il senatore BORNACIN, dichiarato di condividere i criteri seguiti per la individuazione delle opere da finanziare, in particolare per quanto concerne i porti della Liguria, dissente tuttavia nettamente dalla scelta di inserirvi anche il banchinamento del sesto perimetrale del porto di Voltri, opera questa che trova giustificate e forti resistenze da parte degli abitanti locali, anche perché rischia di compromettere le spiagge di Ponente della città di Genova.

Il senatore VISERTA COSTANTINI esprime perplessità sull'attuazione dell'articolo 9 della legge n. 413 del 1998, anche perché la formulazione ivi usata per individuare i porti ove allocare gli interventi appare troppo generica e soprattutto volta ad escludere ingiustamente quelli che non sono sede di Autorità portuale. Tale scelta, oltretutto, penalizza irragionevolmente il corridoio adriatico (la cui importanza è stata ribadita anche in sede europea) ed in particolare la regione Abruzzo, che rimane l'unica, tra quelle con sbocco al mare, priva di finanziamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**INDUSTRIA (10ª)**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**250ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
CAPONI*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)  
(R139 b00, B31ª, 0033°)

Il presidente CAPONI esprime il proprio compiacimento per l'assegnazione alle Commissioni permanenti dello schema di decreto legislativo in titolo affinché esse possano formulare osservazioni sugli aspetti di competenza. La riforma dell'organizzazione del Governo che si intende realizzare con il provvedimento, in attuazione della legge n. 59 del 1997, è estremamente rilevante ed appare quindi opportuno che su di essa si pronuncino anche gli organismi che, sulla base delle competenze previste dal Regolamento, esaminano nelle diverse sedi le materie oggetto delle attribuzioni di cui si intende realizzare una complessiva riorganizzazione.

Il relatore MICELE, dopo aver ricordato che nella scorsa legislatura la Commissione aveva approvato un disegno di legge concernente l'istituzione del Ministero delle attività produttive, nel quale erano contenute indicazioni per molti versi analoghe a quelle del decreto legislativo in titolo, si sofferma sulle linee generali della riforma dell'organizzazione del Governo prevista nel medesimo provvedimento sottolineando come dalla riduzione del numero dei Ministeri non potrà che trarne vantaggio l'attività complessiva dell'Esecutivo attraverso la semplificazione dei processi decisionali ed in coerenza

con le funzioni assunte dall'Unione europea e dalle regioni in seguito al trasferimento delle competenze statali.

Si tratta, pertanto di una razionalizzazione, coerente con la legge di delega, sui cui esprime una valutazione positiva. Essa va peraltro considerata congiuntamente ai provvedimenti concernenti l'articolo 95 della Costituzione e la riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Passando ad esaminare la parte del decreto legislativo relativa alla istituzione del Ministero delle attività produttive precisa che esso risulterà dalla fusione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero per le politiche agricole, del Ministero delle comunicazioni e del Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio. Il nuovo Ministero assorbirà le funzioni, le risorse e il personale delle citate strutture e avrà anche l'attribuzione di risorse materiali ed umane corrispondenti ad alcune specifiche funzioni esercitate dal Ministero del tesoro, dal Ministero della sanità e dal Ministero del lavoro. L'attribuzione ad un'unica struttura di competenze organiche riguardanti ogni ordine di attività produttive, con esclusione ovviamente di quelle conferite alle regioni e agli enti locali, viene dal Governo collegata all'esigenza di creare una struttura unitaria in grado di superare la frammentazione della politica industriale in tanti settori e subsettori che non corrispondono più all'assetto del mondo della produzione e degli scambi, aumentando così la capacità dello Stato di elaborare strategie complessive di politica industriale e di sviluppo. Il nuovo Ministero si configura così come una sede strategica di tutela del mercato e di sostegno all'internazionalizzazione, alla promozione, all'ampliamento e all'innovazione delle strutture produttive del Paese. La riconduzione al Ministero delle attività produttive delle competenze in materia di comunicazioni e di politiche agricole si spiega proprio in ragione del fatto che tali materie costituiscono importanti settori produttivi, da affrontare in maniera integrata con quelli di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

A suo avviso appare condivisibile la linea secondo cui il settore delle comunicazioni costituisce l'asse portante di qualsiasi processo evolutivo del sistema produttivo, poiché corrisponde ad infrastrutture di rilievo strategico per lo sviluppo economico; ritiene che l'attribuzione delle competenze in tema di politiche agricole sia coerente con l'assetto attuale dei processi economici che non contrappone più industria e agricoltura, ma vede una compenetrazione sempre più significativa dei due settori. D'altra parte, la riforma non esclude la possibilità di mantenere al settore agricolo un Ministro di cosiddetto «secondo livello» proprio in relazione agli impegni con l'Unione europea, che potrà avere, in questo campo, un ruolo perfino più importante di quello del Ministro delle attività produttive nel caso in cui a quest'ultimo non venga affidata la gestione diretta del settore, ma solo il coordinamento generale.

Il relatore si sofferma quindi, nel dettaglio, sulle materie affidate al nuovo Ministero dal secondo comma dell'articolo 25, nonché sulle aree funzionali definite dall'articolo 26. Osserva che le aree funzionali, in particolare, non corrispondono alle strutture governative attualmente operanti. Molto significative ed apprezzabili appaiono la collocazione

del turismo all'interno dell'area del sistema produttivo e la suddivisione delle competenze statali in materia agricola in due aree funzionali.

Per quanto concerne l'area dello sviluppo del sistema produttivo, precisa che essa riguarda le funzioni relative alle politiche per lo sviluppo dell'industria e dei servizi, compreso il settore del turismo e la cooperazione, cui possono essere collegate le competenze in materia di erogazione di incentivi alle imprese su tutto il territorio nazionale e nelle aree depresse, nonché le funzioni riconducibili al controllo e alla certificazione degli aspetti tecnici delle attività industriali, commerciale e dei servizi, anche con riferimento agli standards di sicurezza e qualità. L'area funzionale riguardante il commercio con l'estero, corrisponde alle competenze attualmente attribuite al Ministero del commercio con l'estero, mentre quella delle comunicazioni coincide, sostanzialmente, con quelle allo stato esercitate dal Ministero delle comunicazioni. Osserva, con riferimento alla materia postale, che il settore è in evoluzione a seguito della direttiva 97/67/CE e del decreto legislativo di recepimento che ha individuato nel Ministero delle comunicazioni l'autorità nazionale di regolamentazione; sarebbe quindi opportuno chiarire la titolarità delle competenze. Le aree funzionali concernenti l'agricoltura e la pesca e la qualità dei prodotti agro-alimentari sono relative alle funzioni attualmente in capo al Ministero delle politiche agricole, anche se non sono indicate quelle esercitate dal Ministero in materia di coordinamento e disciplina delle scorte e dell'approvvigionamento alimentare, di educazione alimentare di carattere non sanitario, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti, di impiego di biotecnologie nel settore agro-alimentare. Sarebbe quindi opportuno inserire una esplicita previsione sulla struttura che dovrà esercitare tali funzioni. Altra materia che non trova collocazione nel Ministero delle attività produttive, né in altro Ministero, è quella relativa alla ricerca e sperimentazione in agricoltura; va segnalato, comunque, che il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato uno schema di decreto legislativo che riguarda la riorganizzazione e la riforma degli enti di ricerca agricola nel quale sarà probabilmente recuperata quella che oggi appare come una omissione.

Il relatore si sofferma quindi su alcuni problemi relativi a specifiche attribuzioni del nuovo Ministero. In particolare, occorrerebbe chiarire l'ambito delle competenze in materia di acque minerali e termali e di editoria, valutando l'opportunità, per quest'ultima, di esplicitare il trasferimento al nuovo Ministero anche delle competenze e delle risorse facenti parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria ed eventualmente al Ministero delle attività culturali.

Valuta positivamente la riconduzione ad un unico centro di responsabilità delle competenze in materia di interventi economici a sostegno delle attività produttive. Tuttavia, dovrebbe essere specificata la distinzione tra gli interventi che abbiano come diretti destinatari le imprese e quelli di sostegno alle attività produttive (per i quali il Ministero è competente nell'ambito di politiche di coesione e nelle aree depresse). Sarebbe auspicabile che le imprese potessero rivolgersi ad un unico interlocutore e che si realizzi un esplicito coordinamento degli ambiti di competenza del Ministero delle attività produttive e di quello dell'eco-

nomia per ciò che concerne le politiche di coesione e gli interventi nel Mezzogiorno e nelle aree depresse. È avvertita anche una esigenza di coordinamento con il Ministero delle infrastrutture sempre con riferimento alle aree depresse.

Occorrerebbe inoltre definire in modo più chiaro le competenze in materia di incentivi alla ricerca industriale non rinunciando all'idea di unificare in un'unica struttura le attribuzioni e prevedere esplicitamente la ripartizione dei compiti con il Ministero del lavoro in materia di sicurezza del lavoro. Quanto agli ordini professionali, fa presente che si realizza un trasferimento delle funzioni di vigilanza dal Ministero della giustizia a quello delle attività produttive (con l'eccezione degli ordini forensi e notarili); ciò appare coerente con l'interpretazione del diritto comunitario e con la tendenza ormai consolidata negli altri paesi dell'Unione europea, nonché funzionale ad una riduzione del sistema degli ordini, che dovrebbe essere limitato alle attività il cui esercizio è caratterizzato dal riferimento a principi e valori costituzionali.

Il relatore osserva infine come nella ripartizione delle funzioni in aree e quindi in dipartimenti si registri un qualche squilibrio, dato che l'intera area dello sviluppo produttivo sarà ricompresa in un solo dipartimento, mentre, ad esempio, le competenze relative alle politiche agricole troverebbero collocazione in due dipartimenti. Sarebbe quindi opportuno determinare una minore rigidità tra aree e dipartimenti. Dopo aver ricordato che le funzioni inerenti ai rapporti con l'ISVAP vengono trasferite al Ministero dell'economia, il relatore illustra le disposizioni concernenti gli uffici territoriali, nonché quelle relative alle due agenzie per le normative e i controlli tecnici e per la proprietà industriale.

Conclude proponendo la formulazione di un avviso favorevole nel quale siano indicate le osservazioni già contenute nella relazione e le altre che dovessero scaturire dal dibattito.

Si apre il dibattito.

Il senatore DE CAROLIS, richiamandosi a recenti dichiarazioni del sottosegretario Bassanini nelle quali veniva precisato che la riforma della organizzazione del Governo è funzionale ad una complessiva riforma della pubblica amministrazione, osserva che l'attuazione del cosiddetto «federalismo amministrativo» deve essere vista più come un auspicio che non come un obiettivo raggiunto e che è avvertita una grave preoccupazione in periferia in ordine al rischio che alle deleghe conferite non corrispondano adeguati finanziamenti.

Teme, pertanto, che possano determinarsi condizioni analoghe a quelle che portarono, dopo i decreti di decentramento degli anni Settanta, ad una situazione di stallo che non consentì il decollo delle competenze regionali, penalizzando la stessa struttura amministrativa delle regioni. Più recentemente si è registrato, inoltre, un rafforzamento delle competenze delle province.

I primi commenti sulla riforma della organizzazione del Governo hanno evidenziato, peraltro, proprio da parte dei rappresentanti delle regioni, significative obiezioni per il ruolo attribuito ai prefetti e alle nuo-

ve agenzie soprattutto in materia di lavoro e di formazione professionale. Perplessità sono state avanzate anche dalle organizzazioni sindacali e da alcuni Ministri.

Ritiene che le competenze attribuite alla agenzia per la protezione civile possano determinare interpretazioni non univoche in rapporto alle competenze del Ministero dell'interno. Le maggiori perplessità sono però riconducibili alle competenze in materia di agricoltura. Ricorda, al riguardo, che nei maggiori paesi europei, il Ministero dell'agricoltura svolge un ruolo primario e non crede che il suo inserimento nell'ambito di quello delle attività produttive rappresenti una riforma che tenga conto delle tendenze europee. Si tratta, a suo avviso, di un problema da approfondire con grande attenzione.

Auspica, infine, che le osservazioni formulate dalle Commissioni siano tenute in considerazione, precisando che i suoi rilievi non determinano l'assunzione di una posizione di contrarietà sul provvedimento nel suo complesso.

Il senatore GAMBINI dichiara di condividere la relazione svolta dal senatore Micele. Si limita, pertanto, ad intervenire esclusivamente sulle competenze in materia di turismo. Dopo aver ricordato che in seguito al referendum abrogativo è stato istituito un Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, osserva che la collocazione di parte delle funzioni attualmente svolte da tale Dipartimento è trasferita all'interno dell'area (e quindi del Dipartimento) dello sviluppo del sistema produttivo del nuovo Ministero.

Ritiene che il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di turismo, secondo quanto prescritto dalla Costituzione, sia stato sostanzialmente attuato e che, anzi, per il turismo si è compiuto uno sforzo di decentramento maggiore di quanto non sia avvenuto per altri settori. Si chiede, però, se non sia il caso di mantenere un'autonomia all'area del turismo all'interno del Ministero delle attività produttive con la istituzione di un apposito Dipartimento in cui siano ricostituite le competenze residue dello Stato. Segnala, infatti, che alcune funzioni, che non sono oggetto di decentramento, non sono indicate tra quelle da ricondurre nell'ambito della prima area funzionale del nuovo Ministero. Tra queste, in particolare, la vigilanza sugli enti pubblici del settore, la promozione del turismo all'estero anche attraverso le relazioni con l'Organizzazione mondiale del turismo, l'agriturismo e la qualità di servizi turistici come la ristorazione.

Osserva, infine, che nel decreto legislativo concernente la riforma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si prevede il trasferimento del Dipartimento del turismo presso il Ministero dell'industria. Ciò appare contraddittorio rispetto al contenuto del decreto in titolo e comporterebbe che, in un breve lasso di tempo, l'assetto amministrativo del settore del turismo sia oggetto di due riforme di carattere complessivo.

Il senatore PAPPALARDO dichiara di condividere pienamente la relazione svolta dal senatore Micele ed esprime apprezzamento per lo schema di decreto legislativo proposto dal Governo. Esso è finalizzato,

a suo avviso, a produrre una razionalizzazione dell'organizzazione dei Ministeri attraverso l'introduzione di criteri di modernità ed organicità. Alcune delle riforme proposte, riguardanti, in particolare, le attività produttive, appaiono non più rinviabili: si riferisce, soprattutto, alla integrazione tra commercio interno e commercio estero e alla riconduzione della politica agricola all'interno della politica concernente l'insieme delle attività produttive. A questo ultimo riguardo, osserva che l'attuale difficile collocazione del settore dell'agro-industria è di per sé indicativa della necessità di giungere ad una unificazione delle strutture. Analogo discorso può essere fatto per il trasferimento del settore assicurativo al Ministero dell'economia.

Si sofferma, successivamente, sulle competenze riguardanti le aree depresse, osservando che occorrerebbe prioritariamente valutare l'utilità degli strumenti che si intendono utilizzare per le politiche di incentivazione e solo in un secondo tempo stabilire la collocazione delle relative attribuzioni. In tal senso, esprime preoccupazione per talune posizioni che farebbero conseguire al passaggio delle competenze dal Ministero del tesoro a quello dell'industria (ora delle attività produttive) la conclusione della esperienza della programmazione negoziata. Auspica un chiarimento su tale punto fondamentale, esprimendo altresì il proprio orientamento favorevole alla piena utilizzazione di strumenti che sono in grado di finalizzare gli investimenti in modo selettivo e mirato.

Considera opportuno, inoltre, favorire l'accentramento delle competenze in materia di incentivi per la ricerca industriale nel Ministero delle attività produttive: ciò consentirà di rendere più agevole la verifica della finalizzazione produttiva e sociale della ricerca, che troppo spesso appare attualmente ancorata a logiche accademiche. Per quanto concerne, infine, gli ordini professionali, osserva che la loro riconduzione al Ministero delle attività produttive avviene per via indiretta e cioè attraverso la soppressione delle competenze del Ministero della giustizia. Non crede che in tal modo si realizzi un grado sufficiente di chiarezza su un tema di importanza fondamentale ed auspica che la riforma sia attuata attraverso norme esplicite.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**357ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (n. 473)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59: seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31ª, 0033ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PELELLA ritiene ampiamente condivisibile l'esigenza, posta nello schema di decreto legislativo in titolo, di procedere ad una riduzione del numero dei ministeri, ed all'accorpamento di una parte di essi in base all'individuazione di grandi aree funzionali omogenee. Una tale riforma, infatti, si giustifica da un lato per la necessità di rendere la macchina amministrativa sempre più adeguata e rispondente alle mutate esigenze della società civile e dei cittadini, nel senso dello snellimento e semplificazione delle procedure e dall'innovazione, e dall'altro per adeguare il profilo dell'amministrazione centrale all'ampio processo di trasferimento di funzioni amministrative alle regioni, venuto a maturazione in questi anni. Non si può non fare riferimento, a questo proposito, alla riforma del collocamento attuata con il decreto legislativo n. 469 del 1997, che, con il decentramento di funzioni amministrative alle regioni, ha delineato un nuovo e più incisivo ruolo di queste ultime nella predisposizione ed attuazione di politiche per lo sviluppo e l'occupazione. Va infine osservato che la riforma delineata con lo schema di decreto legislativo in titolo risponde anche all'esigenza di organizzare l'azione dell'amministrazione centrale in base ad un'esigenza non trascurabile di contenimento della spesa corrente.

Se queste sono in linea generale le condivisibili finalità del provvedimento all'esame, occorre però rilevare che su singoli aspetti le soluzioni prospettate appaiono non del tutto coerenti e alcuni degli accorpamenti previsti sembrano destinati a suscitare problemi più che a risolverli.

La relazione svolta ieri dal Presidente ha già chiarito questo punto e, in effetti, non si può non condividere la perplessità ivi manifestata sul modo in cui lo schema di decreto legislativo in titolo affronta il complesso delle materie che afferiscono alla competenza della Commissione. Infatti, se da un lato si propone una visione riduttiva dei compiti spettanti al Ministero istituito dall'articolo 41 in materia di lavoro, dall'altro l'accorpamento con l'area della sanità sembra destinato a produrre un'aggregazione tale da caricare il nuovo dicastero di compiti troppo ampi ed eterogenei. Sotto questo profilo, la formulazione dell'articolo 42, oltre ad apparire eccessivamente generica, evidenzia la disomogeneità delle aree funzionali di cui si propone l'aggregazione in un unico ministero. Mentre appare certamente opportuna la ricomposizione delle politiche sociali e delle politiche del lavoro, non si riesce a comprendere quale possa essere l'attinenza di tali aree con i compiti e le funzioni rientranti nell'area della sanità.

Desti poi ulteriore perplessità un altro elemento di incoerenza rispetto alla scelta di procedere ad aggregazioni per aree omogenee: è del tutto assente, nello schema all'esame, un recepimento dell'indirizzo normativo, giunto a maturazione negli ultimi anni, inteso a procedere all'assimilazione del lavoro pubblico e privato, dal quale dovrebbe conseguentemente scaturire l'attribuzione della relativa competenza ad un unico centro di imputazione, da individuare nel dicastero competente in materia di lavoro. Sembra invece prevalere l'opposto orientamento di considerare la materia del pubblico impiego di pertinenza della Presidenza del Consiglio.

Un altro punto riguarda il tema della sicurezza del lavoro: è una questione sulla quale la Commissione ha profuso, nel corso della corrente legislatura, un impegno ampio e continuo, ponendo in evidenza la gravità della situazione e sottolineando costantemente l'esigenza di ricondurre la competenza in materia ad un unico centro d'imputazione. Il provvedimento all'esame sembra invece orientato in tutt'altra direzione: in luogo dell'impegno a far maturare nella legislazione la consapevolezza dell'emergere di nuovi diritti che afferiscono ad esigenze non monetizzabili, come la Commissione ha più volte segnalato ed auspicato, sembra invece prevalente l'intento di frammentare e disperdere tra diversi soggetti le competenze in materia di sicurezza e prevenzione - come dimostra, all'articolo 26, la previsione di specifiche competenze in capo all'istituendo Ministero delle attività produttive - e, a tale proposito, può motivatamente sorgere il dubbio che dietro scelte organizzative si celi l'intento di privilegiare strategie rivolte a rendere marginale il grande tema della prevenzione e della sicurezza del lavoro, adducendo esigenze di flessibilità e modernizzazione degli apparati produttivi e del rapporto di lavoro.

Sono inoltre condivisibili le perplessità espresse dal Presidente sulla formulazione dell'articolo 83, relativo all'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale. Occorre in proposito sottolineare l'esigenza di rendere coerenti le proposte contenute nello schema di decreto legislativo all'esame con gli indirizzi espressi nel Patto per lo sviluppo e l'occupazione, dove alla formazione viene attribuito un ruolo strategico nella definizione di politiche attive del lavoro, dal quale deriva di conseguenza la centralità dei compiti di indirizzo e coordinamento spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In conclusione, il senatore Pelella auspica che nelle osservazioni che la Commissione si accinge a formulare e nel parere che verrà espresso dalla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, risulti con chiarezza la condivisione degli obiettivi generali posti dalla riforma, ma anche il disagio e le perplessità per alcune delle soluzioni prospettate, specie per quanto concerne l'aggregazione di aree funzionali non omogenee.

Il senatore MANZI, dopo aver dichiarato di condividere l'impostazione della relazione introduttiva svolta nella seduta di ieri dal Presidente e gran parte delle osservazioni emerse nel corso della discussione, ricorda che il progetto di riordinamento dell'amministrazione centrale, basato sul decentramento alle regioni di molte funzioni amministrative in vari campi e sull'attribuzione allo Stato di compiti prevalentemente di indirizzo e coordinamento, risulta ancora incompleto, specialmente per quanto attiene all'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998.

In tale contesto, la riforma del Governo costituisce un provvedimento fondamentale, ove si realizzino le finalità più volte enunciate di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa. Tuttavia, nello schema di decreto legislativo all'esame non mancano aspetti scarsamente convincenti. In primo luogo, molti degli accorpamenti prospettati non danno luogo ad un effettivo riassetto di competenze ed aree funzionali e sembra invece prevalere una logica di mero assemblaggio. In particolare, per quanto riguarda gli articoli 41 e seguenti, è difficile comprendere come si possa pervenire, in una situazione caratterizzata da una grave e persistente emergenza occupazionale, ad un'integrazione efficace tra le funzioni relative alle politiche del lavoro e le funzioni relative alla sanità, a meno che non si intenda rinunciare ad interventi organici in materia di occupazione, privilegiando misure di carattere puramente assistenziale. Come è stato giustamente rilevato nella relazione introduttiva, le parti del provvedimento in titolo attinenti al trasferimento di funzioni dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad altri Ministeri – in particolare al Ministero delle attività produttive – e, viceversa, all'accorpamento di aree funzionali nell'ambito del nuovo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, appaiono eccessivamente generiche e non idonee ad assicurare una visione unitaria delle politiche del lavoro. Risultano poi scarsamente condivisibili le scelte riguardanti il tema della sicurezza del lavoro, e in particolare l'ipotesi di istituire un'apposita Agenzia; permane una visione fiscale e riduttiva della funzione

ispettiva e risulta incomprensibile la scelta di non ricondurre all'istituendo Ministero le competenze in materia di impiego pubblico.

In conclusione il senatore Manzi – dopo aver dichiarato di condividere la preoccupazione del Presidente in ordine alla necessità di chiarire se ed in quale misura sia possibile procedere alla riforma, ed in particolare agli accorpamenti previsti, anche in mancanza di una modifica dell'articolo 95 della Costituzione – sottolinea l'opportunità di richiamare la Commissione parlamentare chiamata ad esprimere il parere sul provvedimento in titolo ad un'approfondita valutazione delle osservazioni che la Commissione si accinge a formulare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

### 358ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**Schema di decreto legislativo recante riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (n. 473)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore MULAS rileva come la scelta di promuovere un intervento diretto a ridurre il numero dei Ministeri sia di per sé condivisibile, considerato che l'ipertrofia degli apparati burocratici è da sempre causa di sprechi, oltre ad accompagnarsi a diffuse pratiche clientelari.

Ancora una volta, come già si è potuto constatare in altri Paesi europei, le forze della sinistra, una volta assunte responsabilità di governo, nel mettere mano a interventi di modernizzazione si trovano costrette ad applicare soluzioni che tradizionalmente vengono considerate appannaggio della destra.

Purtroppo, però, nel momento in cui si tratta di realizzare in concreto gli interventi di modernizzazione annunciati, i retaggi culturali della sinistra si rivelano un formidabile ostacolo; ciò vale evidentemente in modo più accentuato in una realtà, come quella italiana, nella quale la sinistra ha lungamente subito la fascinazione di ideologie lontane dal patrimonio della democrazia occidentale.

Di ciò si è avuto un evidente riscontro nella discussione finora svoltasi in Commissione sullo schema di decreto legislativo in titolo, discussione che ha evidenziato l'esistenza di un forte disagio nelle file della maggioranza rispetto alla scelta di ridurre drasticamente il numero dei Ministeri.

Va detto tuttavia che, per quanto attiene ai profili di competenza della stessa Commissione lavoro, il provvedimento prefigura soluzioni organizzative non pienamente condivisibili, dal momento che le competenze del Ministero della sanità si sarebbero prestate ad un accorpamento in direzione dei Ministeri delle politiche agricole e dell'ambiente, piuttosto che del Ministero del lavoro. La scelta di far confluire in un unico Dicastero le competenze oggi proprie dei Ministeri del lavoro e della sanità può tuttavia effettivamente trovare giustificazione nel carattere residuale che esse avrebbero una volta che fosse coerentemente portata a conclusione l'annunciata trasformazione in senso federale della Repubblica. Il rischio è tuttavia che si assista soltanto ad una semplificazione di facciata, tale da lasciare sostanzialmente invariata la struttura dei due Ministeri. La stessa formula organizzativa dell'agenzia, alla quale dovrebbe ricorrersi per l'esercizio delle competenze in materia di formazione, desta più di una perplessità, mentre è dubbia la possibilità di assicurare un'efficace azione di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nell'ambito del nuovo assetto organizzativo.

In ogni caso, la trasformazione avviata sul versante dell'organizzazione dei Ministeri è destinata a produrre risultati modesti se non sarà accompagnata da un'evoluzione in senso coerentemente bipolare del sistema dei partiti, in difetto della quale la pubblica amministrazione continuerà a subire inevitabilmente pesanti ingerenze da parte delle forze politiche di maggioranza.

Dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione generale, replica agli intervenuti il relatore SMURAGLIA, rilevando preliminarmente come dal dibattito sia emerso un generale apprezzamento per la valenza complessiva del provvedimento, che si iscrive in una logica di modernizzazione e semplificazione degli apparati pubblici. Nel contempo, sono stati però espressi, anche nell'ambito della maggioranza, accenti di forte preoccupazione, e in qualche modo di contrarietà, rispetto all'ipotesi di dar luogo ad un accorpamento di competenze che possa ridimensionare le attribuzioni attualmente proprie del Ministero del lavoro. Un altro elemento di preoccupazione affiorato in molti interventi ha avuto ad oggetto la possibilità che la riforma possa risultare in parte paralizzata nell'eventualità che non si concluda in tempo utile l'*iter* del disegno di legge costituzionale (atto Camera n. 6136) diretto a modificare l'articolo 95 della Costituzione con la previsione di una diversa articolazione

delle responsabilità ministeriali. Appare al riguardo opportuno valutare già nella presente sede se possano eventualmente individuarsi percorsi alternativi per la riforma dei Ministeri, praticabili anche a Costituzione invariata. Da più parti è stata inoltre sottolineata l'opportunità di superare soluzioni organizzative che mantengano il pubblico impiego nell'ambito di attribuzioni della Presidenza del Consiglio, soluzioni non più giustificate considerato l'ormai avanzato grado di integrazione fra i regimi di lavoro pubblico e privato.

Rilievi critici sono stati inoltre espressi in ordine alla soluzione organizzativa adottata con l'istituenda agenzia per la formazione, che non appare idonea a valorizzare in modo sufficiente attività che rivestono ormai un ruolo strategico per l'occupazione e lo sviluppo. Qualche perplessità è stata inoltre manifestata in relazione all'ipotesi di far confluire le competenze attualmente disimpegnate dagli uffici periferici del Ministero del lavoro su strutture, gli uffici territoriali del Governo, che rappresenterebbero un'evoluzione delle attuali prefetture.

Diffusa e ferma contrarietà si è poi riscontrata in merito alle soluzioni prefigurate in tema di sicurezza del lavoro, soluzioni che si discostano sensibilmente da alcune delle principali conclusioni alle quali si è pervenuti in occasione dell'indagine conoscitiva svolta sulle stesse tematiche dalle Commissioni lavoro della Camera e del Senato.

Al riguardo, va riaffermata in questa sede la necessità di accorpate le attribuzioni inerenti alla tutela della sicurezza sul lavoro in un'unica struttura. Ciò comporterebbe, ove dovesse essere confermata l'ipotesi dell'unificazione dei Ministeri del lavoro e della sanità, la necessità di istituire un dipartimento incaricato di seguire le tematiche prevenzionali. Se invece sarà ripristinata la previsione di due autonome strutture ministeriali, si renderà comunque necessario individuare un meccanismo di raccordo, attraverso l'istituzione di un'apposita agenzia o di un istituto che in ipotesi potrebbe assorbire competenze attualmente facenti capo ad altri organismi, come l'Istituto italiano di medicina sociale, l'ISPESL e l'Istituto superiore di sanità, ferma restando l'esigenza di evitare dannose dispersioni delle professionalità esistenti. Anche su tale questione, è opportuno che la Commissione formuli sin d'ora le sue valutazioni. Infine, va ribadita la contrarietà rispetto al passaggio della competenza relativa alla certificazione dei macchinari ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro all'istituendo Ministero per le attività produttive.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca (n. 474)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1998, n. 485. Esame e rinvio)  
(R139 b00, C11ª, 0023°)

Introduce l'esame il presidente SMURAGLIA, il quale ricorda pre-

liminariamente che con il provvedimento in titolo viene data attuazione alla delega legislativa conferita al Governo dalla legge 31 dicembre 1998, n. 485, per la parte relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca. Se si esclude la parte più strettamente tecnica dello schema di decreto legislativo trasmesso dal Governo, sulla quale non vi sono particolari rilievi da svolgere, occorre invece considerare che la parte di carattere più generale si discosta non poco dai principi e criteri contenuti nella legge di delega. La legge n. 485 si basa infatti sul principio di applicare al lavoro portuale e marittimo il decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando i necessari adeguamenti della disciplina generale in materia di prevenzione e sicurezza alle peculiarità di tali tipologie di lavoro: pertanto, secondo la legge di delega, il sistema sanzionatorio avrebbe dovuto essere conforme a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 626, con competenza dell'autorità portuale ad irrogare le sanzioni amministrative, ferma restando la competenza delle ASL in materia di sanzioni penali e di prescrizioni. Al solo fine di assicurare la coerenza degli interventi e di evitare sovrapposizioni, viene altresì prevista la possibilità di istituire un organismo di mero coordinamento, nell'ambito di quanto già disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997.

Specifiche misure vengono infine previste, nella legge di delega, per quanto riguarda i rischi comuni alle diverse lavorazioni, ed in particolare per l'esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici e a piombo, amianto, rumore ed agenti cancerogeni - tutti elementi che erano rimasti esclusi, per il settore dei trasporti, dal decreto legislativo n. 277 del 1991.

Nell'impostazione dello schema di decreto legislativo in titolo sembra invece prevalere una diversa impostazione, nel senso di prevedere una disciplina speciale e derogatoria della normativa generale disposta dal decreto legislativo n. 626. In primo luogo, manca nello schema trasmesso dal Governo un riferimento ai particolari fattori di rischio, indicati in modo eccessivamente generico e senza un'indicazione specifica sulla eliminazione di alcuni di essi, come l'amianto.

All'articolo 3, poi, la definizione dell'organo di vigilanza non è rispondente alle indicazioni del decreto legislativo n. 626 e della legge di delega: vengono infatti posti sullo stesso piano l'Autorità marittima e gli Uffici di sanità marittima del Ministero della sanità - questi ultimi privi di qualsiasi competenza in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro - senza alcun riferimento alle ASL, titolari di tale competenza.

Il comma 1 dell'articolo 16 prevede la designazione, da parte dei lavoratori, del rappresentante all'igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro: non si comprende il motivo di una tale formulazione della norma, considerato che l'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 626 prevede che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza possa essere designato dalle organizzazioni sindacali, o eletto dai lavoratori.

L'articolo 18 disciplina le visite a bordo delle navi, per la verifica dell'applicazione delle disposizioni di sicurezza, affidando la relativa competenza all'Autorità marittima e alla Commissione territoriale per la

prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, successivamente istituite all'articolo 31. Su tale impostazione non si può che esprimere un parere negativo, sia per le competenze impropriamente attribuite all'Autorità marittima, sia per l'istituzione di nuovi organismi che appaiono del tutto superflui.

Anche all'articolo 23, comma 2, desta forte perplessità la previsione che il medico competente possa avvalersi della collaborazione di medici o di specialisti in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi; si tratta di una deroga ingiustificata a quanto è disposto all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 626, che si limita a prevedere la collaborazione di medici specialisti. Giova ricordare che, nel corso dell'indagine conoscitiva svolta recentemente dalla Commissione su questo tema, da più parti si è raccomandato di evitare innovazioni legislative nel senso di prevedere collaborazioni di medici non specialisti, al fine di evitare forme definite di «subappalto» dell'attività propria del medico competente.

Non è altresì condivisibile la previsione, contenuta all'articolo 25, comma 1, dell'obbligo della segnalazione degli infortuni occorsi a bordo delle navi all'Autorità marittima ed all'istituto assicuratore, dato che anche in questo caso viene esclusa immotivatamente la competenza della ASL. Analogo rilievo deve essere svolto per quanto attiene al comma 1 dell'articolo 26, relativo all'elaborazione delle statistiche sugli infortuni.

All'articolo 27, commi 5 e 6, non è comprensibile per quale ragione le competenze in materia di formazione ed informazione vengano devolute in via esclusiva al Ministro dei trasporti, atteso che esse dovrebbero essere, eventualmente, ripartite tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica istruzione.

L'articolo 28 indica nella già menzionata Commissione territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, l'organo preposto alle attività di vigilanza: in realtà, non vi è alcuna ragione per istituire nuovi organismi. Una tale ipotesi, già presente nel disegno di legge di delega originariamente presentato dal Governo, con l'attribuzione di compiti di vigilanza ad un istituendo osservatorio per il lavoro marittimo e portuale, venne contestata dal Parlamento, con la conseguente soppressione della relativa disposizione, proprio in considerazione della contrarietà all'istituzione di nuovi organismi, in presenza della Commissione consultiva permanente già prevista dal decreto legislativo n. 626 e nell'ambito della quale è istituito un sottocomitato specificamente dedicato al settore dei trasporti. Inutili e pletoriche, nonché in contrasto con le previsioni dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 626 e con i principi di delega, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *m*), della legge n. 485, appaiono inoltre le disposizioni contenute agli articoli 30, 31 e 33 dello schema di decreto legislativo in titolo, che, pertanto, dovrebbero essere soppresse. All'articolo 34 è poi prevista l'istituzione del servizio ispettivo del lavoro marittimo, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione: anche per questo profilo, occorre chiarire che la creazione di un nuovo organismo di carattere ispettivo, che andrebbe a sovrapporsi alle strutture già esistenti, non è in alcun modo giustificabile e appare in contrasto con la legge di delega, che, alla lettera *m*) del

comma 2 dell'articolo 1, assegna all'Autorità portuale il compito di erogare le sanzioni amministrative, demandando alle ASL le competenze in materia di prescrizioni e di sanzioni penali. In tale contesto, anche l'articolo 42, relativo alla disciplina sanzionatoria, appare in contrasto con i principi di delega contenuti nella legge n. 485.

In conclusione, il Presidente osserva che anche la relazione che accompagna il provvedimento in titolo accredita una interpretazione non convincente della legge di delega, in quanto sembra orientata a perseguire un'ipotesi di separatezza della disciplina di tutela della salute dei lavoratori marittimi rispetto alla normativa generale contenuta nel decreto legislativo n. 626 che non appare in alcun modo condivisibile ed è comunque contrastante con i principi della legge di delega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale (n. 475)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1998, n. 485. Esame e rinvio)  
(R139 b00, C11ª, 0024°)

Il presidente SMURAGLIA illustra il provvedimento in titolo, osservando preliminarmente che ad esso possono essere rivolti rilievi analoghi a quelli già formulati sullo schema di decreto legislativo n. 474. In particolare, va rilevata la difformità di alcune parti dello schema di decreto legislativo all'esame rispetto ai principi e ai criteri contenuti nella delega di cui alla legge n. 485 del 1998. All'articolo 3, comma 1, lettera *i*), la definizione dell'Autorità intesa come Autorità portuale o, dove non istituita, come Autorità marittima risulta difforme rispetto alle indicazioni contenute all'articolo 1, comma 2, lettera *m*), della legge di delega. Altrettanto insoddisfacenti risultano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del provvedimento in titolo, che prevede che il documento di sicurezza venga trasmesso soltanto alla sopraccitata Autorità; all'articolo 6, l'attribuzione al Ministro dei trasporti e della navigazione della competenza in materia di formazione e, all'articolo 7, l'assegnazione allo stesso Ministro dei compiti di coordinamento appaiono in contrasto con i principi di delega e con l'impostazione del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Desti ulteriore perplessità l'istituzione, all'articolo 8, del Comitato di sicurezza e igiene del lavoro, considerato che si tratta di un nuovo organismo, non previsto dalla legge di delega. Appare poi insoddisfacente la formulazione dell'articolo 23, nella parte in cui si fa riferimento soltanto all'Autorità per quel che riguarda i compiti relativi al deposito temporaneo di merci pericoloso nelle aree portuali; analoga considerazione deve essere riferita all'articolo 24, sulla movimentazione, la manipolazione ed il deposito di colli contenenti sostanze radioattive.

Agli articoli 39, 41, 47, 51, 52, 60 e 61, i compiti in materia di

prevenzione e sicurezza vengono attribuite univocamente all'Autorità portuale o marittima, con l'esautoramento pressochè totale delle ASL.

Destà infine perplessità la formulazione dell'articolo 61, nel quale, peraltro, deve essere corretto un errore materiale, poiché si fa riferimento al decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e non 754, come risulta nel testo trasmesso.

In conclusione, il Presidente rileva che non vi è fondamento nell'affermazione contenuta nella relazione introduttiva al provvedimento, secondo la quale la vigilanza e il controllo per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene del lavoro continuano a restare in capo alle ASL e alle Autorità portuali e marittime. L'articolato, infatti, è ben lungi dal suffragare tale interpretazione, e, conseguentemente, egli propone di esprimere un parere negativo su tutte le parti del provvedimento in titolo che si allontanano dai principi e criteri direttivi contenuti nella legge n. 485 del 1998.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**260ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
CARELLA*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Mangiacavallo.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE**(256) DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica**(566) CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari**(1329) DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali**(1330) DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche**(1505) DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico**(1789) SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali**(1981) MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico**(1998) CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico**(2044) TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali**(2182) SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici**(2471) LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica**(2992) TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)**Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile 1999.*

Il presidente CARELLA ricorda che nella precedente seduta era stata conclusa la discussione generale e avevano avuto luogo le repliche del relatore e del Governo e che la relatrice, senatrice Bernasconi, aveva preannunciato la presentazione di un nuovo testo che teneva conto degli elementi critici emersi nel corso della discussione generale.

La senatrice BERNASCONI illustra il nuovo testo da lei presentato soffermandosi in primo luogo sul Titolo I, le cui principali novità sono l'estensione dei servizi farmaceutici a tutte le strutture che erogano servizi di assistenza sanitaria, la riformulazione delle commissioni tecnico-scientifiche, la soppressione delle disposizioni relative alla programmazione della spesa farmaceutica e, infine, l'introduzione di una specifica regolamentazione delle malattie rare e dei farmaci orfani.

Per quanto riguarda il Titolo II, la relatrice fa presente che la nuova formulazione da lei proposta, mentre da un lato prende atto delle difficoltà oggettive che incontra l'ipotesi di liberalizzazione dell'esercizio farmaceutico da lei precedentemente formulata, tende tuttavia a mantenere le finalità di garanzia di un servizio farmaceutico più capillare di quanto non avvenga oggi e di eliminazione di una serie di rendite di posizione che hanno determinato critiche per l'attuale ordinamento delle farmacie da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e che danneggiano le concrete possibilità di accesso alla professione da parte dei giovani farmacisti.

Un primo punto saliente del nuovo testo è l'individuazione di un criterio complesso per la programmazione del numero delle farmacie: in luogo infatti dell'attuale parametro puramente demografico viene introdotto un sistema bilanciato tra il parametro demografico, quello topografico - che tiene cioè conto di particolari condizioni territoriali, come nel caso delle zone montuose e delle isole minori, che determinano la discontinuità di molti nuclei abitati con altri centri - e il criterio urbanistico che tiene presenti le esigenze delle zone in via di sviluppo urbano.

Per quanto riguarda in particolare il criterio demografico la relatrice Bernasconi fa presente di aver proposto un rapporto farmacie-abitanti decisamente più basso di quello attuale, in considerazione del fatto che, anche per effetto dell'urbanizzazione degli ultimi decenni, la maggioranza degli oltre 8.000 comuni italiani ha una popolazione poco numerosa.

La relatrice si sofferma quindi sulle nuove modalità previste per l'assegnazione delle sedi, sull'introduzione dell'istituto della farmacia stagionale, sulla disciplina delle farmacie comunali e sulla norma relativa al trasferimento della titolarità della farmacia, nella quale si propone di limitare a soli due anni il periodo entro il quale gli eredi del titolare di un esercizio farmaceutico, sotto la responsabilità di un direttore farmacista, possono continuare la gestione fino all'effettivo trasferimento della farmacia ad un nuovo titolare.

La relatrice si sofferma infine sulla disciplina del fondo di solidarietà, con il quale si intende favorire il mantenimento dell'esercizio farmaceutico anche in zone dove questo risulti diseconomico.

Il presidente CARELLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di giovedì 15 luglio 1999.

**(3914) Disposizioni integrative per l'etichettatura delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno 1999.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente era stata svolta l'illustrazione degli emendamenti.

In sostituzione del relatore Mignone, egli esprime parere contrario all'emendamento 1.1 mentre invita il senatore Valletta a ritirare l'emendamento 1.2, in quanto l'eliminazione del confezionamento in lattina delle bevande, pur auspicabile, travalica certamente i limiti della presente discussione.

Egli esprime poi parere favorevole sull'emendamento 1.3 del senatore Campus, così come modificato dal presentatore, e ritiene pertanto che debbano essere assorbiti gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Il parere è poi contrario sugli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8, mentre è favorevole sull'emendamento Tit.1 che, in assenza dei presentatori, egli fa proprio.

Esprime infine parere favorevole sugli ordini del giorno 1, 2 e 3.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO concorda con i pareri espressi dal relatore e, a nome del Governo, accoglie gli ordini del giorno.

Il senatore TOMASSINI non insiste per la votazione degli ordini del giorno 1, 2 e 3.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

L'emendamento 1.1, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore VALLETTA ritira l'emendamento 1.2.

L'emendamento 1.3, posto ai voti, è accolto.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 1 nel testo modificato.

L'emendamento Tit.1, posto ai voti, è accolto.

La Commissione conferisce quindi il mandato al senatore Mignone a riferire all'Assemblea nei termini emersi nel corso del dibattito.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti in materia di tossicodipendenza da parte delle regioni (n. 477)**

(Parere al Ministro per la solidarietà sociale, ai sensi dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45: favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C12ª, 0014°)

Riferisce alla Commissione la senatrice DANIELE GALDI che esprime una valutazione ampiamente positiva sullo schema di atto di indirizzo e coordinamento in titolo, che appare conforme a quelle finalità di diffusione sul territorio dei programmi di prevenzione e di primo intervento che caratterizzano la legge n. 45 del 1999.

Ella ritiene peraltro che debba essere richiamata l'esigenza di estendere gli interventi previsti ai tossicodipendenti detenuti nelle carceri e alla lotta contro l'alcooldipendenza, con particolare riferimento all'approvazione di specifici progetti in quelle aree del territorio e della società italiana in cui prevalgono stili di vita che possono favorire l'insorgere delle alcooldipendenze.

La relatrice ritiene inoltre necessario segnalare la necessità di promuovere, preventivamente all'attivazione di nuovi interventi, la preparazione e l'aggiornamento degli operatori.

Dà quindi lettura della seguente proposta di parere:

«La Commissione igiene e sanità del Senato, esaminato l'atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per la valutazione e il finanziamento di progetti ai sensi dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45 concernente "Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze" esprime parere favorevole.

Le scelte contenute nel testo presentato sono infatti conformi all'ampia discussione parlamentare che ha portato all'approvazione della legge n. 45, ponendo l'accento sull'esigenza di attivare programmi di prevenzione, di diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento e di servizi di consulenza.

A tale riguardo la Commissione richiama l'esigenza di estendere gli interventi ai tossicodipendenti detenuti nelle carceri e di adottare programmi specifici per la lotta all'alcooldipendenza tenendo in considerazione prioritariamente quei progetti concernenti aree sociali i cui stili di vita richiamano ad una maggiore attenzione preventiva.

Si segnala inoltre l'opportunità per quanto si riferisce ai programmi di formazione e di aggiornamento degli operatori socio-assistenziali e pur condividendo la scelta di dare carattere di priorità ai progetti che costituiscono il completamento di corsi già iniziati, di far precedere

l'apertura di nuovi interventi e servizi da corsi di aggiornamento o di formazione preparatori degli operatori interessati all'iniziativa».

Si apre la discussione generale.

Il senatore MONTELEONE condivide le osservazioni illustrate dalla relatrice e ritiene quindi che, sulla base di tali rilievi critici, possa essere espresso un voto favorevole al parere proposto.

Per quanto riguarda in particolare il riferimento all'estensione dei programmi ai tossicodipendenti detenuti, egli ricorda che la questione della tossicodipendenza fra la popolazione carceraria è uno degli elementi che hanno determinato la sua richiesta di indagine conoscitiva sullo stato della sanità nelle carceri. A tale proposito egli fa presente come l'indagine possa costituire uno strumento utile per interventi legislativi da parte del Parlamento, cui si spera che il Governo dia un fattivo contributo, senza però operare colpi di mano per appropriarsi del frutto di attività svolte in sede parlamentare, come è avvenuto nel caso della formazione continua e si è tentato di fare per quanto riguarda il *doping*.

Il presidente CARELLA fa presente al senatore Monteleone che, come è noto, il Governo ha emanato il decreto legislativo sul riordino della sanità penitenziaria. La legge delega prevede un periodo di sperimentazione di 18 mesi, a conclusione del quale il Governo dovrà emanare un definitivo decreto legislativo, previa acquisizione del parere delle Commissioni competenti. In questo senso l'indagine conoscitiva appare uno strumento particolarmente prezioso per la valutazione del periodo sperimentale e per l'acquisizione di elementi utili sia al Governo per la redazione del futuro decreto legislativo, sia alla Commissione per la sua partecipazione consultiva a tale procedura legislativa.

Il senatore CAMPUS, nel concordare con il parere proposto dalla relatrice, fa presente che al primo comma dell'articolo 1, nell'ambito dei programmi di prevenzione, sarebbe opportuno usare una definizione più puntuale di quella alquanto generica di «educazione alla salute». Ritiene inoltre, per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 1, che vada precisato l'ambito di operatività del divieto di finanziare progetti che prevedono l'acquisizione o la ristrutturazione di immobili in modo da evitare disparità di trattamento tra i soggetti pubblici e gli operatori privati.

Il senatore VALLETTA coglie l'occasione per sollecitare l'esame dei progetti giacenti presso la Commissione esaminatrice della Presidenza del Consiglio, anche per ritardi delle regioni.

Egli sottolinea poi l'opportunità che il Governo fornisca alle regioni chiarimenti circa l'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 45 del 1999 in modo da favorire la copertura degli organici dei SERT.

Il senatore TOMASSINI concorda con il parere espresso dalla relatrice ed esprime un giudizio complessivamente favorevole sull'atto di indirizzo e coordinamento, in particolare per quanto riguarda il rispetto del criterio regionalistico, sempre auspicato da Forza Italia.

Egli auspica poi un significativo adeguamento delle risorse impegnate e l'adozione di efficaci sistemi di controllo sulla loro effettiva utilizzazione.

Il senatore BRUNI si associa all'auspicio testé formulato dal senatore Tomassini, nonché alle osservazioni del senatore Valletta circa la necessità di chiarire le modalità per l'indizione dei concorsi riservati per il personale dei SERT.

Intervenendo in sede di replica la senatrice DANIELE GALDI, nell'accogliere l'osservazione del senatore Campus, fa presente che la questione dei finanziamenti, pur importante, dovrà essere riproposta in una sede più opportuna.

Ritiene invece necessario approfittare di questa occasione per richiedere al Governo un intervento chiarificatore sulla questione dei concorsi riservati. Ella propone pertanto di integrare il parere chiedendo al Governo di chiarire che tali concorsi devono essere banditi su base regionale, con riferimento cioè alle specifiche situazioni in cui vi siano funzioni che sono state esercitate per anni a titolo provvisorio.

La Commissione concorda e conferisce all'unanimità alla senatrice Daniele Galdi mandato a redigere un parere nei termini emersi nel corso del dibattito.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**NUOVO TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL  
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 256, 566,  
1329, 1330, 1505, 1789, 1981, 1998, 2044, 2182, 2471 E  
2992**

**DISCIPLINA DEI MEDICINALI DI USO UMANO E  
DELL'ESERCIZIO FARMACEUTICO**

**TITOLO I.**

**DISPOSIZIONI SULLA SPERIMENTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE,  
LA PRODUZIONE E L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI ME-  
DICINALI DI USO UMANO**

**Art. 1.**

*(Servizi delle regioni e provincie autonome per la farmacovigilanza  
e la farmacoutilizzazione)*

1. Ciascuna regione e provincia autonoma istituisce, all'interno dell'Osservatorio epidemiologico e statistico di cui all'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un Servizio per la farmacovigilanza e la farmacoutilizzazione con i seguenti compiti:

*a)* acquisire i dati relativi al consumo di farmaci e dietoterapici nel territorio di competenza, costituendosi a tal fine come organo territoriale dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali di cui al comma 7 dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

*b)* coordinare le attività dei servizi di cui all'articolo 2, assicurandone la coerenza con gli indirizzi del Ministero della sanità;

*c)* progettare e coordinare le attività di farmacovigilanza, nel rispetto delle disposizioni dell'autorità sanitaria centrale, provvedendo in particolare alla validazione delle segnalazioni delle reazioni avverse e alla loro organizzazione in una base di dati compatibile con gli altri Servizi regionali e con il Centro nazionale di farmacovigilanza presso il Ministero della sanità;

*d)* progettare e sviluppare programmi di informazione diretti ai sanitari e all'utenza secondo valutazioni epidemiologiche, cliniche e tossicologiche, con particolare riferimento alle caratteristiche delle nuove molecole in relazione alla loro attività terapeutica e al rapporto tra costi e benefici;

e) assicurare lo svolgimento di corsi di aggiornamento per il personale sanitario, anche convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, da effettuarsi con la collaborazione delle università, dell'Istituto superiore di sanità, di altri enti di ricerca, di società scientifiche, finalizzati alla conoscenza e al buon uso del farmaco;

f) assicurare i flussi informativi di competenza verso il Ministero della sanità.

2. La struttura organizzativa dei Servizi di cui al comma 1 è stabilita con la legge regionale di programmazione sanitaria, che assicura che la direzione sia affidata ad un esperto in discipline mediche, farmacologiche, epidemiologiche o di programmazione sanitaria.

3. Nelle more dell'emanazione della legge di cui al comma 2, ciascuna regione e provincia autonoma provvede, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina del responsabile regionale per la farmacovigilanza e la farmacoutilizzazione assicurando le necessarie risorse per il primo avvio delle attività di cui al presente articolo, nonché ad impartire le disposizioni necessarie a che, entro i successivi 90 giorni, in ciascuna azienda sanitaria locale e azienda ospedaliera ed in ogni altra struttura erogatrice di servizi di assistenza sanitaria, sia pubblica che privata, sia istituito il servizio farmaceutico e di farmacovigilanza di cui all'articolo 2 e ne sia individuato il coordinatore responsabile.

## Art. 2.

*(Servizi farmaceutici e di farmacovigilanza delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle altre strutture che erogano servizi di assistenza sanitaria)*

1. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite i propri servizi farmaceutici che assumono la denominazione e le funzioni di servizi farmaceutici e di farmacovigilanza, e, tramite appositi gruppi di lavoro con la partecipazione dei medici di medicina generale e dei farmacisti convenzionati provvedono, in particolare, a:

a) attuare programmi d'informazione e di educazione scientifica sui farmaci in relazione al loro corretto uso, con riguardo anche alla prescrizione di farmaci per i quali è scaduta la tutela brevettuale;

b) assicurare al personale sanitario la disponibilità degli strumenti di informazione sui farmaci, quali il Bollettino di informazione sui farmaci e le schede tecniche informative, provvedendo anche all'istituzione di centri di documentazione e di servizi bibliografici;

c) elaborare gli andamenti di consumo e spesa farmaceutica nella pratica territoriale, ivi inclusa quella ospedaliera e di altre strutture sanitarie pubbliche e private, a partire da dati reali di prescrizione;

d) valutare gli andamenti prescrittivi di particolari farmaci: quelli più recentemente immessi in commercio, o con note limitative d'impiego per la prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale, o sot-

toposti a «registro» per la prescrizione, o sospettati di produrre particolari effetti indesiderati;

e) curare, in collaborazione con i medici della medicina territoriale e specialistica, la diffusione e la corretta applicazione delle linee guida diagnostiche-terapeutiche, la messa a punto di nuove linee guida e la revisione di quelle esistenti da portare successivamente a conoscenza del Ministero della sanità e definire, in base agli andamenti prescrittivi, aspetti risultati prioritari e critici;

f) partecipare a studi e controlli sulla sperimentazione clinica dei farmaci nel rispetto delle normative di settore;

g) curare le attività di vigilanza sull'impiego dei farmaci ai fini di accertarne gli effetti indesiderati, compresi i farmaci senza obbligo di ricetta medica, come previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di recepimento della normativa europea (direttiva 93/39/CEE);

h) curare i controlli obbligatori, basati su appositi registri o altri idonei strumenti, necessari ad assicurare che la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni ed alle limitazioni previste;

2. Alle attività di cui al comma 1 sono destinate le risorse finanziarie di cui al comma 14 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alle iniziative di farmacovigilanza e di informazione di competenza delle regioni e delle province autonome.

3. Servizi farmaceutici e di farmacovigilanza con i compiti di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 sono istituiti presso tutte le strutture che erogano servizi di assistenza sanitaria, sia pubbliche diverse da quelle del comma 1 che private, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Questi Servizi provvedono anche al mantenimento ed aggiornamento continuo del registro delle prescrizioni dei medicinali effettuate all'interno della struttura, da sottoporre alla vigilanza della Azienda sanitaria locale competente per territorio.

4. Con decreto del Ministero della sanità da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le caratteristiche e le modalità operative dei Servizi di cui al presente articolo.

### Art. 3.

*(Commissioni tecnico-scientifiche centrali e Centro nazionale per l'informazione sui medicinali)*

1. Il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità si avvale, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di competenza statale nel settore dei medicinali, delle seguenti commissioni permanenti:

a) commissione per la farmacovigilanza e la sperimentazione clinica;

b) commissione per la valutazione dei medicinali.

2. La commissione per la farmacovigilanza e la sperimentazione clinica ha il compito di:

a) fornire parere vincolante in materia di revisioni, rinnovi e revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

b) valutare dati di farmacovigilanza pervenuti al Ministero della sanità o comunque disponibili e formulare proposte per minimizzare i rischi per la salute;

c) partecipare alla elaborazione ed esprimere parere nel caso degli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 1, nonché di quelli di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, della presente legge;

d) fornire parere vincolante nel merito delle esenzioni dei medicinali dagli accertamenti di cui al decreto ministeriale 28 luglio 1997;

e) formulare eventuali proposte ed esprimere parere nel merito delle sperimentazioni di cui all'articolo 11, comma 8, della presente legge;

f) fornire, su richiesta del Ministero della sanità, parere su ogni altra questione attinente la farmacovigilanza e la sperimentazione clinica.

3. La commissione per la valutazione dei medicinali ha il compito di:

a) esprimere parere vincolante sulla qualità, efficacia e sicurezza dei medicinali in esame per l'autorizzazione all'immissione in commercio, provvedendo anche alla valutazione delle etichette e degli stampati;

b) esprimere parere vincolante nel merito delle erogazioni dei medicinali ai sensi degli articoli 9 e 19 della presente legge e del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito in legge con legge 23 dicembre 1996, n. 648.

c) fornire indicazioni sulla classificazione dei medicinali secondo il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, stabilendo criteri per il loro assoggettamento alle varie forme di prescrizione medica, e chiarendo le ipotesi in cui è ammissibile la vendita dei medicinali senza ricetta e i casi in cui possono essere pubblicizzati.

d) fornire, su richiesta del Ministero della sanità, parere su ogni altra questione attinente la competenza della commissione.

4. Ciascuna commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Ministro della sanità e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da dodici esperti, di documentata competenza, di cui sette nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e cinque nominati dal Ministro della sanità. Ciascuna commissione dura in carica tre anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta. Fanno, inoltre, parte della Commissione di cui alla lettera a) due esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Presso il CIPE è istituita la commissione per i prezzi dei medicinali e per il controllo della spesa farmaceutica con il compito di:

a) effettuare la contrattazione dei prezzi dei medicinali autorizzati con procedura europea e con la procedura del mutuo riconoscimento;

b) collaborare agli adempimenti previsti dall'articolo 8 della presente legge.

6. La commissione è nominata con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica ed è presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da dodici esperti, di documentata competenza, di cui sette nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, tre nominati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, e due dal Ministro della sanità. La commissione dura in carica tre anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta. Fanno, inoltre, parte della commissione due esperti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Sono componenti di diritto di ciascuna commissione di cui ai precedenti commi il dirigente del dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità e il direttore dell'Istituto superiore di sanità o un direttore di laboratorio da quest'ultimo designato. Ciascuna commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni, o alle riunioni di specifici gruppi di lavoro, esperti nazionali e stranieri.

8. Gli esperti di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e quelli componenti le commissioni di cui ai precedenti commi non devono avere interessi economici o di altro tipo nel settore farmaceutico che possano influenzare la loro imparzialità. Tutti gli interessi indiretti devono essere indicati in un registro di pubblica consultazione. Essi devono astenersi dal partecipare ad atti che riguardino aziende con le quali sussistano interessi indiretti.

9. Presso il Dipartimento di cui al comma 1 è istituito il Centro nazionale per l'informazione sui medicinali, aperto agli operatori del settore ed al pubblico e collegato con le banche dati straniere, allo scopo di rendere accessibili:

a) i dati trasmessi dai servizi di cui all'articolo 2, tramite le strutture regionali di cui all'articolo 1;

b) i dati sui medicinali in possesso del Ministero della sanità che non siano confidenziali;

c) i dati sulle sperimentazioni cliniche;

d) i dati relativi ai brevetti sui medicinali e la loro durata;

e) ogni altra informazione ritenuta utile.

10. Presso il Ministero della sanità, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, è istituito il segretariato tecnico-scientifico delle commissioni di cui al comma 1 con il compito di svolgere le funzioni istruttorie tecnico-scientifiche e di curare l'elaborazione informatica dei dati e degli atti connessi alle attività istituzionali. Il segretariato tecnico-scientifico è coordinato da un dirigente appositamente designato ed è costituito da:

a) trenta unità di pertinente ed adeguata qualifica funzionale, scelte tra il personale del Ministero della sanità o di altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, collocate in posizione di comando; a tali

unità è corrisposta, in aggiunta al trattamento economico già goduto, una specifica indennità;

b) dieci esperti, anche di nazionalità non italiana, di elevata qualificazione nelle materie di specifica competenza delle commissioni di cui al comma 1. Tale personale viene assunto con contratto a termine, di durata biennale rinnovabile.

11. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito il segretariato tecnico-scientifico della commissione di cui al comma 5 con il compito di svolgere le funzioni istruttorie tecnico-scientifiche e di curare l'elaborazione informatica dei dati e degli atti connessi alle attività istituzionali. Il segretariato tecnico-scientifico è coordinato da un dirigente appositamente designato ed è costituito da:

a) trenta unità di pertinente ed adeguata qualifica funzionale, scelte tra il personale del Ministero della sanità o di altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, collocate in posizione di comando; a tali unità è corrisposta, in aggiunta al trattamento economico già goduto, una specifica indennità;

b) dieci esperti, anche di nazionalità non italiana, di elevata qualificazione nelle materie di specifica competenza della commissione di cui al comma 5. Tale personale viene assunto con contratto a termine, di durata biennale rinnovabile.

12. Gli incarichi ai componenti dei segretariati di cui ai commi 10 e 11 sono conferiti con decreto del Ministro della sanità o del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali vengono determinati, altresì, l'indennità di cui alla lettera a) dei commi 10 e 11, ed il compenso previsto dal contratto a termine di cui alla lettera b) dei medesimi commi. Con le stesse modalità viene determinato il compenso attribuito ai componenti delle commissioni di cui al comma 1, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed all'indennità di missione spettanti ai medesimi soggetti.

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dagli adempimenti previsti dal presente comma, valutati in lire 2500 milioni per l'anno 1999 e in lire 3500 milioni per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali.

13. Per assicurare l'espletamento delle nuove funzioni previste dalla presente legge, le unità di personale di cui al comma 17 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono acquisite, previo superamento di una prova di idoneità, alla dotazione organica permanente del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza. Agli oneri, valutati in lire 2500 milioni ogni anno, si provvede mediante utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanità in ambito farmaceutico.

14. Nulla è mutato per quanto riguarda la commissione di cui al primo periodo del comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

## Art. 4.

*(Modifiche di scarsa rilevanza delle autorizzazioni all'immissione in commercio)*

1. È soggetto alla procedura semplificata di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, il rilascio da parte del Ministero della sanità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle tipologie di medicinali individuate con decreto del Ministro della sanità sulla base di orientamenti comunitari.

## Art. 5.

*(Consulenza normativa e scientifica per le aziende farmaceutiche)*

1. Con decreto del Ministro della sanità sono definite le fattispecie e le relative modalità attraverso le quali le aziende del settore farmaceutico possono accedere a servizi di consulenza normativa del Ministero della sanità e degli organi scientifici consultivi del Ministero e le relative tariffe applicabili ai servizi resi.

2. Le consulenze rese ai sensi del comma 1 non costituiscono pregiudizio per future decisioni del Ministro della sanità relative a procedure regolatorie.

## Art. 6.

*(Revisione periodica dell'efficacia dei medicinali)*

1. La procedura per la revisione sistematica dell'efficacia dei principi attivi autorizzati da più di dieci anni e dei relativi medicinali viene definita entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanità.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce anche le modalità per l'eventuale continuazione dei programmi di revisione in corso che sono sospesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimodulati.

3. Qualora dalla revisione emerga la necessità di disporre di ulteriori dati per il completamento della revisione della documentazione relativa all'efficacia del medicinale, il Ministero della sanità provvede a chiedere all'azienda titolare della registrazione di fornire, entro tempi determinati, ulteriori dati necessari per dimostrare l'efficacia del medicinale, lasciando in commercio la specialità medicinale fino al completamento della revisione. Qualora l'azienda non manifesti, entro 30 giorni dalla richiesta ministeriale, l'intento di sostenere la conferma della specialità soggetta a revisione, la revisione si interrompe e l'autorizzazione decade automaticamente e irreversibilmente dopo tre anni dalla data della citata richiesta. Qualora, invece, l'azienda si impegni entro il termine

temporale indicato ad effettuare gli ulteriori studi richiesti, la revisione viene sospesa fino alla scadenza del termine indicato per il completamento degli studi in questione.

4. Nulla è mutato per quanto concerne i poteri e i doveri del Ministero della sanità in materia di sospensione e revoca dei medicinali in caso di necessità di tutela dei pazienti.

#### Art. 7.

*(Vigilanza sull'attività del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità)*

1. Il Ministro della sanità vigila sul rispetto delle procedure e dei tempi massimi, pari a 210 giorni per il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali e a 90 giorni per il rilascio dell'autorizzazione alle officine di produzione di competenza del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, ed assume i necessari provvedimenti in caso di ritardi ingiustificati. La vigilanza si estende anche al rispetto dei tempi previsti in 45 giorni per la restituzione alle aziende delle domande non conformi o incomplete e che non possono essere, pertanto, validate dal Ministero.

2. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento un'apposita relazione annuale sull'attività autorizzativa del Dipartimento.

#### Art. 8.

*(Prezzi dei medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale)*

1. Sono soggetti alla contrattazione secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 41, della legge 27 dicembre 1996, n. 449, i prezzi dei medicinali autorizzati alla immissione in commercio secondo la procedura centralizzata di cui al Regolamento CEE 2309/93 del 22 luglio 1993, di quelli autorizzati secondo la procedura del riconoscimento reciproco di cui alla direttiva 93/39/CEE e di quelli individuati periodicamente sulla base di particolari motivi sanitari con decreto del Ministro della sanità, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

2. I medicinali diversi da quelli di cui al comma 1 sono assoggettati alla disciplina del prezzo medio europeo di cui all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificata dall'articolo 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448

3. L'adeguamento al prezzo medio europeo, qualora superiore al prezzo in vigore, può avvenire in un periodo più breve di quello di cui al comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed anche in una unica soluzione, per i medicinali emoderivati ed altri medicinali di particolare rilevanza terapeutica e non altrimenti sostituibili, individuati con decreto del Ministro della sanità.

4. A decorrere dalla data indicata nella deliberazione del CIPE da assumersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge relativa ai criteri di calcolo, i prezzi dei medicinali di uso esclusivamente ospedaliero o specialistico rientranti nelle classificazioni di fornitura previste dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e diversi da quelli di cui al comma 1, non possono essere superiori alle medie dei prezzi a ricavo industria ponderate in funzione dei consumi di medicinali in tutti i Paesi dell'Unione europea per i quali siano disponibili i dati di commercializzazione dei prodotti. Qualora non si disponga di dati ufficiali, si utilizzano le autocertificazioni responsabilmente prodotte dalle aziende interessate relativamente ai fatturati europei ospedalieri e specialistici, ai quantitativi di principio attivo relativi e ai prezzi a ricavo industria praticati. Il presente comma non si applica ai medicinali che non siano in commercio in almeno quattro Paesi, due dei quali con regime di prezzi amministrati o equivalenti. In quest'ultima fattispecie si applica il meccanismo della contrattazione di cui al comma 1 per la definizione dei prezzi massimi ai quali i medicinali possono essere ceduti.

5. La verifica del calcolo del prezzo medio europeo avviene ogni due anni a cura del CIPE. Qualora si determini uno scostamento del più o meno 5% non si procede ad alcuna correzione del differenziale precedentemente individuato. Variazioni di maggiore ampiezza modificheranno il differenziale già calcolato tenendo conto, nella rideterminazione del prezzo, della fase temporale nella quale si è verificato lo scostamento.

6. Alla scadenza del secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione per i prezzi dei medicinali di cui al comma 5 dell'articolo 3 provvede ad una verifica a campione dello stato di attuazione e del funzionamento del sistema dei prezzi di cui al presente articolo, con specifico riferimento ai prezzi effettivamente praticati dalle aziende negli Stati europei per i medicinali oggetto del campione prescelto, e trasmettono, anche in modo congiunto, al Ministro della sanità, per l'ulteriore inoltro al Parlamento, una relazione recante i risultati delle analisi svolte e le eventuali proposte di modifica.

7. Il CIPE fissa e stabilisce le procedure relative al regime di sorveglianza applicabile ai prezzi dei medicinali, compresi i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ed emana la conseguente disciplina. Qualora il Ministero del bilancio e della programmazione economica, incaricato della sorveglianza, durante l'azione di monitoraggio sistematico dei singoli prezzi, svolta secondo i criteri e la procedura stabiliti dal CIPE, riscontri casi di non corretta applicazione dei criteri relativi al prezzo medio europeo, ne dà immediata comunicazione al Ministero della sanità. Il Ministro della sanità dispone, con proprio decreto, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il trasferimento dei farmaci di cui al primo periodo del presente comma nella classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

8. La disciplina recata dal presente articolo si applica ai medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i farmaci per uso ospedaliero.

Art. 9.

*(Modalità di cessione dei medicinali a carico  
del Servizio sanitario nazionale)*

1. La Commissione per la valutazione dei medicinali provvede, con poteri deliberanti, a identificare le categorie terapeuticamente omogenee di medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

2. Non sono ammissibili alla erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale le categorie di medicinali che:

- a) non sono soggette a prescrizione medica;
- b) sono destinate al trattamento di patologie identificate come di breve durata e lieve entità;
- c) sono indicate per patologie rilevanti, ma non offrono un beneficio clinico sostanziale.

3. Non sono parimenti ammissibili all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale i medicinali che sono commercializzati a prezzi maggiori di quello medio europeo, se trattasi di fattispecie prevista dal comma 2 dell'articolo 8, o a prezzo contrattato, se trattasi di fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 8. Analogamente sono esclusi dalla rimborsabilità i medicinali di cui all'articolo 8, comma 1, per i quali non si sia conclusa la contrattazione.

4. Non sono classificabili all'interno di una categoria terapeutica omogenea quei medicinali che, pur appartenendo alla stessa classe farmacologica, sono caratterizzati da efficacia o tollerabilità significativamente minore.

5. Qualora specifici medicinali o gruppi di medicinali siano utilizzabili per indicazioni terapeutiche diverse, la commissione per la valutazione dei medicinali stabilisce le indicazioni per le quali sono ammessi alla erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale. In tale eventualità è fatto obbligo alle aziende sanitarie locali provvedere al controllo, tramite il monitoraggio delle prescrizioni, del rispetto della osservanza delle citate limitazioni da parte dei medici prescrittori.

6. I medicinali di cui all'articolo 8, comma 4, sono ceduti alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale con uno sconto non inferiore al 15% del prezzo. Resta fermo lo sconto non inferiore al 50% per i medicinali per i quali è prevista anche la vendita al pubblico.

7. I medicinali contenuti nella fascia per uso ospedaliero ma che, sulla base di una prescrizione del medico ospedaliero o di centri specialistici pubblici e sotto il controllo periodico dello stesso medico ospedaliero, vengono usati a domicilio possono essere acquistati dal paziente presso la farmacia dell'ospedale o del centro specialistico.

## Art. 10.

*(Confezioni ottimali e ticket sulla ricetta)*

1. I medicinali erogati a carico del Servizio sanitario nazionale devono essere in commercio in confezioni in grado di assicurare l'ottimale soddisfacimento delle esigenze terapeutiche, in numero di dosi sufficienti a coprire un ciclo di terapia. Per farmaci da somministrare per lunghi periodi, devono essere poste in commercio due confezioni, di cui una «*starter*» per saggiare la risposta iniziale del paziente, ed una confezione da destinarsi all'impiego per periodi prefissati, sufficientemente protratti in rapporto alla patologia da trattare. Per farmaci che si devono somministrare per lunghi periodi, o per tutta la vita, le confezioni devono contenere le dosi necessarie per non più di un mese di terapia. Altri criteri relativi alle confezioni ottimali possono essere adottati con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione per la valutazione dei medicinali.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, devono presentare domanda diretta a ottenere modifiche delle confezioni autorizzate o nuove confezioni conformi ai criteri di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, le imprese interessate devono inviare al Ministero della sanità, per ogni medicinale che risulta in commercio in una confezione già conforme ai predetti criteri, sintetica comunicazione dimostrativa di tale conformità. I prezzi delle nuove confezioni debbono essere proporzionalmente allineati a quelli delle confezioni da sostituire.

3. Le domande e le comunicazioni, presentate ai sensi dei commi 1 e 2, sono sottoposte alle valutazioni della Commissione per la valutazione dei medicinali. In caso di mancata pronuncia ministeriale entro i successivi 120 giorni, le domande si intendono accolte e i prodotti oggetto delle comunicazioni di cui al secondo periodo del comma 2 si intendono conformi ai criteri dell'allegato di cui al comma 1.

4. Il Ministero della sanità pubblica nella Gazzetta Ufficiale il numero di codice delle confezioni conformi ai criteri di cui al comma 1, anche in base al disposto del comma 3.

5. Le confezioni di cui al comma 4 possono essere immesse in commercio e dispensate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, alle condizioni previste dai provvedimenti ministeriali di classificazione, a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 4. A partire dalla stessa data, le confezioni diverse da quelle di cui al comma 4 non sono più poste a carico del Servizio sanitario nazionale.

6. Per le modifiche di confezioni e per le nuove confezioni richieste in base alle disposizioni del presente articolo, le imprese interessate non sono tenute al pagamento delle tariffe previste dal decreto del Ministero della sanità in data 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del marzo 1991, e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 11.

*(Sperimentazioni cliniche e tossicologiche)*

1. Le Regioni e le Province autonome vigilano sulle modalità di istituzione e di funzionamento dei Comitati etici. Sono a carico delle imprese farmaceutiche interessate alla sperimentazione del medicinale le spese che la struttura sanitaria deve affrontare per effetto della sperimentazione, nonché le spese per l'idonea copertura assicurativa dei pazienti e dei volontari sani che prendono parte allo studio clinico. Le modalità di attribuzione di eventuali compensi al personale sanitario che partecipa all'attività di sperimentazione sono disciplinate con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'onere conseguente è comunque a carico delle imprese farmaceutiche. I volontari sani che prendono parte alla sperimentazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e alla compensazione dei mancati guadagni.

2. Per esigenze di particolare rilevanza scientifica, medica e sociale, il Ministro della sanità può promuovere sperimentazioni cliniche o altri studi su medicinali. Con apposito provvedimento, sentita l'impresa farmaceutica eventualmente interessata, il Ministro della sanità disciplina le modalità che devono essere osservate ai fini della sperimentazione. Per le finalità di cui al presente articolo, la tariffa prevista dall'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è elevata da lire 3 milioni a lire 6 milioni. All'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «nonché per le attività di sperimentazione clinica sui medicinali promosse dal Ministero della sanità».

3. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, la parola «eseguiti» è sostituita dalla seguente: «consentiti», e le parole «non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi», sono sostituite dalle seguenti: «non esistano metodi alternativi riconosciuti idonei che non implichino».

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, indica con proprio decreto l'elenco di tutti i tipi di sperimentazione sugli animali che possano essere sostituiti con metodi di sperimentazione alternativi validi, nonché l'elenco dettagliato dei relativi metodi alternativi già esistenti e convalidati, aggiornandolo ogni sei mesi».

## Art. 12.

*(Farmacovigilanza, farmacoutilizzazione, informazione pubblica e formazione)*

1. A partire dalla data del provvedimento del Presidente della Giunta regionale o della provincia autonoma con il quale viene ufficialmente dichiarato operante il Servizio regionale per la farmacovigilanza e

la farmacoutilizzazione, i direttori sanitari delle Aziende sanitarie locali (ASL), delle strutture ospedaliere private, delle aziende ospedaliere anche universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) trasmettono le segnalazioni ricevute, ai sensi delle vigenti disposizioni, al competente Servizio regionale per la validazione e l'ulteriore inoltro al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono definite le linee generali alle quali il Ministero, le regioni e le provincie autonome e le aziende sanitarie locali ispirano gli studi di farmacovigilanza e di farmacoeconomia nonché le altre iniziative di competenza in materia di informazione pubblica sui medicinali e di formazione dei medici e di altri operatori sanitari nei settori della farmacovigilanza, farmacoeconomia e farmacoutilizzazione.

3. Il Ministero della sanità adotta all'inizio di ogni anno:

a) il piano nazionale di verifica della sicurezza dei medicinali in commercio da attuarsi da parte delle aziende sanitarie locali e dei presidi multinazionali di prevenzione. I risultati derivanti dall'attuazione del piano fanno parte della relazione al Parlamento di cui all'articolo 2, lettera g) del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

b) il programma nazionale per l'elaborazione di linee-guida diagnostico-terapeutiche in particolari settori. Il programma definisce le priorità identificate per l'anno, i soggetti responsabili delle attività e le modalità per la validazione dei protocolli diagnostici e terapeutici elaborati e per la verifica e l'ulteriore modulazione a livello territoriale dei protocolli stessi.

4. Il Ministero della sanità provvede alla prima elaborazione ed all'aggiornamento semestrale del Formulario Nazionale Italiano destinato ad uso dei medici per la prescrizione dei medicinali.

5. Le attività di cui ai commi 2, 3 e 4 sono finanziate, parzialmente o totalmente, con le risorse di cui al comma 14 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché con le somme rivenienti dalle tariffe applicate dal Ministero della sanità annualmente per il mantenimento delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali.

#### Art. 13.

##### *(Ricerca biomedica)*

1. Al fine di promuovere gli investimenti nella ricerca effettuati dalle imprese per sviluppare la competitività e il progresso scientifico e tecnologico, sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, produttori di beni e servizi che svolgono le attività di ricerca definite all'articolo 2.

2. Ai fini della presente legge il Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro della sanità e della ricerca definisce, con proprio decreto, le attività che si considerano attività di ricerca nel campo biomedico, purchè funzionali alla produzione di beni e servizi a carattere innovativo o richiedenti tecnologie innovative, rientranti nelle attività proprie dell'impresa. Con il medesimo atto il Ministro ne definisce le relative spese:

Tutte le spese indicate nel decreto ministeriale sono ammissibili a condizione che non siano state sostenute a fronte di attività di ricerca commissionate da terzi.

#### Art. 14.

##### *(Credito d'imposta)*

1. Ai soggetti previsti dall'articolo 13, comma 1, è concesso un credito di imposta sulle spese di cui all'articolo 13, comma 3, riguardanti le attività di ricerca definite nell'articolo 13, comma 2, sostenute nel relativo periodo di imposta pari al 5 per cento per le grandi imprese e per le imprese aventi come scopo sociale prevalente la prestazione di servizi di ricerca, nonché al 20 per cento per le medie imprese e al 30 per cento per le piccole imprese. Per piccole e medie imprese si intendono quelle con un numero di dipendenti inferiori a cinquecento e con un fatturato annuo inferiore a trentotto milioni di ECU.

2. Limitatamente all'importo corrispondente all'incremento rispetto alla media delle spese di ricerca sostenute nei tre periodi di imposta precedenti, le percentuali previste dal comma 1 sono elevate al 10 per cento per le grandi imprese e per le imprese aventi come scopo sociale prevalente le prestazioni di servizi di ricerca, al 30 per cento per le medie imprese e al 40 per cento per le piccole imprese. L'agevolazione non è concessa nel primo periodo di imposta di applicazione della presente legge, nel secondo periodo è concessa sull'importo corrispondente all'incremento rispetto alla media delle spese sostenute nei due periodi precedenti.

3. Le percentuali indicate ai commi 1 e 2 sono maggiorate del 20 per cento relativamente alle attività di ricerca effettuate nelle aree depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le percentuali indicate ai commi 1, 2 e 3 sono maggiorate del 10 per cento relativamente alle attività di ricerca effettuate nei Parchi scientifici e tecnologici riconosciuti con apposito provvedimento dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Le spese di ricerca devono essere iscritte in apposita voce di bilancio seguendo la classificazione di cui all'articolo 3. Per le imprese soggette a certificazione di bilancio di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

6. Le spese di ricerca devono essere certificate da società iscritte nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del suddetto decreto. Per le imprese non soggette a certificazioni di bilancio le spese di ricerca devono essere autocertificate dal rappresentante legale della società, nonché dal responsabile della ricerca qualora non sia lo stesso rappresentante legale e gli siano stati conferiti specifici poteri in materia, e dal presidente del collegio sindacale ovvero, ove questo non sia contemplato, da un revisore dei conti iscritto nell'apposito albo professionale.

7. Il decreto di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale le spese di ricerca sono state sostenute e non spetta nel caso in cui la dichiarazione dei redditi non sia stata presentata.

8. Il credito di imposta si applica con riferimento ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a partire dal periodo di imposta di applicazione della presente legge. L'eventuale eccedenza del credito di imposta determinatasi annualmente può essere riportata sui versamenti dei successivi periodi di imposta entro il limite massimo di quattro.

#### Art. 15.

##### *(Oneri deducibili)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*l-bis*). Le erogazioni liberali in denaro destinate ad attività di ricerca scientifica, per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito dichiarato, a favore di università, istituti di istruzione universitaria e consorzi di cui all'articolo 91-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, introdotto dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, nonché a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, che perseguono esclusivamente o prevalentemente finalità di ricerca scientifica».

2. Il comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«2. Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 oppure, esclusivamente o prevalentemente, finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi di cui all'articolo 30 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito di impresa dichiarato;

b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente o prevalentemente

mente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito di impresa dichiarato;

c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria o dei consorzi di cui all'articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, introdotto dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito di impresa dichiarato».

#### Art. 16.

##### *(Malattie rare)*

1. Il Ministero della sanità promuove la partecipazione di qualificate istituzioni scientifiche italiane alla rete europea di informazioni sulle malattie rare e le forme di collaborazione transfrontaliera; incoraggia e sostiene studi, ricerche e l'elaborazione di raccomandazioni al fine di migliorare, nel campo delle malattie rare, la diagnosi precoce, l'identificazione, l'intervento e la prevenzione nonché il monitoraggio e sistemi di allarme tempestivo.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono riconosciute prioritarie nell'ambito dell'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con una riserva annua pari a 10 miliardi di lire per anno.

3. Le percentuali indicate ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 sono maggiorate del 30 per cento relativamente alle attività di ricerca effettuate nel campo delle malattie rare o comunque delle terapie che motivano scarsamente gli investimenti privati; le percentuali sono maggiorate di un ulteriore 10 per cento relativamente alle attività di ricerca effettuate nei Parchi scientifici e tecnologici riconosciuti con apposito provvedimento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

#### Art. 17.

##### *(Convenzioni tra università, aziende farmaceutiche e centri di ricerca)*

1. Nell'ambito della propria autonomia le università, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono attraverso propri regolamenti a disciplinare la stipula di specifiche convenzioni con le industrie farmaceutiche presenti sul territorio nazionale ed i centri di ricerca pubblici o privati, al fine di contribuire alla ricerca biomedica, preclinica e clinica su specifici progetti inerenti la ricerca di molecole di grande interesse scientifico e sociale, o relative a malattie orfane.

2. Nell'ambito dei programmi di ricerca integrati tra università, industria, centri di ricerca pubblici e privati di cui al comma 1, i ricercatori possono essere assunti attraverso la stipula di contratti

di formazione a termine, borse di studio e di ricerca da parte dell'industria.

3. I ricercatori universitari e dei centri di ricerca pubblici possono essere comandati presso i centri di ricerca o i laboratori di ricerca dell'industria privata nell'ambito di progetti integrati di ricerca.

4. I ricercatori dell'industria o dei centri di ricerca privata possono, altresì, far parte dei gruppi di ricerca universitaria o dei centri di ricerca pubblici, nell'ambito dei progetti integrati di ricerca fra industria, università e centri di ricerca pubblica.

5. I risultati ottenuti nell'ambito delle attività di cui al comma 1, possono essere oggetto di brevettazione, qualora ne sussistano i requisiti tecnici a norma delle disposizioni vigenti, secondo modalità ed impegni definiti nell'ambito delle suddette convenzioni.

6. Anche in deroga agli articoli 23 e 24 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modifiche, e dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 («Statuto degli impiegati civili dello Stato»), la determinazione dell'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca tecnologica svolta all'interno delle università, sia essa svolta nell'ambito dell'ordinaria attività accademica o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca di consulenza e convenzioni di cui all'articolo 66 della legge n. 382 del 1980 o di cui al comma 1 del presente articolo, è rimessa all'autonomia universitaria. Le Università provvedono a questo fine a disciplinare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti fra le Università ed i propri dipendenti secondo le determinazioni dei propri organi, nel rispetto del principio secondo cui, se la titolarità del diritto è attribuita all'Università, ai ricercatori deve essere garantita una congrua partecipazione ai proventi del suo sfruttamento, se la titolarità è attribuita ai ricercatori, la congrua partecipazione di cui sopra deve essere attribuita all'Università.

#### Art. 18.

##### *(Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze è tenuto, su richiesta del Ministro della sanità, a produrre:

- farmaci orfani;
- antidoti e *kit* antidotali;
- altri medicinali per i quali si registri una carenza di disponibilità sul mercato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare può acquisire la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali e l'autorizzazione alla produzione degli stessi nel rispetto delle norme di cui al decreto

legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Con decreto del Ministro della sanità e della difesa sono definite le modalità per l'erogazione allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare dei corrispettivi finanziari dovuti dal Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 19.

*(Norme transitorie)*

1. Fino al momento della operatività delle commissioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, continua, in via sostitutiva, il funzionamento della Commissione Unica del Farmaco, in relazione ai compiti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.

Art. 20.

*(Testo Unico)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico con numerazione dei commi nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della presente legge, le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, al decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito in legge dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, al decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito in legge dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, al decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, al decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, e alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le rilevanti misure di carattere amministrativo adottate in attuazione delle norme citate.

2. Il Testo Unico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio, che trasmette il testo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è deliberato dal Consiglio dei ministri ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'industria e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

## Art. 21.

*(Sanzioni)*

1. Al direttore generale di un'azienda sanitaria locale o di un'azienda ospedaliera che non dimostri l'ottemperanza, da parte dell'azienda, delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, non può essere riconosciuto più del 33 per cento della quota del compenso legata al conseguimento dei risultati.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, alle violazioni degli obblighi di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.

## Art. 22.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 68 e il comma 5 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. A far data da 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 10 e 11 dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

## TITOLO II

## DISPOSIZIONI SULL'ESERCIZIO FARMACEUTICO

## Art. 23.

*(Esercizio farmaceutico)*

1. La farmacia è struttura sanitaria integrata nel Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di medicinali e di ogni altra prestazione di competenza o affidatale dal Servizio sanitario nazionale, connessa alla salute del cittadino.

2. La dispensazione al pubblico, anche nell'ambito dell'assistenza domiciliare, dei medicinali comunque classificati, è riservata, in via esclusiva, alle farmacie pubbliche e private, tutte convenzionate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

3. Negli Istituti di ricovero e case di cura private ed in tutte le altre strutture pubbliche e private, ove vengono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione

degli stessi è affidata a servizi autonomi di farmacia interna operanti sotto la responsabilità di personale farmacista.

4. È riconosciuto ad ogni cittadino il diritto di libera scelta della farmacia, anche per le prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale.

#### Art. 24.

##### *(Titolarietà della farmacia e proprietà dell'azienda)*

1. La titolarità della farmacia e la posizione di socio di società titolare di farmacia, è riservata al farmacista. Il farmacista può essere titolare di una sola farmacia e in alternativa partecipare ad una sola società titolare di farmacia ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

2. Qualunque azione, comunque posta in essere, di scissione della titolarità dalla proprietà della connessa azienda commerciale, ovvero che sottragga al titolare della farmacia il controllo effettivo e sostanziale dell'azienda, comporta la decadenza dall'autorizzazione, previa diffida da parte autorità sanitaria localmente competente.

#### Art. 25.

##### *(Programmazione territoriale delle farmacie)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ogni due anni, devono sottoporre a revisione il piano di programmazione territoriale delle farmacie stabilendo il numero delle farmacie spettanti ad ogni comune in base alla ultima rilevazione della popolazione del comune pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica. Il piano di programmazione territoriale delle farmacie, articolato per singolo comune, deve essere pubblicato entro il mese successivo all'approvazione nel Bollettino Ufficiale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano fissano i criteri di definizione ed i termini di durata del procedimento di revisione del piano di programmazione territoriale delle farmacie e del procedimento di assegnazione delle farmacie, individuando i relativi responsabili dei procedimenti.

2. L'inosservanza dei termini di cui al presente articolo, comporta la personale responsabilità civile, amministrativa e disciplinare del responsabile del procedimento al quale sia imputabile il ritardo.

#### Art. 26.

##### *(Criterio demografico: rapporto tra farmacie e abitanti)*

1. L'autorizzazione ad aprire una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorità comunale competente per territorio. Il

numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 2.500 abitanti. La distanza tra le farmacie non può essere inferiore a 300 metri ed è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia degli ingressi delle farmacie. La popolazione eccedente, rispetto al suddetto parametro, è computata ai fini dell'apertura di una nuova farmacia qualora sia pari ad almeno i due terzi del parametro stesso. Nei comuni con popolazione inferiore a 2500 abitanti può essere istituita una farmacia.

2. Chi intenda trasferire una farmacia in altri locali nell'ambito del Comune deve farne domanda all'autorità comunale. L'autorizzazione al trasferimento sarà concessa previa verifica che i nuovi locali siano situati a una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 300 metri ed in modo da soddisfare le esigenze dell'assistenza farmaceutica della popolazione. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia degli ingressi delle farmacie. Si applica la disciplina del silenzio-assenso contenuta nell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e nel relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992 n. 300 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 407.

#### Art. 27.

*(Criterio topografico: Apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, quando le esigenze dell'assistenza farmaceutica lo richiedano, in relazione a particolari condizioni topografiche e di viabilità, in sede di revisione del piano di programmazione territoriale delle farmacie, su proposta del Comune competente e sentito l'Ordine provinciale dei farmacisti, possono istituire farmacie, nei nuclei o centri abitati con popolazione superiore a 1.000 abitanti e che abbiano carattere di discontinuità con gli altri centri abitati della zona, in deroga al rapporto tra farmacie e abitanti. Nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti tale deroga trova attuazione una sola volta. Le farmacie così istituite sono considerate in soprannumero e assegnate in base alla graduatoria regionale di cui all'articolo 29.

2. Le farmacie di cui al comma 1 devono essere poste a una distanza di almeno 1.000 metri dalle altre farmacie esistenti, anche se di altro comune. Il provvedimento istitutivo deve indicare la località nella quale deve essere ubicata la farmacia. Il trasferimento in altri locali, nel rispetto della procedura di cui al comma 2 dell'articolo 26, può avvenire soltanto nell'ambito della suddetta località.

3. Il numero di abitanti del nucleo o centro abitato, in cui è ubicata la farmacia istituita in base al comma 1, non viene computato ai fini di cui all'articolo 26, comma 1.

## Art. 28.

*(Criterio urbanistico: Apertura di farmacie in condizioni particolari)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in sede di revisione del piano di programmazione territoriale delle farmacie, possono istituire farmacie, su proposta del Comune competente e sentito l'Ordine provinciale dei farmacisti, in deroga al rapporto tra farmacie e abitanti stabilito dall'articolo 4, nelle zone del Comune con almeno 2.000 abitanti in cui il servizio farmaceutico sia carente e non risponda alle effettive esigenze della popolazione. Il provvedimento di istituzione della farmacia deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di istituzione della farmacia, i titolari delle farmacie del comune, possono presentare domanda di trasferimento. Ove le domande siano più di una la selezione è fatta in base a criteri stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Nella ipotesi in cui non siano presentate domande, le farmacie istituite sono considerate in soprannumero e sono assegnate in base alla graduatoria regionale di cui all'articolo 29.

2. Le farmacie di cui al comma 1 devono essere situate ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 300 metri, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia degli ingressi delle farmacie ed in modo da soddisfare le esigenze dell'assistenza farmaceutica della popolazione.

3. Il provvedimento istitutivo deve indicare la zona nella quale deve essere ubicata la farmacia. Il trasferimento in altri locali, nel rispetto della procedura di cui al comma 2 dell'articolo 26, può avvenire soltanto nell'ambito della circoscrizione territoriale individuata dal Comune.

## Art. 29.

*(Graduatoria per il conferimento della titolarità delle farmacie)*

1. Il conferimento della titolarità delle farmacie, che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati, avviene sulla base di una graduatoria regionale.

2. Alla graduatoria possono accedere i cittadini italiani o di un altro Stato membro della Unione Europea, iscritti all'Albo professionale dei farmacisti in Italia, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

3. È consentito accedere anche a più graduatorie contemporaneamente.

4. La graduatoria deve essere formata ogni tre anni e vi si accede, previa domanda, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni terzo anno solare successivo a quello di formazione della graduatoria precedente, dopo aver superato una prova atti-

tudinale da svolgersi esclusivamente con sistemi informatizzati su materie dei gruppi disciplinari Chimico Farmaceutico, Tecnico Legislativo, Farmacologico.

5. I criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità ed i termini di svolgimento della selezione sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla emanazione del decreto, per la formulazione delle graduatorie regionali si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni.

6. La commissione esaminatrice, nominata dalla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano, è composta da un dirigente della regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano con funzioni di presidente, da un farmacista designato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e da un professore universitario ordinario di una delle materie oggetto della prova attitudinale. Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione o della provincia autonoma.

7. Al conferimento della titolarità delle farmacie eventualmente disponibili si provvede almeno ogni tre mesi.

8. Il farmacista che abbia accettato la farmacia assegnatagli viene escluso dalla graduatoria della regione nella quale si trova la farmacia.

9. Il farmacista che abbia ceduto la sua farmacia viene escluso da tutte le graduatorie per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del provvedimento di riconoscimento del trasferimento di titolarità.

10. La graduatoria è utilizzabile fino alla pubblicazione della successiva.

11. Qualora la graduatoria si esaurisca prima del termine dei tre anni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno provvedere, entro sessanta giorni dall'esaurimento della graduatoria, alla formazione di una nuova graduatoria, dando idonea pubblicità del termine di presentazione delle domande, con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da inviare alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani. La graduatoria così formata rimane in vigore fino allo scadere del triennio di validità della graduatoria esaurita.

12. In caso di inosservanza dei termini previsti dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 5, primo periodo viene nominato un Commissario ad acta secondo le procedure del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

#### Art. 30.

##### *(Gestione provvisoria)*

1. In caso di sospensione temporanea di un esercizio farmaceutico già funzionante, questo viene affidato in gestione provvisoria in base alla graduatoria regionale di cui all'articolo 7.

2. Il farmacista al quale viene affidata la gestione provvisoria non è escluso dalla graduatoria.

3. Il gestore provvisorio non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 110 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265.

4. In tutti i casi di interruzione di un esercizio farmaceutico già funzionante per rinuncia o decadenza del titolare, nonché per le farmacie di nuova istituzione, non può farsi luogo a gestione provvisoria della farmacia, che viene assegnata in base alla graduatoria regionale di cui all'articolo 29.

### Art. 31.

#### *(Farmacia stagionale)*

1. Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo nonché nelle località climatiche, balneari, termali o sciistiche, ove per effetto della fluttuazione stagionale della popolazione ricorrono le condizioni per la temporanea istituzione di farmacie in applicazione di uno dei criteri di cui ai precedenti articoli 26, 27 e 28, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su richiesta del comune competente, possono istituire farmacie stagionali aperte per uno o più periodi nell'anno. Il provvedimento di autorizzazione riporta il periodo o i periodi dell'anno nei quali è autorizzata l'apertura della farmacia stagionale e la località nella quale deve essere ubicata.

2. La gestione della farmacia stagionale viene assegnata in base alla graduatoria regionale di cui all'articolo 7 e non comporta esclusione dalla medesima graduatoria.

3. Qualora non si pervenga ad assegnazione la farmacia stagionale viene assunta in gestione dal titolare della farmacia più vicina, fino al rinnovo della graduatoria regionale, con preposizione di un direttore.

4. La farmacia stagionale non può essere situata ad una distanza dagli altri esercizi, anche se ubicati in comuni diversi, inferiore a quella prevista come minima dal criterio applicato per la sua istituzione; tale distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia degli ingressi delle farmacie. Il trasferimento della farmacia stagionale in altri locali è consentito solo nell'ambito della località indicata nel provvedimento di istituzione.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni ad aprire farmacie succursali e dispensari stagionali si intendono revocate. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in sostituzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, provvederanno entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge ad istituire farmacie stagionali.

## Art. 32.

*(Dispensari)*

1. I dispensari istituiti in assenza di sede farmaceutica prima della entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono definitivamente soppressi ovvero, saranno trasformati in farmacia da assegnarsi in base alla graduatoria regionale prevista dall'articolo 29, ove ricorrano le condizioni per la istituzione di un farmacia secondo i criteri di cui ai precedenti articoli 26, 27 e 28.

## Art. 33.

*(Titolarità e gestione della farmacia)*

1. L'articolo 8 della legge 8 novembre 1991 n. 362 è sostituito dal seguente:

## «Art. 8.

*(Gestione societaria)*

1. Copia dell'atto costitutivo delle società di cui all'articolo 7 deve essere inviata dal legale rappresentante della società alla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, all'assessorato alla sanità della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, all'Ordine provinciale dei farmacisti e alla Azienda unità sanitaria locale competenti per territorio entro sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'autorizzazione alla gestione della farmacia.

2. Ogni variazione dell'atto costitutivo deve essere inviata dal legale rappresentate della società alle autorità ed enti di cui al comma precedente, entro sessanta giorni dalla data dell'atto di variazione.

3. Gli Ordini professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo deontologico la violazione delle disposizioni relative alla gestione societaria di farmacie di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge».

## Art. 34.

*(Incompatibilità)*

1. La titolarità di una farmacia e la partecipazione alle società di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro dipendente pubblico e privato, nonché con la posizione di titolare o gestore provvisorio di altra farmacia, anche stagionale, di informatore scientifico dell'industria farmaceutica, di direttore di officina di produzione di medicinali, cosmetici o presidi medico-chirurgici e di responsabile di magazzino o di deposito di medicinali.

2. Nei casi di incompatibilità l'autorità sanitaria locale competente al riconoscimento alla titolarità previa diffida, a far cessare, entro il termine di sessanta giorni, la situazione di incompatibilità, dichiara la decadenza dalla titolarità della farmacia.

Art. 35.

*(Farmacie comunali)*

1. La titolarità delle farmacie di nuova istituzione, istituite in base al rapporto farmacie/abitanti di cui all'articolo 26, può essere assunta per la metà dal comune.

2. Entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del piano di programmazione territoriale delle farmacie di cui all'articolo 25 il comune è tenuto, a pena di decadenza dal diritto di prelazione, a comunicare la deliberazione relativa all'esercizio del diritto di prelazione alla Regione o alle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Esercitata la prelazione, il comune è tenuto, a pena di decadenza, ad attivare la farmacia entro un anno dalla data della comunicazione di cui al comma 2.

4. La decadenza di cui ai commi 2 e 3 viene dichiarata, previa diffida, dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alla assegnazione della farmacia sulla base della graduatoria regionale di cui all'articolo 29.

5. La facoltà del comune di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia è sospesa per un periodo di dieci anni qualora il comune abbia ceduto la titolarità di una o più farmacie.

6. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite esclusivamente nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) a mezzo di azienda speciale;

c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;

d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune, socio di maggioranza, e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.

Art. 36.

*(Trasferimento della titolarità della farmacia)*

1. Ai fini del trasferimento della titolarità dell'esercizio farmaceutico e della cessione delle quote di società di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è necessario che siano decorsi tre anni dal conseguimento della titolarità o dall'acquisizione delle quote e che il farmacista acquirente sia in possesso della idoneità

conseguita per superamento della prova attitudinale di cui al comma 4 dell'articolo 29.

2. In caso di morte del titolare dell'esercizio farmaceutico gli eredi possono continuare la gestione della farmacia, sotto la responsabilità di un direttore farmacista, per un periodo di due anni dall'apertura della successione entro il quale la titolarità dell'esercizio deve essere effettivamente trasferita a favore di soggetto in possesso di idoneità.

3. Il termine di cui al comma 2, si applica anche nel caso di morte del titolare di partecipazione societaria di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

4. La titolarità di una farmacia, l'idoneità conseguita in un precedente concorso a sedi farmaceutiche e quella già conseguita ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 892 sono equiparate alla idoneità di cui al comma 1.

#### Art. 37.

##### *(Fondo di solidarietà)*

1. È istituito presso la Federazione Ordini Farmacisti Italiani, che ne assume la gestione, un Fondo di solidarietà.

2. Il Fondo di solidarietà, entro il 30 settembre di ciascun anno, eroga, su domanda dell'interessato, debitamente documentata, che deve pervenire entro il 31 marzo di ciascun anno alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani, un contributo annuo a favore delle farmacie, ubicate in comuni, centri abitati o frazioni con carattere di discontinuità rispetto ad altri centri abitati della zona e con popolazione non superiore a 1.000 abitanti, che dichiarino un fatturato IVA inferiore a lire 400.000.000 (indicizzato annualmente in base all'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo). Il Sindaco del comune in cui è ubicata la farmacia rilascia attestazione relativa alla popolazione residente nel comune, frazione o centro abitato nonché alla sussistenza della situazione di discontinuità.

3. Da parte della Federazione Ordini dei farmacisti italiani è esclusa ogni valutazione nel merito della attestazione del Sindaco per la parte relativa alla discontinuità

4. Il Fondo è finanziato:

a) da un contributo, a carico di tutte le farmacie, pubbliche o private, determinato in misura pari allo 0,2% del fatturato di ciascuna farmacia relativo al Servizio sanitario nazionale e versato da ciascuna Azienda USL competente, tramite trattenute sulle spettanze mensili dovute a ogni farmacia, direttamente al Fondo di solidarietà;

b) dal conguaglio dovuto da ogni farmacia, pubblica o privata, riscosso, tramite ruoli esattoriali, dalla Federazione Ordini Farmacisti Italiani, nella misura dello 0,2% dell'imponibile IVA con detrazione di quanto già versato ai sensi della lettera a) relativamente allo stesso anno solare.

5. La determinazione del conguaglio di cui alla lettera b) avverrà sulla base di una comunicazione che l'interessato deve far pervenire alla stessa Federazione, entro il 31 marzo di ogni anno, relativa all'importo della trattenuta complessiva, di cui alla lettera a), relativa all'anno precedente e all'imponibile IVA riferito allo stesso periodo.

6. Il contributo a carico del Fondo di solidarietà, che è esente da ogni imposizione o tassazione e che non potrà avere un importo massimo eccedente 25.000.000 di lire (indicizzato annualmente in base all'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo), è determinato in misura tale da consentire alla farmacia, tenuto conto del suo reddito imponibile di impresa, congruo ai parametri e/o agli studi di settore emanati dal Ministero delle finanze relativi all'esercizio di competenza, di conseguire un importo complessivo pari a lire 50.000.000.

7. Le farmacie che, nell'anno precedente, abbiano beneficiato del contributo erogato dal Fondo di solidarietà sono esentate, per l'anno successivo, dal versamento di quanto previsto al comma 4.

#### Art. 38.

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. In deroga a quanto stabilito dalla presente legge, alla formazione della prima graduatoria relativa ad ogni regione sono ammessi a partecipare esclusivamente i farmacisti non titolari ed i farmacisti rurali sussidiati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 2, della presente legge.

2. I concorsi a sedi farmaceutiche, già banditi e per i quali non sia stata già completata la prova d'esame alla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocati e le farmacie vengono assegnate utilizzando le graduatorie di cui all'articolo 29 della presente legge.

#### Art. 39.

##### *(Abrogazione di norme)*

1. Sono abrogati gli articoli 104, 116, 117, 118, 120, 129 comma 1, del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, nonché l'articolo 1, commi 3, 4 e 5 e l'articolo 9 della legge 8 marzo 1968 n. 221 e successive modificazioni, l'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, l'articolo 12, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 12, gli articoli 13, 15 e 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni, l'articolo 1, comma 2, l'articolo 2, lettere b) e c) e l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971 n. 1275, la legge 22 dicembre 1984 n. 892, la legge 16 marzo 1990 n. 48, gli articoli 4, 5 e 7, commi 9, 10 e 11 della legge 8 novembre 1991 n. 362.

2. È inoltre abrogata ogni altra disposizione di legge o di regolamento incompatibile con la presente legge.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**328ª Seduta***Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE REFERENTE****(3833) Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 20 maggio scorso.

Il presidente GIOVANELLI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore CAPALDI fa presente innanzitutto come i numerosi rinvii disposti per l'esame del provvedimento fossero dovuti a non pochi, oggettivi elementi di difficoltà. In particolare, sono emerse alcune delicate questioni con riferimento al comma 9 dell'articolo 2, relativo al completamento del piano di risanamento dell'area di Bagnoli; senonché, il sopralluogo effettuato sul posto da una delegazione della Commissione ha reso possibile prendere contezza dell'estrema delicatezza dell'attività di risanamento, che deve sicuramente proseguire, specie per quanto concerne la rimozione delle scorie di amianto, operazione ancora tutta da effettuare. A tal riguardo si è anche presa in considerazione l'eventualità di proporre uno stralcio, in modo da separare l'*iter* della disposizione concernente Bagnoli dal resto del provvedimento: in ogni caso, è di fondamentale importanza procedere rapidamente e recuperare il tempo perduto.

Per ciò che riguarda poi la questione della posidonia oceanica, è stato possibile pervenire ad un chiarimento: a tal riguardo, presenterà un

apposito emendamento volto a favorire una maggior conoscenza della problematica. Anche per ciò che concerne le agenzie regionali per l'ambiente il relatore fa presente che sta predisponendo un'apposita proposta emendativa finalizzata all'obiettivo di incentivare le regioni a realizzare tali agenzie sulla base di un criterio incentrato su quanto è stato fatto, piuttosto che sui ritardi registrati.

Venendo al problema della copertura dei posti vacanti nell'organico del Ministero dell'ambiente, va dato atto al ministro Ronchi di aver dato la propria disponibilità a modificare le norme di copertura per ciò che concerne le assunzioni temporanee, i comandi ed i distacchi. Sul punto sono state effettuate alcune utili audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, ed è emerso come la normativa vigente, rispetto ai concorsi, dia la preferenza ai passaggi di ruolo interni. Non v'è dubbio peraltro che sia necessario coprire – anche in linea con quanto verrà stabilito nel documento di programmazione economico finanziaria – i posti vacanti in organico; al riguardo, pertanto, il relatore preannuncia che presenterà un emendamento volto a fissare tempi certi per i concorsi, eventualmente anche in deroga a quanto stabilito dalla legge n. 344 del 1997.

Tornando alla delicatissima questione del completamento del piano di risanamento di Bagnoli, l'ipotesi dello stralcio potrebbe essere presa in considerazione se una tale soluzione consentisse di procedere rapidamente – eventualmente in sede deliberante – alla conclusione dell'esame delle altre disposizioni inserite nel provvedimento in titolo. Ad ogni modo, anche sulla base di un positivo confronto con i rappresentanti del Ministero del tesoro, il relatore fa presente che sta predisponendo un apposito emendamento volto, innanzitutto, a sciogliere una volta per tutte il nodo rappresentato dall'individuazione delle strutture da smantellare, stabilendo che all'attuazione del progetto di completamento si procede mediante un accordo di programma-quadro, con la partecipazione anche della provincia, del comune di Napoli e dell'IRI. Inoltre, per favorire la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle attività connesse, con tale proposta emendativa si proporrà che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, alla società Bagnoli S.p.A. subentri il comune di Napoli direttamente, o tramite società partecipate o altra società direttamente o indirettamente controllata dal Ministero del tesoro. In tal modo sono state recepite le sollecitazioni provenienti soprattutto dai parlamentari campani, a cominciare dal senatore Florino, nella considerazione che occorre procedere rapidamente ed in un quadro di chiarezza, vista l'estrema importanza dell'area di Bagnoli per la città di Napoli.

Il ministro RONCHI replica agli intervenuti lamentando il sensibile ritardo registrato nell'*iter* del provvedimento: alla sua celere approvazione è collegata la possibilità di attingere per il 1999 a 161 miliardi di lire, per i quali il rischio di perenzione diventa elevatissimo con l'inizio della sessione di bilancio. Il Governo è pienamente disposto a valutare con apertura gli apporti migliorativi che dovessero pervenire in sede di proposte emendative, dichiarando ad esempio

che l'attività di ricerca sulla posidonia oceanica è suscettibile delle integrazioni ipotizzate dal relatore.

La riorganizzazione interna del Ministero dell'ambiente dimostra poi l'insufficienza delle dotazioni d'organico, anche alla luce dell'incremento di funzioni verificatosi negli ultimi anni; d'accordo con il direttore generale competente, il Ministro accede alle ipotesi avanzate in sede di concertazione sindacale e riprese dal relatore, eliminando i contratti dalla copertura d'organico, mentre per i comandi c'è una diversa configurazione giuridica. Superata così l'obiezione sindacale che lamentava l'utilizzo di fondi per contratti – non imputabile comunque al Ministero, che non ha accumulato alcuna inadempienza nell'attuazione di una procedura (quella dell'articolo 6 della legge n. 344 del 1997) particolarmente defaticante prima di effettuare i concorsi – resta il fatto che la mobilità non riesce ad attirare risorse umane competenti in materie tecniche, mentre il documento di programmazione economica e finanziaria inibisce l'indizione di concorsi ministeriali.

Tra le soluzioni prefigurabili sul comma 9 dell'articolo 2 (di cui alcuni più drasticamente paiono orientati a richiedere lo stralcio), potrebbe essere ricompresa sia l'ipotesi di una maggiore certezza programmatica (nei termini illustrati dal relatore, con l'indicazione di priorità per l'amianto, la messa in sicurezza e la colmata a mare e con finanziamenti collegati agli stati di avanzamento), sia quella di ricondurre le bonifiche di interesse nazionale – decise con legge speciale per Bagnoli, Sesto San Giovanni e Cornigliano – alle procedure delle bonifiche ordinarie. Auspica che i rappresentanti dei Gruppi acconsentano ad un incontro per valutare la possibilità di esprimere un consenso al trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge, anche alla luce delle disponibilità espresse dal Governo.

Il presidente GIOVANELLI propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 18 di mercoledì 7 luglio 1999; richiede poi ai Gruppi se vi siano margini per convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sulla base della richiesta del Ministro.

Il senatore RIZZI dichiara che il gruppo Forza Italia è disponibile ad intervenire all'incontro richiesto dal Governo, senza che ciò possa costituire impegno ad accedere all'ipotesi di trasferimento di sede.

Il senatore FLORINO esprime apprezzamento per l'ipotesi emendativa avanzata dal relatore sull'articolo 2 comma 9 (del quale quindi non è necessario ipotizzare stralci), mentre si dichiara contrario ad ogni ripartizione dei relativi fondi su un ambito di bonifiche più ampio.

Il senatore CARCARINO richiama il Ministro ad un operato politico di governo conseguente alle affermazioni rilasciate in sede di replica: se si ritiene necessario estendere gli interventi anche alle bonifiche di siti inquinati nel nord d'Italia, occorre indicare risorse aggiuntive.

Il senatore VELTRI esprime consenso alla convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato ed opposizione all'ipotesi di stralci del provvedimento.

Il presidente GIOVANELLI annuncia che nella giornata di giovedì 8 luglio 1999 sarà convocato l'Ufficio di Presidenza integrato per valutare le richieste del Governo in termini di celere programmazione dei lavori del disegno di legge in titolo.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il termine per gli emendamenti resta fissato per le ore 18 di mercoledì 7 luglio 1999.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**50ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TOMASSINI

*Intervengono il dottor Gianni Giorgi, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Parma e il dottor Giampaolo Braga, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI DELLA SEDUTA**  
(R033 004, C34ª, 0005°)

Il Presidente informa che per l'odierna seduta, nel corso della quale avranno luogo le audizioni del dottor Gianni Giorgi e del dottor Giampaolo Braga per l'acquisizione di elementi conoscitivi relativi al settore di indagine sullo stato di attuazione della Carta dei servizi e degli altri strumenti di tutela sanitaria, sono state disposte, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

**Audizione del dottor Gianni Giorgi, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Parma e del dottor Giampaolo Braga, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, nell'ambito del settore d'indagine sullo stato di attuazione della Carta dei servizi e degli altri strumenti di tutela sanitaria.**  
(R010 000, C34ª, 0001°)

Il presidente TOMASSINI, rivolte espressioni di saluto al dottor Giorgi e al dottor Braga, li invita a dar corso alle esposizioni concernenti lo stato di attuazione della Carta dei servizi e degli altri strumenti di tutela sanitaria nelle aziende ospedaliere da loro dirette.

Il dottor Giorgi, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Parma, sottolinea in primo luogo come l'ospedale di Parma si sia proposto

l'obiettivo, al di là di un formale adempimento delle disposizioni di legge, di utilizzare la Carta dei servizi come effettivo strumento di informazione ai cittadini sui servizi erogati e di miglioramento della qualità dei servizi stessi. Al riguardo, una corretta interpretazione del concetto di qualità dei servizi deve comprendere sia l'esigenza di sicurezza, in particolare connessa ai problemi derivanti dalla obsolescenza delle strutture, sia l'appropriatezza delle indicazioni e delle prestazioni terapeutiche, sia un migliore rapporto con i cittadini utenti.

Nell'azienda ospedaliera di Parma, che ha carattere misto Università-Servizio sanitario nazionale, è in fase di avanzata elaborazione la nuova edizione della Carta dei servizi che dovrà raccordarsi ad una realtà organizzativa già attualmente articolata in tredici dipartimenti realizzati sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto con l'università, pur non essendo ancora stato perfezionato il relativo protocollo di attuazione né essendo stato nominato il direttore di dipartimento.

Il dottor Giorgi si sofferma poi su alcuni aspetti operativi concernenti l'attuazione della Carta dei servizi, quali i rapporti di collaborazione instaurati con le associazioni del volontariato e l'attività svolta dagli uffici di qualità e di relazione con il pubblico istituiti presso l'azienda ospedaliera. Sottolinea inoltre come negli ultimi anni sia stato realizzato un contenimento del numero dei ricoveri - diminuiti del 6 per cento nel 1997 e del 4 per cento nel 1998 con riferimento all'anno precedente - ed un corrispettivo incremento dell'attività ambulatoriale. È inoltre in fase di predisposizione una dettagliata guida dei servizi erogati, mentre si presta particolare attenzione a stabilire un collegamento organico con l'attività dei distretti e con i medici di base, tenendo conto che circa l'80 per cento dell'utenza dell'ospedale proviene dalla stessa provincia di Parma.

Prende quindi la parola il dottor Braga direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, anch'essa a carattere misto, il quale concorda con il dottor Giorgi circa l'opportunità di utilizzare la Carta dei servizi come stimolo concreto per operare un recupero in positivo del rapporto tra struttura ospedaliera ed utenza. Questo obiettivo comporta da un lato la necessità di far conoscere all'utente le prestazioni erogate ed i relativi *standards* - e a tale scopo l'azienda ospedaliera di Padova ha predisposto specifiche carte per singole patologie o problematiche - e dall'altro lato quella di migliorare il flusso delle comunicazioni all'interno dell'azienda al fine di coinvolgere tutti gli operatori negli obiettivi di miglioramento della qualità.

Dopo essersi soffermato su alcune specifiche realizzazioni connesse alla Carta dei servizi, con particolare riferimento all'apertura di cinque case di accoglienza per i parenti dei malati, e di altre iniziative di imminente perfezionamento, quali l'apertura di un *hospice* per malati terminali e la predisposizione di una Carta dei servizi specificamente dedicata ai pazienti trapiantati, il dottor Braga sottolinea l'esigenza di compiere investimenti massicci per ristrutturare o riconvertire le grandi strutture ospedaliere, di apportare incisive modifiche organizzative volte a abbattere le liste di attesa e ad elevare il livello di *comfort* alberghiero, nonché di utilizzare incentivi di carattere economico per realizzare una

maggior compartecipazione del personale medico e di comparto agli obiettivi perseguiti dall'azienda. A questo riguardo fa presente come il contratto aziendale siglato per 1998 abbia introdotto rilevanti criteri di diversificazione nella corresponsione degli incentivi al personale, volti ad incrementare la produttività e la qualità dei servizi erogati.

Infine il dottor Braga illustra brevemente i rapporti di collaborazione esistenti con le associazioni del volontariato e, in tema di appropriatezza delle prestazioni evidenzia come il numero dei ricoveri sia diminuito, tra il 1995 e il 1998, da 90 mila a 60 mila.

A nome dell'intera Commissione il presidente TOMASSINI ringrazia il dottor Giorgi e il dottor Braga per l'illustrazione svolta e dichiara aperto il dibattito.

Il senatore CAMERINI pone quesiti riguardanti i criteri e le metodologie di valutazione dell'appropriatezza delle indicazioni e delle prestazioni terapeutiche; i rapporti tra le aziende ospedaliere e le ASL volti ad assicurare un'adeguata continuità assistenziale, con particolare riferimento a patologie complesse; la costituzione e il funzionamento dei dipartimenti misti; e il funzionamento dei comitati consultivi misti aziendali. Il senatore Camerini chiede inoltre, con specifico riferimento con l'esperienza dell'azienda ospedaliera di Padova, ulteriori elementi circa gli incentivi non di carattere economico diretti ad incrementare la partecipazione degli operatori e la gestione delle case di accoglienza per i parenti dei malati.

La senatrice BERNASCONI pone quesiti concernenti il funzionamento dei dipartimenti misti, con specifico riferimento alla autonomia gestionale e budgetaria, nonché i criteri adottati per la loro individuazione. Chiede inoltre agli auditi una valutazione circa l'opportunità di istituire un nuovo tipo di ospedale misto - sul modello che quello che la regione Lazio sta realizzando con l'università di Tor Vergata - in grado di superare le difficoltà che tradizionalmente segnano le esperienze di collaborazione tra settore ospedaliero e settore universitario.

Dopo che il senatore BRUNI ha chiesto ulteriori chiarimenti sulle modalità di realizzazione sulla struttura di *hospice* di Padova, il senatore DE ANNA sottolinea come, per quanto concerne l'attuazione della Carta dei servizi, il Veneto e l'Emilia Romagna possano essere considerate le regioni *leader* mentre in altre realtà, soprattutto nel centro-sud del Paese, in cui tale strumento ha avuto un'applicazione esclusivamente cartacea. Il senatore De Anna, auspicando che la Carta dei servizi possa effettivamente contribuire a migliorare la comunicazione con gli utenti e la qualità dei servizi erogati dalle strutture sanitarie, chiede agli auditi un giudizio sul sistema attualmente vigente in Italia in ordine ai rapporti tra ospedale ed università, sistema che si articola da un lato nei policlinici universitari a gestione diretta e dall'altro nelle aziende ospedaliere miste gestite sulla base di una convenzione tra regione e università.

Il senatore SARACCO chiede ulteriori elementi di informazione per quanto concerne le strutture di accoglienza per i parenti e i rapporti tra le cure domiciliari, i servizi di *day hospital* ed il ricovero ospedaliero.

Da ultimo il presidente TOMASSINI, rilevato come dalle relazione svolte dal dottor Braga e dal dottor Giorgi emerge un quadro senz'altro positivo circa i risultati finora conseguiti nella attuazione della Carta dei servizi nelle strutture ospedaliere da loro dirette, osserva che nel caso degli ospedali di Padova e di Parma sembra essersi installato un circolo virtuoso tra attuazione della Carta dei servizi ed una migliore organizzazione generale delle strutture. Egli pone quindi specifici quesiti concernenti le iniziative dirette a migliorare il *comfort* alberghiero e la tutela della dignità della persona, nonché l'eventuale aumento del contenzioso connesso all'attuazione della Carta dei servizi; chiede quindi ulteriori elementi per quanto riguarda l'ospedalizzazione domiciliare e i canali di informazione utilizzati per raggiungere i cittadini.

Il dottor Giorgi risponde ai quesiti posti, soffermandosi in primo luogo su quelli concernenti l'appropriatezza delle prestazioni: al riguardo l'azienda ospedaliera di Parma ha adottato, insieme ad altri ospedali, un sistema di autovalutazione che ha finora conseguito buoni risultati; è stato altresì attivato, da parte di un gruppo di lavoro interdisciplinare, un sistema di controllo e verifica riguardante i percorsi diagnostico terapeutici seguiti dai pazienti all'interno dell'azienda, sistema che peraltro potrà fornire risultati interessanti soltanto nel medio periodo. Esiste poi una serie di valutazioni e controlli esterni che sono condotti a campione dalle aziende unità sanitarie locali anche relativamente alle case di cura private accreditate.

Per quanto attiene alla continuità dall'assistenza, essa viene garantita per patologie specifiche sulla base di un accordo annuale sottoscritto con l'azienda sanitaria locale; si prevedono in particolare dimissioni protette, in collaborazione con i distretti, nei casi di pazienti terminali in situazioni di particolari difficoltà.

In ordine ai dipartimenti misti, essi svolgono funzioni sia didattiche che di ricerca e di assistenza; sotto il profilo organizzativo, il direttore dovrà essere nominato, su una rosa di tre nomi proposta dal Consiglio di dipartimento, di intesa tra il rettore dell'università e il direttore dell'azienda ospedaliera. È poi previsto un consiglio di dipartimento dotato di autonomia budgetaria, che svolge funzioni proprie in passato della direzione sanitaria, di coordinamento e di impulso. Il *day hospital* è comune per tutti i dipartimenti attivati; tra questi godono di forte autonomia e sono caratterizzati da un soddisfacente affiatamento i due dipartimenti chirurgici e i due di *day surgery*, mentre nei dipartimenti medici l'integrazione tra il personale universitario e quello ospedaliero presenta qualche problema. Non vi è dubbio che un intervento legislativo in materia potrebbe essere utile, soprattutto ove si abbiano presenti le difficoltà di pratica applicazione che possono incontrare innovazioni quali, ad esempio, la piena compartecipazione alle attività didattiche e di formazione della componente non universitaria.

Il dottor Giorgi ritiene poi che la soluzione istituzionale da dare ai rapporti tra ospedale ed università non possa prescindere dall'elemento sostanziale rappresentato dal soggetto su cui ricade la responsabilità di ripianare gli eventuali *deficit*. Per quanto concerne poi i comitati consultivi misti, essi sono stati costituiti sulla base di una delibera regionale, sono presieduti da una espressione del mondo del volontariato e svolgono un'attività di analisi, suddivisa per dipartimento, della qualità delle prestazioni rese e delle connesse problematiche.

Quanto ai criteri seguiti per l'individuazione dei tredici dipartimenti, in alcuni casi, con particolare riferimento di dipartimenti medici, hanno prevalso considerazioni di carattere logistico e connesse alla possibilità di condividere le risorse, mentre in altri casi sono state privilegiate esigenze relative alla funzionalità specialistica degli apparati, funzionalità particolarmente elevata per quanto riguarda il dipartimento di cardiologia. La conferenza dei referenti di dipartimento rappresenta una sorta di anticipazione del collegio di direzione e svolge sostanzialmente le funzioni del consiglio di amministrazione dell'azienda ospedaliera.

Il dottor Giorgi, rilevato come in alcuni casi l'autonomia decisionale dell'università comporti tempi eccessivamente lunghi, precisa che anche presso l'azienda ospedaliera di Parma, tramite una specifica convenzione con lo IACP, sono stati resi disponibili alloggi per i parenti dei malati. Riferendosi poi ai quesiti posti dal presidente Tomassini, fa presente che l'azienda ospedaliera sta compiendo un particolare sforzo per migliorare il rispetto della persona e il *comfort* alberghiero nei ricoveri. Segnala inoltre che, a seguito dell'incremento del contenzioso verificatosi, la rata assicurativa annuale è passata dagli 800 miliardi del 1996 ai 2.700 miliardi del 1998 e le compagnie assicurative non rinunciano più, come in passato, ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del personale dipendente in caso di colpa grave. Tali difficoltà inducono a prendere in considerazione la possibilità che sia lo Stato a farsi carico direttamente del profilo assicurativo.

Il dottor Braga, nel breve tempo a disposizione, risponde sinteticamente ai quesiti posti, sottolineando come, per quanto riguarda il problema dell'appropriatezza delle prestazioni, sia di fondamentale importanza l'espletamento di adeguati controlli, sia all'interno che all'esterno dell'azienda ospedaliera, da parte di uffici specificamente qualificati. In ordine poi agli incentivi di carattere economico adottati, la cui gestione è affidata ai responsabili di struttura, essi hanno carattere oggettivo ed attengono sia al volume che alla qualità dell'attività svolta. Altri meccanismi incentivanti sono rappresentati da corsi informazione e aggiornamento professionale e naturalmente dalla disponibilità di attrezzature di avanguardia.

In riferimento al quesito posto dal senatore De Anna, il dottor Braga ritiene opportuno perfezionare il sistema esistente, il che significa realizzare un maggiore coinvolgimento della componente ospedaliera nell'attività di ricerca, da un lato, e della componente universitaria nell'attività di assistenza, dall'altro. Appare comunque necessario porre mano ad una riforma della disciplina relativa al settore universitario, volta in particolare ad accelerare i tempi dell'*iter* decisionale.

L'oratore precisa poi che le case di accoglienza sono gestite da associazioni del volontariato, mentre la struttura *hospice*, che verrà aperta alla fine dell'anno in una sede esterna all'ospedale, accoglierà pazienti terminali che non possono trovare accoglienza presso la famiglia.

Rispondendo quindi alle domande poste dal senatore Tomassini, il dottor Braga rileva come fino a poco tempo fa gli ospedali fossero organizzati in funzione delle esigenze degli operatori: è ora in atto un processo diretto a riorientare l'organizzazione nel senso tenere in primo luogo presenti le esigenze dei pazienti. Si tratta di un'operazione non facile, nel cui corso peraltro anche piccole iniziative si rivelano utili a migliorare l'immagine della struttura ospedaliera ed i rapporti con i cittadini. Da ultimo, per quanto riguarda i canali di informazione attivati, fa presente che, anche al fine di contrastare talune distorsioni operate dai *mass media* – tendenti ad enfatizzare eccessivamente singoli episodi di mala sanità – l'azienda ospedaliera di Padova ha dovuto dotarsi di un ufficio stampa.

Il presidente TOMASSINI dichiara conclusa l'audizione e ringrazia nuovamente, per il prezioso contributo fornito ai lavori della Commissione, il dottor Giorgi e il dottor Braga i quali prendono congedo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**159ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
TAPPARO

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(4022) Norme in materia di accessi ai corsi universitari**  
(Parere alla 7ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore CORRAO illustra il provvedimento in titolo il quale consegue ad una serie di pronunce di alcuni Tribunali amministrativi regionali e ad una sentenza della Corte costituzionale, inerenti all'accesso ai corsi universitari, materia oggetto di varie direttive della Comunità europea volte a consentire il reciproco riconoscimento dei titoli di studio universitari ed a promuovere criteri uniformi di formazione, l'esercizio del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi in campi quali le professioni di medico chirurgo, odontoiatra, veterinario, ostetrico ed architetto.

L'oratore rileva, in particolare, come il problema di fondo non sia costituito dal numero chiuso ma dalla definizione di condizioni di accesso ai corsi universitari basate su criteri omogenei in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Non riscontrando profili di difformità del provvedimento in esame dalla normativa comunitaria, l'oratore propone infine di esprimere, per quanto di competenza della Giunta, parere favorevole.

Il senatore BETTAMIO chiede chiarimenti sulla questione del numero chiuso.

Il senatore BIASCO chiede di approfondire i profili comunitari e sottolinea l'esigenza di procedere al riequilibrio del sistema universitario italiano, riducendo le condizioni di affollamento di alcuni atenei, che

non consentono di garantire una formazione adeguata e che impediscono lo sviluppo delle Università di più recente istituzione, collocate soprattutto nell'Italia meridionale.

Il presidente TAPPARO rileva come la materia oggetto del provvedimento in titolo sia di evidente attualità politica e sottolinea l'esigenza di adottare criteri omogenei in Europa in merito alla disciplina sull'accesso ai corsi universitari, onde garantire il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.

Prendendo atto che dall'esposizione del relatore si evince la conformità del provvedimento in titolo con la normativa comunitaria, l'oratore osserva che talune considerazioni emerse nel dibattito sembrerebbero più opportunamente meritevoli di approfondimento nella Commissione di merito.

Il relatore CORRAO precisa che il disegno di legge in titolo ridefinisce i criteri di accesso ai corsi universitari in modo più equilibrato rispetto al passato, con riferimento alle strutture disponibili – le quali non sono tuttavia determinanti, in quanto suscettibili di essere sviluppate – e, soprattutto, ai livelli di studio e di formazione, in conformità con le disposizioni comunitarie che sono volte ad armonizzare i requisiti di preparazione professionale.

L'oratore, dichiarando di condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Biasco, rileva come il problema del riequilibrio delle strutture universitarie sia connesso, da un lato, con l'esigenza di rispettare il principio di offrire condizioni di pari opportunità – il quale, non essendo in contrasto con le indicazioni comunitarie, potrebbe essere richiamato nel parere espresso dalla Giunta – e, dall'altro, con il problema dell'autonomia degli atenei e delle diverse risorse di cui essi dispongono.

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

**(4072) Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione: esame e rinvio)

Il senatore BETTAMIO, relatore sul provvedimento in titolo, riferisce alla Giunta rilevando come la normativa vigente sulla riproduzione animale, basata essenzialmente sulla legge n. 30 del 1991, preveda un sistema di registri, autorizzazioni e controlli – con specifiche disposizioni applicabili a quelle specie animali soggette a patologie particolari – e disciplini le sanzioni connesse. La citata legge del 1991 definisce quindi anche i criteri in base ai quali gli animali sono idonei alla riproduzione.

La direttiva 94/28/CE ha tuttavia introdotto delle disposizioni più rigorose, soprattutto per quello che riguarda i controlli e i criteri appli-

cabili agli animali ed ai materiali di riproduzione, quali sperma, ovuli ed embrioni, provenienti da Stati terzi. Per procedere all'importazione di tali animali e materiali è necessario che essi siano iscritti in appositi registri dei paesi esportatori, soggetti ai controlli effettuati dalle autorità ivi competenti, nonché nei registri dello Stato membro di importazione.

Rispondendo ad un breve quesito del senatore BIASCO, il relatore BETTAMIO precisa la differenza fra i controlli applicati agli animali da riproduzione importati da Stati terzi e i controlli veterinari sugli animali adulti oggetto di scambi all'interno dell'Unione europea.

Soffermandosi sulla citata direttiva l'oratore evidenzia come essa disciplini le modalità di rilascio dei certificati di idoneità ed altri aspetti concernenti l'importazione di animali e materiali di riproduzione e rileva come si ponga l'esigenza, pertanto, di modificare la legislazione nazionale – piuttosto generica per quanto attiene all'importazione da Stati terzi – per conformarla con le prescrizioni comunitarie. A tal fine è volto il provvedimento in titolo che modifica la suddetta legge n. 30 del 1991 concentrando tutti i controlli, taluni dei quali potevano essere precedentemente svolti dalle associazioni nazionali allevatori di specie, nell'Associazione italiana allevatori. Nell'ambito del sistema dei controlli vengono altresì ridefinite le competenze rispettivamente attribuite alle Regioni e al Ministero delle risorse agricole e viene istituito un fondo di 21 miliardi per il finanziamento delle relative spese.

Ritenendo che il provvedimento in titolo, modificato dall'altro ramo del Parlamento, sia conforme con la normativa comunitaria, il relatore propone, infine, di esprimere un parere favorevole.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede chiarimenti sulle garanzie in merito alla serietà dei controlli rispettivamente effettuati presso gli Stati di esportazione e quelli di importazione.

Il presidente TAPPARO rileva che, per quanto attiene allo svolgimento dei controlli, la direttiva comunitaria che disciplina il settore rinvia alle autorità nazionali competenti.

Il relatore BETTAMIO precisa che, in base alla citata direttiva, presso gli Stati terzi esportatori devono essere individuate le autorità competenti per la gestione dei registri delle razze e dei metodi di riproduzione, degli animali e dei materiali di riproduzione, le quali devono garantire lo svolgimento di determinati controlli basati su criteri scientifici.

Osservando che le malattie più diffuse vengono generalmente contratte da animali adulti – mentre invece è più rigoroso il sistema di accertamenti applicati agli animali e ai materiali di riproduzione – l'oratore esprime la propria perplessità sull'efficacia complessiva del sistema di garanzie a tutela della salute e ribadisce tuttavia la proposta di esprimere, per quanto di competenza della Giunta, parere favorevole.

Su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(4057) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione: esame e rinvio)

Il presidente relatore TAPPARO illustra il provvedimento in titolo che costituisce la settima legge comunitaria da quando tale meccanismo di recepimento delle direttive è stato istituito nel 1989 e sottolinea il proprio apprezzamento per il fatto che, per la prima volta, il Governo abbia rispettato la scadenza di gennaio per la presentazione del testo alle Camere. Il disegno di legge, approvato con modificazioni dall'altro ramo del Parlamento, è volto in particolare a conferire al Governo la delega a recepire con decreto legislativo o l'autorizzazione a recepire con regolamento le direttive rispettivamente elencate negli allegati A e B e nell'allegato C. Nel testo vengono definiti principi e criteri generali per l'esercizio della delega, all'articolo 2, e per l'emanazione di suddetti regolamenti, all'articolo 3, nonché, al Capo II, disposizioni particolari per il recepimento di determinate direttive.

Un aspetto particolarmente innovativo è costituito dall'articolo 4, inserito dalla Camera dei deputati, che al fine di agevolare la conoscenza delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa, prevede la pubblicazione di un apposito elenco sulla Gazzetta Ufficiale unitamente alla legge comunitaria annuale.

Rilevato che l'articolo 5 prevede anche la disciplina sanzionatoria applicabile alla violazione di disposizioni comunitarie, l'oratore sottolinea come l'articolo 6 riproponga disposizioni già oggetto di riserve, in passato, da parte del Parlamento in quanto viene disposta un'autorizzazione generica al Governo ad emanare testi unici compilativi dei decreti legislativi di attuazione di direttive comunitarie, coordinandone le disposizioni con la legislazione vigente. Al riguardo il relatore, preannunciando la presentazione di uno specifico emendamento, osserva che sarebbe opportuno circoscrivere la suddetta autorizzazione alle materie oggetto della legge comunitaria 1999 rilevando che, altrimenti, il Governo potrebbe autonomamente intervenire in settori che sono attualmente oggetto di specifiche iniziative legislative all'esame del Parlamento.

L'oratore osserva altresì che, nel corso del dibattito svoltosi nella Commissione per le politiche dell'Unione europea - che presso l'altro ramo del Parlamento è competente per l'esame della legge comunitaria - è stata eccepita la genericità dei dati esposti dal Governo nella relazione di accompagnamento in merito alle procedure di infrazione e al contenzioso con la Corte di giustizia delle Comunità europee. Esprimendo le proprie perplessità su una procedura di redazione dei testi legislativi che non prevede la trasmissione della suddetta relazione alla Camera che esamina la legge comunitaria in seconda lettura, il Presidente relatore rileva come da essa si evinca la presenza di 165 procedure d'in-

frazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, di cui 50 per mancato recepimento di direttive, 19 ricorsi promossi davanti alla Corte di giustizia, di cui 16 per mancata attuazione di direttive, e 18 sentenze di condanna della stessa Corte, di cui 9 per mancato recepimento di direttive. La citata relazione, con cui il Governo ha inteso adempiere alle disposizioni delle leggi n. 128 del 1998, legge comunitaria 1995-1997, e n. 25 del 1999, legge comunitaria 1998, non descrive tuttavia, come sarebbe stato invece opportuno, le direttive oggetto dei rilievi dell'Unione europea. A tale proposito il Presidente relatore rileva l'esigenza che il Governo fornisca maggiori delucidazioni alla Giunta.

Soffermandosi sul Capo II del provvedimento in titolo, l'oratore rileva come esso rechi anche norme di attuazione diretta di talune disposizioni comunitarie, oltre ai criteri speciali di delega. Gli articoli 7 e 8 riguardano, rispettivamente, l'attuazione di una direttiva in materia di fertilizzanti e l'ammissione provvisoria di materiali forestali mentre l'articolo 9 disciplina una materia di particolare attualità quale l'igiene di prodotti alimentari, rivedendo le sanzioni applicabili al settore nonché le procedure di autocontrollo e il sistema di riconoscimento dei laboratori di analisi.

Il senatore BETTAMIO, soffermandosi sull'articolo 10 – che elimina la distinzione tra vendita di carne equina e di altre carni, determinando comprensibili ripercussioni per le macellerie specializzate – sottolinea come disposizioni apparentemente tecniche possano comportare profondi riflessi sociali ed economici.

Il presidente relatore TAPPARO condivide le considerazioni del senatore Bettamio ed osserva, a proposito dell'articolo 10 e degli altri articoli che recano norme di adempimento diretto di obblighi comunitari, che, per motivi di trasparenza e di chiarezza nei confronti dei cittadini, sarebbe opportuno, come regola di tecnica legislativa, specificare sempre la direttiva comunitaria che si intende attuare.

L'oratore illustra quindi gli articoli 11, che definisce le sanzioni amministrative connesse alla prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione, 12, che reca norme applicative delle disposizioni comunitarie sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità, che dovrebbero essere adeguatamente approfondite dalla Commissione competente, e 14, che per i professionisti dell'Unione europea equipara il domicilio professionale alla residenza.

Dopo essersi soffermato su altri articoli che riguardano le piante ornamentali, i sistemi di pagamento e di regolamento titoli, l'esercizio della professione di avvocato, la protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento, la riserva di scorte petrolifere e l'impiego di organismi geneticamente modificati, materia di cui viene sottolineata l'importanza, il presidente relatore propone infine di rinviare il seguito dell'esame.

Convieni la Giunta sulla proposta del Presidente relatore.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

*Presidenza del Presidente*

Mario PEPE

*Interviene il professor Francesco Paolo Casavola, Presidente emerito della Corte costituzionale.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

**INDAGINE CONOSCITIVA**

**Indagine conoscitiva su «Le problematiche attuali della transizione costituzionale: dal federalismo amministrativo allo Stato federale»**

**Audizione del professor Francesco Paolo Casavola, Presidente emerito della Corte costituzionale**

(Ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera dei deputati – Svolgimento e conclusione)

(R033 004, B40<sup>a</sup>, 0029<sup>o</sup>) (R048 000, B40<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente, consentendovi la Commissione, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Introduce quindi brevemente i temi dell'audizione.

Francesco Paolo CASAVOLA, *Presidente emerito della Corte costituzionale*, svolge un'ampia relazione sull'argomento oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono domande il Presidente Mario PEPE, i senatori Giuseppe TURINI (AN), Vittorio PAROLA (DS), Tarcisio ANDREOLLI (PPI), e Guido DONDEYNAZ (Misto).

Risponde ai quesiti posti il professor Francesco Paolo CASAVOLA.

Il Presidente Mario PEPE ringrazia infine il professor Francesco Paolo Casavola e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle 14,50.*

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

(C. 5753 Governo) **Interventi di sostegno per cantieristica, armatoria e ricerca applicata**

Parere alla IX Commissione della Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e conclusione - parere favorevole)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge C. 5753 recante «Interventi di sostegno per cantieristica, armatoria e ricerca applicata» nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

considerato che il provvedimento si allinea con le più recenti indicazioni di politica industriale dell'Unione europea per il settore navalmeccanico;

rilevato che gli interventi previsti nell'ambito del disegno di legge rientrano fra i compiti riservati allo Stato in materia di industria, ai sensi dell'articolo 18, 1° comma, lettera o) del decreto legislativo n. 112 del 1998, giusta intesa sancita in data 27 maggio nella Conferenza Stato-regioni;

atteso che l'articolo 10-*bis* riconosce alle regioni ordinarie una potestà legislativa in materia di trasporto pubblico marittimo per la realizzazione di servizi di cosiddetta metropolitana marittima, con una previsione che si ricollega alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997;

sottolineata la necessità e l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva.

**Su una rivendicazione di competenza**(R034 005, B40<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente Mario PEPE comunica che in data di ieri i Presidenti di Camera e Senato hanno proceduto all'assegnazione, rispettivamente alle Commissioni IX (Trasporti) della Camera ed 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, dello schema di decreto correttivo del decreto legislativo n. 422 del 1997, in materia di trasporto pubblico locale. Nel rammentare che sul citato decreto legislativo la Commissione per le questioni regionali ebbe a suo tempo ad esprimersi, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 59 del 1997, il Presidente evidenzia che l'articolo 10 della legge n. 59 del 1997 stabilisce che le procedure per l'emanazione dei decreti legislativi correttivi e/o integrativi siano le stesse previste per l'esercizio della delega primaria. Pertanto, ferma restando la sopravvenuta competenza concorrente delle Commissioni di merito, che a sua volta trova fondamento nell'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge n. 59 del 1997, egli ritiene che permanga in capo alla Commissione parlamentare per le questioni regionali l'originaria competenza consultiva. Ciò premesso, propone di sollevare, nei termini testé specificati, dinanzi ai Presidenti dei due rami del Parlamento la questione della competenza della Commissione sul citato schema di decreto correttivo.

La Commissione concorda.

*La seduta termina alle ore 15.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del regolamento della Camera dei deputati: Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5874 Paissan, C. 5888 cost. Crema, C. 5918 cost. Fini, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller, C. 5949 cost. Caveri, C. 6044 cost. Follini)*

*Parere alla I Commissione della Camera dei deputati*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

*Presidenza del Presidente*  
Francesco STORACE

*Interviene il Ministro delle comunicazioni, onorevole Salvatore Cardinale*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B60<sup>a</sup>, 0101<sup>o</sup>)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA E SUL CALENDARIO DEI LAVORI*  
(A007 000, B40<sup>a</sup>, 0050<sup>o</sup>)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, informa che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione di martedì 29 giugno scorso, predisponendo il calendario dei lavori della Commissione (per il quale gli ha dato mandato di stabilire la data delle singole sedute in rapporto alle esigenze organizzative), ha convenuto di proseguire l'esame della Relazione sull'attuazione del Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai. Nella seduta di oggi avrà pertanto luogo il seguito dell'audizione del Ministro delle comunicazioni; le audizioni dei sindacati USIGRAI e SINGRAI sono previste per la giornata di giovedì 8 luglio prossimo, ed è in seguito prevista quella del Ministro del tesoro.

L'Ufficio di presenza ha altresì convenuto di svolgere un'attività a carattere conoscitivo sui contenuti politici dei notiziari della Rai, con particolare riferimento all'informazione fornita nel corso delle recenti consultazioni elettorali. Nella giornata di mercoledì 7 luglio prossimo sarà ascoltato in proposito il Direttore generale della Rai. Una successiva riunione dell'Ufficio di presidenza definirà il prosieguo di tale attività: in relazione ad essa sono stati richiesti alla Rai alcuni dati, che saranno trasmessi ai componenti la Commissione non appena disponibili, prima della audizioni della prossima settimana.

Si intende modificato di conseguenza anche il programma trimestrale dei lavori della Commissione.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B60<sup>a</sup>, 0054<sup>o</sup>)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, informa che nel corso delle recenti consultazioni elettorali sono stati presentati all'Autorità giudiziaria due ricorsi riguardanti i contenuti della delibera approvata dalla Commissione il 27 aprile 1999. Il primo, proposto innanzi al TAR di Cagliari, è stato dichiarato improcedibile (era peraltro intervenuta, il 1° giugno scorso, una nuova delibera della Commissione); il secondo, proposto innanzi al Tribunale civile di Milano, è stato rigettato perchè «concernente atti e direttive riferibili alla volontà del Parlamento». In entrambi i casi la Commissione è stata presente alle relative udienze, rappresentata dalle componenti Avvocature distrettuali dello Stato.

#### **Seguito dell'esame della Relazione ministeriale sull'attuazione del Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI (rel. Semenzato): seguito dell'audizione del Ministro delle comunicazioni, onorevole Salvatore Cardinale**

(R050 001, B60<sup>a</sup>, 0031<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'audizione iniziata nella seduta del 1° giugno scorso.

Il Ministro delle comunicazioni, Salvatore CARDINALE, svolge un intervento e replica ai quesiti posti nella seduta precedente. Intervengono successivamente il deputato Mario LANDOLFI (AN), il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi-Ulivo), *relatore*, e, ripetutamente, il deputato Francesco STORACE, *Presidente*. Replica il Ministro delle comunicazioni, Salvatore CARDINALE.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, ed avverte che la Commissione è convocata per mercoledì 7 luglio prossimo, alle ore 13,30.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

*Presidenza del Presidente*  
Franco FRATTINI

*La seduta inizia alle ore 19,15.*

**AUDIZIONE**

**Audizione del Vice presidente del Consiglio dei ministri**  
(R046 001, B65°, 0013°)

Il Comitato procede all'audizione del Vice presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Sergio Mattarella, con riferimento alle linee generali della proposta di riforma dei servizi di informazione e sicurezza e del segreto di Stato che il Consiglio dei ministri si appresta ad esaminare.

L'onorevole Mattarella, dopo un'ampia esposizione, risponde alle richieste di chiarimento ed ai quesiti posti dal Presidente Frattini e dai membri del Comitato

*La seduta termina alle ore 20,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali similari**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**51ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
DEL TURCO

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SEGUITO E CONCLUSIONE DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI  
DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, B53ª, 0014º)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri, sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 22 giugno scorso.

Dopo gli interventi dei senatori RUSSO SPENA e MUNGARI, del deputato ALBANESE, del senatore PETTINATO e del deputato NAPOLI, dichiarata chiusa la discussione, prende la parola per la replica il presidente DEL TURCO.

*PER FATTO PERSONALE*  
(R087 000, B53ª, 0002º)

Alle dichiarazioni rese dal senatore PARDINI, che interviene per fatto personale, replica il PRESIDENTE.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 6 luglio 1999, alle ore 9,30, per l'audizione del Ministro dell'interno, onorevole Rosa Jervolino Russo, e del Ministro dei lavori pubblici, dottor Enrico Micheli.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

*Presidenza del Presidente*  
Massimo SCALIA

*La seduta inizia alle ore 13,25.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori**  
(R033 004, B37<sup>a</sup>, 0104<sup>o</sup>)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

**Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla regione Emilia Romagna (relatore: on. Franco Gerardini).**  
(A010 000, B37<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Massimo SCALIA, *presidente*, dà la parola al deputato Copercini.

Il deputato Pierluigi COPERCINI (LNIP) osserva che lo sforzo, compiuto dal relatore nella stesura del documento all'esame della Commissione, è degno di notevole apprezzamento, anche perché riesce a dare un quadro unitario e piuttosto preciso di una realtà complessa senza significative omissioni.

In relazione alla situazione della provincia di Parma, tuttavia, ritiene che la bozza esposta dal deputato Gerardini possa essere arricchita da alcuni elementi aggiuntivi.

Innanzitutto fa riferimento alla situazione patrimoniale dell'azienda municipalizzata di Parma preposta alla nettezza urbana. A suo avviso le prospettazioni contabili dell'azienda medesima non sono veritiere e ipotizza che talune condotte dei suoi esponenti possano integrare gli estremi dell'illecito penale. A tal proposito non può esimersi dal ricordare che sull'azienda preposta ai rifiuti a Parma dovrebbero vigilare gli am-

ministratori locali e pertanto crede che anche costoro portino delle responsabilità.

Per quanto riguarda la Riciclaggio Plastiche Eterogenee (Rpe), ricorda che essa svolgeva un'attività di stoccaggio di talune tipologie di rifiuti ma che sulla sicurezza e sulla liceità di tale attività si possono nutrire dubbi, anche alla luce di un incendio che si è sviluppato di recente presso dei locali in cui erano stoccati materiali analoghi a quelli gestiti dalla Rpe.

Sempre con riferimento alla situazione parmense, ritiene, in primo luogo, che la relazione debba far cenno alla circostanza che l'assetto proprietario di talune imprese interessate al settore dei rifiuti rivela il coinvolgimento di persone fisiche legate anche alla società Avis di Castellammare di Stabia. In secondo luogo, condivide l'opinione espressa dal relatore circa la fondatezza dei rilievi contenuti in un documento trasmesso dal servizio geologico nazionale.

Concludendo il suo intervento, espone che a suo avviso la relazione dovrebbe contenere dei cenni relativi alla tutela dell'industria agro-alimentare e del parco regionale del Taro, nonché un riferimento al problema dello smaltimento dell'amianto.

Massimo SCALIA, *presidente*, nel ringraziare il deputato Copercini per la puntualità delle sue osservazioni, esprime l'auspicio che nella stesura delle relazioni territoriali che la Commissione esaminerà in futuro siano sfruttate appieno le potenzialità informative della banca dati che la Commissione medesima ha costituito.

Quanto alla questione dell'amianto, ritiene che essa – avendo carattere generale – potrà essere compiutamente trattata dal documento che darà conto del gruppo di lavoro, costituito in seno alla Commissione, sui traffici illeciti di rifiuti.

Il deputato Franco GERARDINI (DS), *relatore*, nel ringraziare il deputato Copercini per i suggerimenti offerti, dichiara che la bozza di relazione che egli ha preparato verrà sicuramente integrata dalle opportune modifiche e aggiunte.

Massimo SCALIA, *presidente*, nel rinviare la conclusione dell'esame del documento sull'Emilia Romagna alla seduta dell'8 luglio 1999, fissa a mercoledì 7 luglio 1999, alle ore 18, il termine entro cui dovranno pervenire proposte di modifica alla bozza di relazione.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento**  
**della convenzione di applicazione**  
**dell'accordo di Schengen**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Presidenza del Presidente*  
Fabio EVANGELISTI

**Audizioni informali del Presidente della società AERADRIA (Aeroporto di Rimini) e di una delegazione di imprenditori ed operatori turistici della Riviera romagnola sulla questione dei ritardi nel rilascio dei visti in alcuni paesi dell'est europeo**

Le audizioni informali si sono svolte dalle ore 13,40 alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**SEDE PLENARIA**

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*Intervengono il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senatore Franco BASSANINI, il Ministro della sanità, onorevole Rosy Bindi, il Ministro per la solidarietà sociale, onorevole Livia Turco, il Ministro per l'ambiente, senatore Edo Ronchi, il Sottosegretario di Stato all'università e alla ricerca scientifica e tecnologica, ingegner Antonino Cuffaro, il Sottosegretario di Stato all'interno, professor Franco Barberi e il Sottosegretario di Stato ai beni e attività culturali, dottor Giampaolo D'Andrea.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**Pubblicità dei lavori**  
(R033 004, B31<sup>a</sup>, 0039°)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente* propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**  
(A007 000, B31<sup>a</sup>, 0045°)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 giugno 1999, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo

recante formazione e qualificazione del personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato ha assegnato in data 30 giugno 1999 il predetto provvedimento alla Commissione che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 luglio 1999.

Comunica inoltre che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 giugno 1999, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo concernente trasformazione dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma (EUR) in società per azioni.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato ha assegnato in data 30 giugno 1999 il predetto provvedimento alla Commissione che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 luglio 1999.

**Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59**

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0034<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 23 giugno 1999.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), *relatore*, pronunciandosi sugli emendamenti presentati (*vedi allegato 2*) alla proposta di parere depositata (*vedi allegato 1*) esprime parere contrario sugli emendamenti Gubert 1, Gubert 2, Gubert 3, Gubert 4, Gubert 5, Gubert 6, Gubert 7, Frattini 9, Gubert 10, Gubert 12. Si rimette alla Commissione per gli emendamenti Gubert 8 e Gubert 11.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di sospendere l'esame del provvedimento e passare al terzo punto dell'ordine del giorno relativo al provvedimento recante la riforma della riorganizzazione del Governo.

La Commissione consente.

**Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»**

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0033<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 30 giugno 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che la IV Commissione Difesa e la X Commissione attività produttive della

Camera dei deputati, in data 30 giugno 1999, nonché la Commissione Difesa del Senato, in data 1° luglio 1999, hanno trasmesso osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'organizzazione del Governo, per le parti di propria competenza.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), intervenendo ai fini della integrazione della relazione per la parte relativa al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle disposizioni in merito all'Agenzia per la formazione e l'istruzione, ricorda che la istituzione di un nuovo ministero – denominato Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – è parte, qualificante del progetto di riorganizzazione dei ministeri.

Il disegno del nuovo ministero sembra, intanto, coerente con l'impianto generale della riforma e con le scelte di fondo del Parlamento che ha approvato la legge 59/97, e cioè riduzione dei ministeri, e rafforzamento della capacità programmatica del Governo in un quadro di profonda riforma dell'organizzazione dello Stato che deriva dall'ampio conferimento di materie alle regioni e agli enti locali.

Il nuovo ministero porta il segno, quindi, di una scelta politico-culturale innovativa che mette al centro dell'azione del Governo i cittadini e i loro diritti fondamentali al lavoro, alla salute e alla tutela della dignità umana.

Su questi temi che sono e che debbono essere centrali nella società moderna, i Governi dovranno esercitare la capacità di operare scelte strategiche.

Il nuovo ministero va visto quindi come soggetto programmatore delle politiche rivolte a funzioni omogenee ma differenziate negli strumenti di attuazione.

La chiave per comprendere la profonda innovazione della legge n. 59 dunque si trova nella acquisizione del criterio del massimo rafforzamento della capacità di scelte strategiche della politica generale del Governo e nel superamento della frammentazione delle stesse nei singoli ministeri.

L'esperienza di molti decenni trascorsi ci dice che finora accade che decisioni in materie spesso analoghe o che troverebbero unitarietà nei soggetti destinatari e che dovrebbero avere carattere di generalità siano assunte in modo poco coordinato e talvolta contraddittorio da ministeri diversi. Non ci può sfuggire che la frammentazione e l'isolamento nelle decisioni hanno portato a sovrapposizioni, inefficacia e inefficienza, ripetizioni di competenze, che la legge n. 59 impone di superare.

E se, come spesso accade, innovazione, cambiamenti reali producono resistenze anche fisiologiche sta al legislatore far emergere il valore superiore dell'interesse generale.

A tal proposito reputa pertanto opportuno prevedere una specificazione. Gran parte delle perplessità relative all'accorpamento dei ministeri nascono dalla convinzione – errata – secondo cui si sopprimono tre ministeri per creare un unico ministero. Occorre evidenziare che in presenza di accorpamenti diventa necessaria la figura del ministro coordi-

natore. All'interno di tale quadro i settori del lavoro, della sanità avranno un responsabile politico per quegli aspetti che non attengono alle scelte strategiche per le quali la competenza resta esclusivamente in capo al ministro coordinatore e al Governo nella sua collegialità.

L'unità nei principi, nei criteri, nelle strategie e l'articolazione nell'attuazione sembrano una forma più moderna di organizzazione della pubblica amministrazione, un'esigenza per rispondere in modo adeguato alle domande che vengono da una società più complessa e in continuo confronto con gli altri Paesi europei.

Questo criterio di riforma sembra adeguato e opportuno per quanto riguarda le funzioni fin qui svolte in modo separato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanità, dal dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio e cioè le politiche del lavoro e sviluppo dell'occupazione, la tutela del lavoro, il sistema previdenziale, tutte le funzioni di vigilanza che spettano al Ministero del lavoro comprese quelle sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale. Si tratta in sostanza delle competenze dello Stato in tali settori a seguito del conferimento alle regioni delle funzioni e compiti amministrativi stabiliti dal decreto legislativo 112/98: le politiche sociali e la tutela della salute umana e della sanità veterinaria.

In applicazione del criterio di riunificazione di competenze, appare certamente positivo unificare nelle competenze del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, le funzioni finora esercitate da ministeri diversi (Ministero per gli affari esteri, Ministero per i trasporti e la navigazione, Ministero dell'industria, commercio e artigianato) per quanto attiene alla tutela dei lavoratori emigrati, del personale delle aziende autoferrotranviarie, del lavoro marittimo, portuale e della pesca, degli addetti al trasporto aereo, al servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e all'applicazione delle norme in materia di salute sui luoghi di lavoro (anche se per quest'ultima materia si osservano delle incongruenze con il mantenimento al Ministero delle attività produttive di altri comparti nella stessa materia) e, ancora, al trasferimento al ministero in esame dell'ISPESL. Fa infine riferimento al trasferimento al nuovo Ministero delle iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali, previsto dal comma 4 dell'articolo 41.

Ritiene che la Commissione potrà fornire suggerimenti e osservazioni così come utili riflessioni e suggerimenti potranno emergere dai pareri delle Commissioni di merito di Camera e Senato.

Evidenzia qualche riflessione da offrire alla discussione dei colleghi con il fine di contribuire al migliore raggiungimento degli obiettivi che il Governo si propone e che sono da condividere. Rileva così il permanere di uno spezzettamento o sovrapposizione di competenze in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, su un tema, cioè di assoluta centralità, per il Parlamento certamente, per il Governo e per i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali. Occorre la massima attenzione sugli strumenti più adeguati alla piena attuazione degli interventi di controllo e prevenzione previsti dalla legislazione, e in particolare, su due cardini: 1) unificazione di tutte le competenze nel nuovo ministero; 2) individuazione della struttura più adeguata al raggiungimento degli

obiettivi (dipartimento o agenzia) tenendo conto delle funzioni che in materia sono in capo alle regioni, alle ASL e agli Uffici del lavoro.

Passando poi all'organizzazione del ministero fa presente che esso prevede quattro dipartimenti connessi con le aree funzionali previste dall'articolo 41 e la cui «ragione» e modalità organizzative sono indicate per tutti i ministeri e sono stati già illustrati nella introduzione svolta dal presidente.

Le attuali funzioni degli uffici periferici sono attribuiti ai nuovi uffici territoriali del Governo previsti dall'articolo 11. Per la tutela sanitaria e veterinaria è previsto che gli uffici territoriali possano stipulare convenzioni con A.S.L. e le aziende ospedaliere.

Conclude rilevando che l'istituzione dell'Agenzia per la formazione e l'istruzione sembra riconoscere una nuova funzione da assegnare alla formazione da ritenere ormai elemento essenziale ai fini dell'occupazione.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro UPD), chiede chiarimenti ai rappresentanti del Governo circa la congruenza dell'attribuzione delle politiche inerenti la casa al Ministero per le infrastrutture e i trasporti. Si domanda se su tale settore non risulti più competente il Ministero per gli affari sociali. Relativamente poi alle competenze in materia di emigrazione e di tutela dei lavoratori all'estero riconosciute al Ministero delle politiche sociali, fa notare che potrebbe risultare debole una tutela all'estero affidata a ministeri che non siano connessi con il Ministero per gli affari esteri.

Il sottosegretario di Stato, Franco BASSANINI rispondendo alle richieste di chiarimento del senatore Gubert, fa notare che sulla scelta di riconoscere determinate competenze ad un ministero rispetto ad un altro può essere utile una riflessione da parte della Commissione. Considerando che la scelta nasce dall'esigenza di razionalizzazione appare opportuna una verifica sulla rispondenza a quella esigenza. Relativamente alle politiche della casa occorre chiarire se sia prevalente l'aspetto delle infrastrutture rispetto all'aspetto sociale o viceversa. Si tratta di un interrogativo legittimo al pari di quello che potrebbe porsi relativamente alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro. In quest'ultimo caso potrebbe determinarsi un conflitto di interessi per il riconoscimento delle relative competenze al Ministero delle attività produttive. Infatti potrebbe emergere l'esigenza di tutelare la salute sui luoghi di lavoro anche in contrapposizione alle esigenze della produzione. Ritiene che la Commissione possa fornire utili contributi su tali aspetti al fine di migliorare il testo trasmesso. Relativamente poi alla questione degli emigrati fa notare che, le ambasciate ed i consolati costituiscono a tutt'oggi strutture serventi del Governo all'estero. Esse sarebbero pertanto chiamate ad espletare anche le funzioni relative alle politiche sociali all'estero. La proposta di riforma del Governo intende valorizzare ulteriormente tale profilo sia per le ambasciate ed i consolati all'estero sia per gli uffici territoriali del Governo chiamati anch'essi ad una capacità di po-

lifunzionalità e destinati ad una coodipendenza funzionale dai centri di elaborazione del Governo e dei diversi ministeri.

Il ministro Rosy BINDI dopo aver dichiarato di ritenere quanto mai opportuna la riforma dell'organizzazione del Governo e di aver espresso voto favorevole sul testo in sede di Consiglio dei ministri, osserva che la riorganizzazione dell'amministrazione centrale appare strettamente collegata al processo di decentramento già avviato. Pur ritenendo suggestivo un unico Ministero per le politiche sociali, fa notare che potrebbe risultare opportuno un diverso accorpamento per tale settore. A tal proposito ricorda che anche in altri Paesi europei caratterizzati da una struttura federale o da un forte regionalismo è presente un Ministero per la sanità. Infatti anche in un sistema decentrato appare necessario un momento di sintesi e di coordinamento nel settore della sanità, ferma restando la competenza delle regioni per i profili di gestione. Il Ministero della sanità sia all'interno di un Ministero per le politiche sociali sia come ministero autonomo tende a configurarsi come Ministero della salute. Esso non rappresenta solo la sede del coordinamento politico-nazionale del servizio sanitario nazionale ma anche il luogo di strategie attinenti alla salute. A tal proposito ricorda i profili della sicurezza alimentare, della sanità animale, della sicurezza dei farmaci e dei dispositivi medici, della sicurezza sul luogo del lavoro, del coordinamento con le politiche ambientali. Sulla base di tali premesse si potrebbe pensare ad un diverso accorpamento delle competenze pur mantenendo l'alta integrazione sanitaria con le politiche sociali. Aggiunge che le politiche del lavoro si presentano come politiche fondamentali e quindi richiedono una loro autonomia. Riconosce che la vera forza della riforma sottoposta all'esame della Commissione è rappresentata dalla unità delle politiche sociali. La riconduzione delle politiche socio-sanitarie con alta integrazione sanitaria potrebbe rappresentare un *vulnus* all'unità delle politiche sociali. Dichiarò di aver proposto un Ministero della salute al quale fossero ricondotte le competenze di salute ambientale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di alta integrazione socio-sanitaria. Auspica comunque che nel Ministero del lavoro, delle politiche sociali e del lavoro – come riformato- si tenga conto ai fini della articolazione dei dipartimenti degli aspetti relativi al monitoraggio e alla programmazione del Servizio Sanitario nazionale, nonché delle strategie per la salute. Auspica infine la presenza per tali aspetti di una figura politica. A tal proposito fa notare che la riforma proposta non abolisce la struttura ministeriale ma di fatto indebolisce la figura politica. Appare opportuno riflettere su tale aspetto in relazione ad una politica forte quale quella sanitaria la cui gestione è affidata agli enti locali. Conclude evidenziando l'opportunità di una figura politica per il settore sanitario al fine di assicurare uniformità nella tutela della salute.

Il ministro Livia TURCO dichiarando di condividere le osservazioni della senatrice D'Alessandro Prisco osserva che la riforma dell'organizzazione di Governo presentata prefigura un assetto isti-

tuzionale coerente con le politiche del lavoro, della salute che assumono come punto di riferimento la persona nella sua globalità.

A tale proposito richiama il tema degli anziani in relazione ai quali non si possono distinguere i profili attinenti al lavoro da quelli attinenti alla salute o all'aspetto sociale. Analogamente per i portatori di handicap emergono sia i profili dell'inserimento nel mondo del lavoro sia i profili delle opportunità all'interno della società. Il riferimento alla persona nella sua globalità richiede un mutamento della natura del Ministero del lavoro che deve perdere il ruolo di ministero delle vertenze per assumere quello di ministero delle politiche attive del lavoro. Condivide le considerazioni del ministro Bindi sulla necessità di una funzione politica di direzione e di unificazione all'interno di un processo di decentramento. Si domanda a tale proposito se tale funzione di direzione non sia assicurata dalla presenza dei ministeri e dal coordinamento delle politiche nel loro insieme. Concorda con le premesse contenute nell'intervento del ministro Bindi, secondo le quali il ministero della sanità tende a configurarsi come ministero della salute che ha competenze anche in relazione all'aspetto sociale.

Il deputato Luciano CAVERI (Misto) intervenendo ad integrazione della relazione per la parte relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, osserva come viene modificata la dizione dell'attuale Ministero dell'Ambiente in Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio. Rileva, in riferimento all'articolo 31 - che attribuisce al dicastero in oggetto i compiti e le funzioni spettanti allo Stato in virtù della legge delega - che dall'elenco di materie si evince una significativa novità: l'assorbimento in capo al nuovo ministero di una serie di competenze prima esercitate dal Ministero dei lavori pubblici (assetto del territorio, difesa del suolo, tutela delle acque e delle risorse idriche), e dal Ministero delle politiche agricole (polizia forestale e ambientale). Nelle disposizioni in esame non c'è alcun cenno agli effetti della nuova normativa sulla legge n. 349 del 1986, istitutiva dell'attuale ministero dell'ambiente. Reputa quindi opportuno indicare nell'articolo 36, che prevede abrogazioni, quali norme della predetta legge rimangano in vigore e quali norme vengano sostituite in seguito alla nuova disciplina. L'articolo 32 prevede quattro aree funzionali, cui corrispondono quattro dipartimenti. Fa notare che la definizione «promozioni di politiche di sviluppo sostenibile», riportata nell'elencazione dell'articolo 31, diventa nella lettera a) del successivo articolo 32 «politiche di sviluppo sostenibile». Scompare pertanto la dizione «promozione»: tale omissione creerebbe un problema di relazioni con il ministero delle attività produttive. Ricordando che la Commissione è tenuta a verificare il processo di semplificazione amministrativa, auspica che il rafforzamento del ministero di cui in oggetto non rafforzi logiche burocratiche e centralistiche. Proseguendo nella disamina delle disposizioni in esame aggiunge che gli articoli 31 e 33 evidenziano un aspetto che sarà oggetto di particolare attenzione nel corso della discussione. In particolare si riferisce alla materia della polizia forestale ambientale, nonché del Corpo forestale dello Stato, entrambe oggetto di trasferimento al ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio. Sottolinea che dal testo in esame non risulta, se non facendo riferimento ad altri provvedimenti in discussione, quale ruolo abbiano le regioni in tale ripartizione. L'articolo 33, comma 2, dispone infatti che il Corpo forestale dello Stato opera in tale settore alle dipendenze del nuovo ministero dell'ambiente per le residue funzioni non conferite alle regioni. Precisa a tal proposito che sarebbe opportuno chiarire nel parere l'esatta definizione della ripartizione del Corpo forestale dello Stato tra apparato centrale e regioni. Aggiunge che il provvedimento in esame istituisce l'Agenzia per la protezione dell'ambiente per i servizi tecnici con cui viene rinnovata l'agenzia che attualmente opera nel medesimo settore. Segnala che in base al comma 3 dell'articolo 34 alla nuova agenzia sono trasferite le attribuzioni della attuale ANPA ad eccezione delle competenze attribuite al registro italiano dighe. Il comma 5 dello stesso articolo stabilisce inoltre che il personale e le risorse in dotazione del medesimo registro italiano dighe siano devolute alla nuova agenzia per la protezione dell'ambiente. Il combinato disposto delle due norme comporterebbe per la nuova struttura del registro italiano dighe il rischio di perdere le risorse e il personale di cui dispone assorbite dalla agenzia. Conclude, rilevando che la proposta di parere sulla riforma dell'organizzazione del Governo deve delineare un quadro complessivo dell'intero impianto riformatore.

La Commissione deve verificare sia l'attuazione dei principi di semplificazione della organizzazione della struttura centrale dello Stato sia l'attuazione del ruolo assegnato alle regioni affinché l'impostazione autonomistica e di decentramento che ispira il disegno complessivo non sia vanificata da normative di dettaglio che riservino compiti residuali al sistema delle regioni e degli enti locali.

Il ministro Edo RONCHI esprime apprezzamento per la relazione dell'onorevole Caveri. Sottolinea, in risposta alle puntuali osservazioni del relatore, che il coordinamento della normativa ambientale va affidato ad altre sedi e ad altri strumenti. In particolare richiama l'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998 sul trasferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali. Osserva che nel decreto in esame non si modificano le competenze attribuite a Stato e regioni ma si effettua una operazione di riordino delle competenze medesime a legislazione vigente. Ritiene che in una fase successiva potrà essere ridefinita e meglio coordinata la specifica normativa dei diversi settori. In riferimento alla questione della polizia ambientale e forestale l'espressione «funzioni residue» contenuta nel decreto senza ulteriore specificazione rinvia al decreto legislativo 112/98. Tale provvedimento indica tra i compiti ambientali di polizia la sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato, la convenzione sull'importazione ed esportazione di fauna protetta, le funzioni di monitoraggio e controllo riguardanti aree di elevato rischio di dissesto idrogeologico. In merito all'agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici condivide l'esigenza di una riorganizzazione del registro italiano dighe. Accoglie l'osservazione del deputato Caveri in merito ad una maggiore semplificazione amministrativa delle strutture burocratico-amministrativa nel

settore ambientale. Evidenzia altresì che il margine di manovra nel campo ambientale è limitato in virtù della presenza di direttive comunitarie che prescrivono forti vincoli in tale ambito. In particolare il settore dei rifiuti risulta sottoposto ad una disciplina di attuazione delle direttive europee particolarmente rigida e dettagliata ed eventuali modifiche esigono il coordinamento a livello europeo.

Conclude sottolineando che sul tema del paesaggio naturale, la cui nozione si ricava dalla legge Galasso, cioè comprensivo dei fiumi, monti, coste, parchi naturali, è stata mutata rispetto alla originaria versione che unificava le nozioni di ambiente, territorio e paesaggio. Sulla nuova definizione di paesaggio naturale afferma che il Governo valuterà attentamente le eventuali osservazioni espresse in materia dalla Commissione.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), intervenendo ai fini della integrazione della relazione per la parte relativa al Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca e per la parte relativa alle disposizioni in materia di istruzione non universitaria, di università e ricerca, fa presente che negli ultimi anni sono state introdotte diverse riforme nei settori della pubblica istruzione e dell'università in senso autonomistico. Relativamente al Ministero per la pubblica istruzione con forte caratterizzazione centralistica, fa presente che il processo autonomistico - sancito dall'articolo 21 della legge 59/97- richiede una riorganizzazione del sistema scolastico. Il provvedimento in esame risponde a tale esigenza: esso ridisegna le competenze e consente l'attuazione della riforma della pubblica istruzione e della ricerca. Passando ad illustrare gli articoli, 44, 45 e 46, fa notare che le competenze statali oggi esercitate dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica confluiscono in un unico dicastero articolato in tre dipartimenti. Gli articoli 70, 71 e 72 anticipano elementi di riforma per l'area dell'istruzione non universitaria e per l'area dell'università. L'articolo 83 prevede infine l'istituzione di una agenzia per la formazione e l'istruzione professionale alla quale si riconoscono le competenze statali in materia di formazione e istruzione professionale oggi suddivise tra ministero della pubblica istruzione e ministero del lavoro e della previdenza sociale. Premettendo che il testo in esame appare coerente con i provvedimenti in materia di ricerca già esaminati dalla Commissione bicamerale e dalle Commissioni di merito, esprime perplessità sulla previsione di tre dipartimenti all'interno del nuovo ministero a fronte di due aree funzionali. Reputa opportuno creare una coincidenza tra le aree funzionali e i dipartimenti. Inoltre esprime perplessità sulla distinzione tra l'area non universitaria e l'area universitaria che sembra richiamare la ripartizione di competenze tra gli attuali ministeri della pubblica istruzione e della università e ricerca scientifica. Relativamente poi alla ricerca applicata fa notare che il testo in esame pone soluzione ad una questione annosa quale quella del rapporto tra sostegno alla ricerca e vigilanza sulla stessa. Considerando anche i modelli di altri Paesi europei fa notare che le competenze in materia di ricerca sono strettamente connesse al tema della istruzione e dell'università. Appare infatti difficile distinguere tra ricerca di base e ricerca applicata nel mondo contemporaneo.

Aggiunge che il provvedimento prevede un mutamento della natura giuridica degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE). Tali istituti sono trasformati in istituti regionali di ricerca educativa quali enti strumentali che svolgono funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione, anche a livello superegionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi. Fa presente l'opportunità di prevedere per tali istituti una caratterizzazione più vicina a quella attuale. Conclude osservando – relativamente all'Agenzia per l'istruzione e la formazione professionale – che l'agenzia consente di creare un momento di sintesi in un settore quale quello della formazione professionale in cui sono competenti le regioni.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO dichiara di condividere le considerazioni dell'onorevole Bracco. Considerando che le aree di confine tra pubblica istruzione da una parte e università e ricerca dall'altra sono sempre state incerte, fa notare che la riforma del ministero della pubblica istruzione, ricerca e università proposta nel testo in esame nasce dalla constatazione che attualmente i procedimenti di formazione sono procedimenti di formazione permanente. Dichiaro di condividere la proposta dell'onorevole Bracco di rivedere il rapporto tra le aree funzionali e i dipartimenti. Condivide inoltre le considerazioni sulla inopportunità della distinzione tra ricerca di base e ricerca applicata.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U) intervenendo ai fini della integrazione della relazione per la parte relativa al ministero per i beni delle attività culturali, dopo aver illustrato sintenticamente la parte di propria competenza rinvia ad un testo scritto che depositerà nella giornata di domani.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Sull'ordine dei lavori**

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di riprendere l'esame del provvedimento relativo alla trasformazione della Triennale di Milano in fondazione e di passare successivamente all'esame dello schema di decreto concernente il riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e infine all'esame dello schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

La Commissione consente.

**Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0034<sup>o</sup>)

La Commissione passa alle deliberazioni sui singoli emendamenti.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD), in relazione al suo emendamento 1 fa presente che la concessione del Palazzo da parte del comune di Milano non può configurarsi come conferimento quando la concessione è stabilita per legge.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, chiarisce che il Palazzo dell'Arte, sede della Triennale, è di proprietà del comune di Milano ma è destinato permanentemente alla Triennale di Milano per effetto di una donazione. La proposta del relatore intende fa sì che il decreto legislativo tuteli tale situazione di fatto.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) ritira il suo emendamento 1.

Relativamente al suo emendamento 2 fa notare che la parola «inferiore» all'articolo 1, comma 1, lettera e), potrebbe indurre a ritenere che il consiglio di amministrazione designa il direttore generale per un periodo superiore al mandato del consiglio medesimo.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), *relatore*, chiarisce che la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), risponde ad un'esigenza di prudenza. Si intende assicurare continuità. Prevedere che la durata del mandato del direttore generale non sia superiore a quella del consiglio di amministrazione potrebbe determinare una situazione di precarietà. Propone comunque di prevedere la coincidenza tra il mandato del direttore generale ed il mandato del consiglio di amministrazione e pertanto di inserire nel parere la seguente osservazione «All'articolo 2, comma 1, lettera e) sostituire le parole “non inferiore a quella” con le parole “pari alla durata del mandato del”».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Gubert 2 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) in relazione al suo emendamento 3 fa notare che con esso si intende garantire la trasparenza ed evitare conflitti di interesse.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), *relatore*, fa presente che nella proposta di parere depositato è stata esaminata la questione del conflitto di interessi. La formulazione del decreto sembra precludere la possibilità agli imprenditori che svolgono attività riconducibili ai campi di intervento della stessa Triennale di partecipare e portare capitale privato. Inoltre si creerebbe una ingiusta discriminazione a danno di coloro che svolgono attività imprenditoriali rispetto agli interessi che può avere un professionista. Il rinvio al codice civile previsto nella proposta di parere appare preferibile in quanto evita discriminazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 3.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) intervenendo sul suo emendamento 4 fa presente l'opportunità di un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica all'interno del consiglio di amministrazione in relazione ai compiti di ricerca espletati dalla Triennale medesima.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), *relatore*, fa notare che la Triennale di Milano si inserisce in un'area strettamente attinente ai beni e alle attività culturali. Qualora si dovesse pensare a rappresentanti designati da altri ministeri potrebbe apparire opportuno anche un riferimento al Ministero per gli affari esteri.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 4.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) in relazione all'emendamento 5 fa presente la necessità di prevedere il rispetto del principio del pluralismo culturale per tutti i componenti del consiglio di amministrazione e non solo per quelli designati dal comune di Milano.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), *relatore*, preso atto delle osservazioni del senatore Gubert propone di riformulare l'emendamento 5 nel senso di sostituire il punto 4 della proposta di parere con il seguente: «All'articolo 5, comma 1, dopo le parole "attività culturali" inserire le seguenti "nel rispetto dei principi del pluralismo culturale". Alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 5 sostituire le parole "ai sensi dell'articolo" con le parole "sulla base delle modalità di cui all'articolo". Tale formulazione rispecchia quella in vigore per istituzioni analoghe alla Triennale di Milano».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Gubert 5 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) in relazione all'emendamento 6 fa presente che la proposta di soppressione dei sei mesi dall'entrata in vigore nasce dall'esigenza di non precludere la possibilità di apporti finanziari da parte di privati.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), *relatore*, chiarisce che il termine dei sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto è relativo alla prima applicazione del decreto, ferma restando la competenza statutaria prevista dal provvedimento medesimo.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) ritira gli emendamenti 6 e 7.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), *relatore*, in relazione all'emendamento Gubert 8 fa presente che lo Stato attualmente eroga contributi

per una somma pari a 3 miliardi e 800 milioni mentre il comune di Milano eroga contributi annui per un importo pari a 150 milioni e inoltre provvede alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo sede della Triennale. Propone pertanto di prevedere un consigliere designato dal consiglio regionale della Lombardia qualora tale ente deliberi di contribuire all'attività della fondazione con un apporto finanziario non inferiore ad un quarto della somma dei contributi ordinari annui del comune di Milano e dello Stato.

Propone pertanto di riformulare l'emendamento Gubert 8 nel senso di sostituire il punto 5 della proposta di parere con il seguente: «Si suggerisce di sostituire il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera c) con il seguente: “da un consigliere designato dal Consiglio Regionale della Lombardia, qualora tale ente deliberi – entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto – di contribuire in via ordinaria all'attività della Fondazione con un apporto finanziario non inferiore a un quarto della somma dei contributi ordinari annui del Comune di Milano e dello Stato (Ministero dei beni culturali) e da un consigliere designato dall'Amministrazione Provinciale di Milano, qualora tale ente assuma, entro lo stesso termine, analogo deliberazione; i partecipanti privati possono designare un consigliere in ragione di un apporto finanziario conseguito anche in forma aggregata, non inferiore a un miliardo di lire su base annua per la durata del mandato. È possibile prevedere la designazione di un secondo consigliere qualora l'apporto finanziario dei partecipanti privati, considerato sempre in forma aggregata, superi i due miliardi di lire su base annua. Tali modalità valgono solo in sede di prima applicazione, ferma restando la competenza statutaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del presente decreto”».

Il sottosegretario di Stato, Giampaolo D'ANDREA fa presente che la previsione di un quarto potrebbe scoraggiare la partecipazione dei privati alla Triennale di Milano.

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Gubert 8 nel testo riformulato dal relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Frattini 9.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) in relazione all'emendamento 10 fa presente che il comitato scientifico esercita funzioni di consulenza nei confronti del consiglio di amministrazione. Appare pertanto inopportuno prevedere che il comitato sia composto dal presidente del consiglio di amministrazione, dai curatori dei settori di attività della fondazione.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), *relatore*, chiarisce che il testo del Governo prevede la presenza del presidente del consiglio di amministrazione all'interno del comitato scientifico come momento di raccordo.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 10; approva quindi l'emendamento Gubert 11.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) ritira il suo emendamento 12.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione il parere quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte (vedi allegato 3).

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la promozione del trasferimento e della diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59**

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0037<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 29 giugno 1999.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, pronunciandosi sugli emendamenti presentati (vedi allegato 5) alla proposta di parere depositata (vedi allegato 4), esprime parere contrario sugli emendamenti Bonato 2, Marchetti 5, Gubert 6, Marchetti 9, Gubert 10, Gubert 11, Gubert 12, Gubert 13, Gubert 15, Gubert 18.

Si riserva di proporre una riformulazione degli emendamenti Gubert 4, Marchetti 14, Bonato 16, Marchetti 19.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Marchetti 1, Marchetti 3, Marchetti 7, Marchetti 8, Marchetti 17.

Ritiene infine assorbito nella proposta di parere l'emendamento Bonato 20.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia ad altra seduta le deliberazioni sui singoli emendamenti e la votazione del parere nel suo complesso.

**Schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia», norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere b) e d), 14, comma 1, lettere a), d) ed f) e 18, comma 1, lettere b), d) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59**

(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0039<sup>o</sup>)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore TAPPARO, *relatore*, ricorda che in attuazione della delega per il riordino della ricerca scientifica, in attuazione della quale sono stati emanati i provvedimenti concernenti CNR, ENEA e ASI, viene istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Lo schema di decreto legislativo oggetto del parere della Commissione intende cogliere i criteri posti per l'attuazione della delega (fusione o soppressione di enti omologhi o complementari, eliminare ed evitare duplicazioni, collegare strutture di eccellenza, eccetera).

La configurazione dell'Istituto in questione deriva dalla fusione di alcuni istituti e realtà che operano nella ricerca sismica e vulcanologica e che svolgono attività di servizio per la protezione civile (sorveglianza sismica e vulcanologica, reti sismiche locali e nazionali).

L'obiettivo che si intende raggiungere con il provvedimento sottoposto alla Commissione è quello di rendere efficace la protezione civile in un quadro di efficiente utilizzo delle risorse di ricerca, con logica programmatoria, che abbia alla sua base un quadro adeguato di competenze scientifiche.

Tuttavia la forte polarizzazione attorno ad un servizio, quello della protezione civile, rischia non solo di sfocare la funzione nella ricerca di base nelle materie della sismologia e della vulcanologia, ma di marginalizzare il ruolo di competenze specialistiche nei diversi settori in cui viene ad operare l'Istituto in esame. È questo un aspetto al quale lo schema di decreto legislativo non pare dare una esauriente risposta proprio perché è estremamente difficile realizzare un equilibrio tra attività di ricerca e di servizio in qualsiasi campo.

Anche alcune realtà di ricerca oggetto della fusione pongono interrogativi. Infatti mentre appare chiaro il coinvolgimento per l'Istituto Nazionale di Geofisica, il sistema di sorveglianza sismica e vulcanologica della Sicilia (POSEIDON), il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e il Gruppo nazionale di vulcanologia, meno lineare e motivato appare lo scorporo dal CIISFR dell'Istituto del rischio sismico di Milano, l'Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo e l'Istituto internazionale di vulcanologia di Catania e l'inclusione dell'Osservatorio vesuviano. A questo proposito va ricordato che la recente riforma del CNR, discussa in questa Commissione, è stata realizzata sulla base della salvaguardia del carattere generalista del massimo ente di ricerca italiano, che considerava la salvaguardia dell'unità della rete CNR un elemento strategico da difendere e valorizzare. Va notato che si attuerebbe uno scorporo dal CNR in una fase di complesso e delicato riordino di tale ente. Parrebbe più opportuno cercare con le strutture CNR una soluzione di stretto rapporto consortile, anche se è nota la difficoltà, sino ad oggi riscontrata, di poter rendere adeguate le soluzioni concrete di coordinamento. Questa ipotesi varrebbe anche per l'Osservatorio vesuviano. La fase consortile potrebbe essere propedeutica ad una successiva fase di aggregazione, che possa dunque essere preceduta da una sperimentazione funzionale che ponga come obiettivo di fondo l'equilibrio nei rapporti tra ricerca fondamentale e protezione civile. Va fatta questa considerazione perché la ricerca e il servizio (in questo caso della protezione civile) devono poi effettivamente interagire in modo virtuoso, altrimenti c'è il rischio

che la ricerca resti condizionata dal contingente e dalla «quotidianità» del servizio, che, nel nostro caso, va ricordato, si rapporta in regime di convenzione con il dipartimento della protezione civile.

Il contesto organizzativo che si delinea deve cercare di evitare di porre limitazioni all'accesso dei dati alla comunità scientifica, in particolare alla rete di ricerca CNR particolarmente orientata alla ricerca di base. È utile evidenziare questo aspetto, visto l'impegno programmatico espresso dal governo di ampliare le sinergie del sistema di ricerca nazionale nel suo complesso, che passa necessariamente per la piena e temporalmente adeguata messa a disposizione della comunità scientifica dei dati e dei risultati. Questa preoccupazione per il posizionamento della ricerca potrebbe accrescersi se nel sistema di finanziamento dell'Istituto in esame diventasse, nel tempo, prevalente la fonte protezione civile (e servizi tecnici).

Lo schema di decreto parrebbe anche supporre che si intenda superare il rapporto poco sistemico con il mondo della ricerca universitaria. Siccome nell'articolato manca il coinvolgimento delle strutture universitarie attive nel settore geofisico, tale rapporto continuerà certamente ad essere precario ed episodico.

La sostanziale esclusione di una rete primaria di ricerca, come l'università, porterebbe ad una situazione di possibile monopolio di un gruppo relativamente ristretto di ricercatori, condizionando nei fatti la competizione scientifica.

L'istituzione di una struttura radicata anche nell'Università, oltre che nei centri di ricerca, come è il caso dell'INFM (Istituto Nazionale fisica della materia) e dell'INFN (Istituto nazionale fisica nucleare) consentirebbe invece un reale coordinamento e anche un possibile aumento della qualità delle attività non solo della ricerca ma probabilmente anche nei servizio in questo settore.

L'Ente che si vuole istituire avrà l'ordinamento autonomo previsto dalla L. 168/89 ed opererà nel quadro del principio della programmazione (decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204) con alla base il Piano triennale di attività, mentre la struttura organizzativa viene mutuata dal decreto legislativo di riordino del CNR, salvo che per il Collegio dei revisori dei conti, dove si fa riferimento a quanto stabilito per l'Istituto nazionale di astrofisica. Anche per quanto riguarda la formazione, l'attività di supporto tecnico-scientifico, di costituzione di consorzi e di società e del sistema di autovalutazione (comitato di valutazione) e di risorse finanziarie, viene fatto riferimento alla nuova normativa relativa al CNR.

L'estensione della normativa vigente per il CNR è fatta anche per tutta la materia relativa al personale (assunzioni, organici, mobilità e, più in generale, tutta la parte relativa alla gestione), ricordando che nel decreto legislativo di riordino del CNR si individua una precisa strada per affrontare il problema del cosiddetto precariato. Se lo scorporo di attività del CNR venisse concretamente attuato per confluire nell'Istituto in esame, dovrebbe essere mantenuto anche per il nuovo istituto pena la creazione di un dualismo di trattamento dei dipendenti precari del CNR. Per lo specifico caso dell'Osservatorio vesuviano si prevede che il pro-

prio personale di ricerca (oggi con lo stato giuridico di personale universitario) venga inquadrato in un particolare ruolo ad esaurimento, con l'applicazione delle disposizioni di cui al DPR 10 marzo 82, n. 163, mentre per la generalità del nuovo istituto, compresa la sezione dell'Osservatorio vesuviano, si avrà il trattamento del personale di ricerca previsto dalla normativa di comparto. Ancora una volta emerge la difficoltà di un adeguato inquadramento dei rapporti professionali in un'area strategica come quella della ricerca. Questa storica deficienza strutturale crea limitazioni che potrebbero trovare un avvio di soluzione dalla definizione dello «statuto dell'attività di ricerca», che permetta di dare un ancoraggio all'identità professionale (ed alle sue motivazioni) del ricercatore, non sulla base dello stato giuridico (che subisce la vischiosità di una totale legificazione), ma su un elemento più dinamico che trovi un punto di equilibrio tra legge e contrattazioni. Attraverso questa strada appare più agibile arrivare, finalmente, alla soluzione della corrispondenza tra ricercatori universitari e ricercatori degli enti di ricerca, per rendere praticabile l'auspicata mobilità bidirezionale. Il provvedimento in discussione non dimostra di cogliere questo problema che condiziona la ricerca italiana. Nei limiti dell'attuale contesto di regolazione delle politiche per il personale, per il caso dell'Osservatorio Vesuviano, nell'ipotesi, che comunque pare forzata, avvenga il suo inserimento nell'Istituto in esame, si dovrebbe prevedere una possibilità di opzione per i suoi ricercatori tra l'inserimento in questo Istituto e la possibilità di passare in una università. Analoga opzione dovrebbe valere per il personale CNR tra il confluire nell'Istituto nazionale per la geofisica e la vulcanologia o restare in sede CNR.

Il riferimento al modello CNR interviene anche per la rete scientifica dell'Istituto in esame, che è articolata in sezioni con autonomia organizzativa e amministrativo-contabile (con la specificazione derivante dai regolamenti di funzionamento che esprimerà l'Istituto). In questo modo, ad esempio, l'Osservatorio vesuviano sarà una sezione dell'Istituto e manterrà la sua denominazione originaria. Viene in evidenza un quadro complesso, con inserimenti impropri ed esclusioni inspiegabili. Infatti, ad esempio, si può citare il caso dell'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS) o il reparto del telerilevamento di Milano che verrebbe assorbito nell'Istituto in esame pur avendo scarsa attinenza col rischio sismico, ed essendo più diretto all'inserimento in altre realtà di ricerca.

Infine sono previste per l'Istituto nazionale per la geofisica e la vulcanologia specifiche norme transitorie analoghe alle modalità che si sono adottate per l'Istituto nazionale di astrofisica. Dunque il provvedimento cerca di collocarsi in un quadro che tende ad inserirsi in un più ampio sistema basato su regole omogenee.

Lo schema di decreto che viene sottoposto al parere della Commissione prevede di trasformare alcuni aspetti funzionali e, contemporaneamente, apportare alcune modifiche alla denominazione di due enti. In primo luogo, l'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS) assume la denominazione di Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale, che promuoverà, coordinerà e svolgerà attività di ricerca, estendendo gli studi e ricerche nella scienza del mare. Dunque un inquadramento

più definito del campo di attività, tenendo conto del ruolo centrale che verrebbe ad assumere il nuovo Istituto nazionale per la geofisica e la vulcanologia in materia sismica e vulcanica. Va tuttavia notato che l'OGS gestisce una rete sismica nel Friuli.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di oceanografica e geofisica sperimentale sarà aperto anche a realtà private che possano concorrere in modo significativo al funzionamento dell'Istituto. In secondo luogo, l'Istituto nazionale di ottica assume un ruolo tale da permettere una più marcata distinzione di funzioni con le attività del CNR (che sono maggiormente orientate verso la ricerca di base). Infatti si prevede un particolare impegno nella R. & S. rapportata alle applicazioni industriali dell'ottica (anche per la qualificazione e certificazione dei sistemi ottici). Anche in questo caso si propone un cambiamento nella denominazione in Istituto nazionale di ottica applicata (INOA). Si prevede una nuova composizione del consiglio di amministrazione: viene ridotto il numero dei componenti e l'ingresso di esperti del settore (in sostituzione degli attuali rappresentanti ministeriali), con designazione anche da parte del Ministero dell'industria e del consiglio scientifico nazionale dell'area scientifica delle materie oggetto dell'attività dell'INOA.

Il provvedimento al nostro esame opportunamente prevede anche particolari indicazioni rivolte alla valorizzazione dei consorzi formati da enti di ricerca, con specifici incentivi.

Tali consorzi devono avere l'obiettivo di coordinare o integrare programmi di ricerca che permettano di ottimizzare l'utilizzo di infrastrutture e strutture di ricerca e di erogazione di servizi. Qualora nelle iniziative consortili di possibile incentivazione vi siano enti di ricerca di competenza di altri ministeri, il MURST adotterà adeguate intese e indirizzi al CIPE affinché si possano realizzare le iniziative nel modo più adeguato.

Per orientare in forma più stringente gli enti di ricerca verso la massimizzazione di soluzioni consortili, al fine della razionalizzazione della ricerca, il MURST può intervenire nell'ambito della approvazione dei piani triennali (e degli aggiornamenti a cadenza annuale).

Le disposizioni su questo tipo di incentivazione si estendono anche alle amministrazioni che intendono utilizzarle per i propri enti, mentre tale incentivazione viene estesa anche per la costituzione di consorzi fra enti privati di ricerca.

In questo quadro, per omogeneizzare le iniziative e le realtà consortili, vengono previste disposizioni relative al consorzio obbligatorio per la gestione dell'area di ricerca della provincia di Trieste.

In questo modo si viene a permettere a tale consorzio di espandere la propria attività e di avere un ordinamento autonomo (con riferimento soprattutto alla L. 168/89).

Vengono anche estese agli enti di ricerca di competenza MURST alcune disposizioni in vigore per il CNR: supporto formativo e tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche; più ampia autonomia nella costituzione di società e consorzi, in particolare per la diffusione dei risultati della ricerca, soprattutto in termini di concreta applicazione; isti-

tuzione di comitati di valutazione; programmazione triennale (aggiornamento su base annuale) comprensiva della programmazione del personale (da cui deriva, nell'ambito dell'autonomia dell'ente, la determinazione degli organici); le procedure di selezione ed assunzione del personale e la gestione della mobilità temporanea con l'università (per il personale di ricerca); l'accesso al fondo speciale della ricerca (decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204).

Un altro punto del provvedimento prevede l'intervento per l'ICRAM e l'INSEAN (enti per politiche agricole vigilati dal Ministero delle politiche agricole), prevedendo modalità differenziate di recepimento delle disposizioni in vigore per il CNR.

Per i ricercatori dell'ASI e dell'ENEA, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, vengono estesi i principi della normativa CNR (per reclutamento e mobilità). Sarebbe opportuno nel provvedimento cercare una maggiore estensione dell'applicazione delle norme CNR, recentemente approvate, tendenzialmente superando l'area di competenza del MURST.

Infine viene data una definizione più puntuale alle competenze del Comitato di indirizzo della ricerca (CIVR), in particolare per la effettuazione di valutazione esterna di enti di ricerca, o di programmazioni di ricerca finanziati da pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO esprimendo apprezzamento per la relazione del senatore Tapparo, sottolinea la delicata questione del carattere generalista del CNR. Rileva inoltre l'esigenza di ricordare l'attività di servizio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con quella inerente al profilo della ricerca. Osserva che l'attività di servizio svolta dal CNR non si contrappone all'attività di ricerca. Può però sorgere una prevalenza dell'uno o dell'altro aspetto a seconda delle esigenze prevalenti. Fa presente che una delle ragioni che hanno determinato nel tempo il potenziamento dell'Istituto in questione deriva dalle esigenze riconducibili alla protezione civile. Rileva che si è giunti ad una sorta di duplicità di vigilanza in quanto configurandosi la protezione civile come uno degli organismi finanziatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, le esigenze della rete spesso hanno prevalso sulle necessità della ricerca. Il CNR comprende 320 istituti, gruppi, organismi vari; è in atto un processo di riorganizzazione e di ricomposizione che ridurrà a 80 le strutture che fanno capo al CNR medesimo. Il CNR ha peraltro affiliato altri istituti secondo una prospettiva propria di ente generalista. Sottolinea che su tali aspetti il Governo esaminerà attentamente le osservazioni provenienti dalla Commissione. Conclude aggiungendo che una ipotesi da valutare con attenzione consiste nel favorire una opzione ai ricercatori del CNR nella direzione dell'università o del CNR ovvero dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Sull'ordine dei lavori**

Il senatore Antonio Duva (DS-U) fa presente l'opportunità di prevedere una audizione del presidente dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo, Girolamo Arnaldi, in relazione allo schema di decreto legislativo recante il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali non previdenziali.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**Schema di decreto legislativo recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) e 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59**

PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL SENATORE  
ANTONIO DUVA, RELATORE

La Commissione,

visto lo schema di decreto legislativo recante «Trasformazione in fondazione dell'Ente autonomo La Triennale di Milano» approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 aprile 1999;

visto l'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

visto l'articolo 14 della stessa legge;

vista la legge n. 137 del giugno 1990;

convenendo sull'esigenza di trasformare l'Ente Autonomo «la Triennale di Milano» in fondazione poiché, per l'espletamento delle sue funzioni in modo più efficace e razionale, può risultare giovevole una veste giuridica privata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni integrative e correttive:

1) all'articolo 1, comma 2, si suggerisce di inserire dopo le parole «Palazzo dell'Arte» le seguenti: «che è a sua permanente disposizione». Appare infatti indispensabile garantire alla Triennale di Milano certezza di disponibilità degli spazi necessari allo svolgimento della sua attività prevalente che è quella espositiva. Va inoltre considerato che l'Ente in questione ha già impiegato consistenti risorse per la manutenzione del Palazzo dell'Arte la cui destinazione appare – almeno sotto il profilo morale – dover essere rispondente a quella originaria della Fondazione Bernocchi che ha trovato coerente riflesso nella convenzione stipulata tra la Triennale e il comune di Milano il 16 giugno 1993 e che è attualmente in essere.

2) All'articolo 2, comma 2, appare opportuno sopprimere l'inciso «sentito il comitato scientifico» che non risulta coerente con la previsione dei compiti di tale organo previsti all'articolo 6.

3) Relativamente all'articolo 4, comma 2, si osserva che il testo proposto è di incerta applicabilità e in parziale contrasto con l'articolo 5, comma 1. Si suggerisce pertanto di sopprimere il comma e di sostituirlo con il seguente: «2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico opereranno nell'esclusivo interesse della Fon-

dazione, senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati. Per tutte le questioni in cui potrà sorgere un conflitto di interessi si applicano le norme previste dall'articolo 2391 e 2631 del codice civile».

4) All'articolo 5, comma 1, lettera b) dopo le parole «tre consiglieri» appare preferibile adottare la seguente dizione: «designati dal Consiglio comunale di Milano nel rispetto dei principi del pluralismo culturale e sulla base delle modalità di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142». Tale formulazione rispecchia quella in vigore per istituzioni analoghe alla Triennale di Milano.

5) Si suggerisce di sostituire il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera c) con il seguente: «da un consigliere designato dal Consiglio Regionale della Lombardia, qualora tale ente deliberi – entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto – di contribuire in via ordinaria all'attività della Fondazione con un apporto finanziario non inferiore a un miliardo di lire annuo e da un consigliere designato dall'Amministrazione Provinciale di Milano, qualora tale ente assuma, entro lo stesso termine, analoga deliberazione; i partecipanti privati possono designare un consigliere in ragione di un apporto finanziario conseguito anche in forma aggregata, non inferiore a un miliardo di lire su base annua per la durata del mandato. È possibile prevedere la designazione di un secondo consigliere qualora l'apporto finanziario dei partecipanti privati, considerato sempre in forma aggregata, superi i due miliardi di lire su base annua. Tali modalità valgono solo in sede di prima applicazione, ferma restando la competenza statutaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del presente decreto».

6) All'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «comma 1, lettera b)» si ritiene opportuno aggiungere le seguenti: « o tra gli altri componenti del Consiglio stesso. In tale caso l'elezione ha efficacia subordinatamente al parere favorevole del Comune di Milano, da esprimersi entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta elezione».

7) All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «nazionale di lavoro», è utile aggiungere le seguenti: «del commercio».

8) All'articolo 7, comma 5, per ragioni di equità, appare indispensabile sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «dalla stipula del primo contratto collettivo di lavoro».

9) All'articolo 11, comma 1, appare opportuno sostituire le parole : «entro trenta giorni» con le parole «entro 180 giorni», fissando così un termine temporale più congruo per attuare efficacemente la trasformazione in fondazione della Triennale senza pregiudicare lo svolgimento delle sue attività.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59**

## EMENDAMENTI

*Sopprimere l'osservazione 1.*

1. GUBERT

*Dopo l'osservazione 1, aggiungere la seguente:*

«1-bis) All'articolo 2, comma 1, lettera e), sostituire la parola: “inferiore” con la parola: “superiore”».

2. GUBERT

*Sopprimere l'osservazione 3).*

3. GUBERT

*Dopo l'osservazione 3, aggiungere la seguente:*

«5bis) All'articolo 5 comma 1, lettera a), sostituire la parola: 3) con la parola: 2) ed aggiungere la lettera seguente:

“a-bis) un consigliere designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica”».

4. GUBERT

*Sopprimere l'osservazione 4) oppure, in alternativa, aggiungere all'articolo 5), comma 1), lettera a), le seguenti parole: «nel rispetto dei principi del pluralismo culturale»; in quanto tale principio se deve essere richiamato per le nomine comunali, lo deve essere anche per le nomine ministeriali.*

5. GUBERT

*All'osservazione 5) sopprimere le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto».*

6.

GUBERT

*Sostituire l'osservazione 5) con la seguente:*

«all'articolo 5, comma 1, lettera c), si preveda la possibilità di integrare il Consiglio di amministrazione con rappresentanti di privati o di altri enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, eccetera), anche in forma associata, in ragione di un rappresentante per quota di patrimonio della fondazione del 15 per cento».

In questo modo si rafforza la natura di «ente pubblico nazionale» prevista all'articolo 11) della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce la delega al riordino.

Non si comprende, inoltre, perchè il Ministero e Comune di Milano non si faccia riferimento al contributo annuo, mentre lo si faccia per la regione Lombardia, provincia di Milano e privati.

7.

GUBERT

*All'osservazione 5) sostituire le parole: «un miliardo di lire annuo» con le seguenti: «un sesto della somma dei contributi annui del comune di Milano e dello Stato (Ministero dei beni culturali)».*

*Conseguentemente sempre all'osservazione 5), sostituire le parole: «due miliardi» con le parole: «due sestimi della somma dei contributi annui del comune di Milano e dello Stato (Ministero dei beni culturali)».*

8.

GUBERT

*All'osservazione 5) aggiungere il seguente punto:*

«All'articolo 5 comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

*c-bis) da due consiglieri nominati dalla Giunta della regione Lombardia;».*

9.

FRATTINI

*Dopo l'osservazione 6) aggiungere la seguente:*

«All'articolo 6), sostituire il comma 1) con il seguente:

“Il Comitato scientifico è composto da personalità di riconosciuto prestigio nazionale in numero di almeno due per ciascuno dei settori di

attività della Fondazione, come definito dallo statuto, anche mediante accorpamento di settori omogenei e comunque in numero non superiore a quattro. Esso elegge al suo interno il proprio Presidente. Alle sedute del Comitato scientifico partecipano, in qualità di uditori, il Presidente del Consiglio di amministrazione, il direttore, i curatori del settore di attività della Fondazione”».

**10.**

GUBERT

*Dopo l'osservazione 6) aggiungere la seguente:*

«6-bis) All'articolo 6), sostituire il comma 2 con il seguente:

“Il Comitato scientifico delibera proposte in ordine alle attività culturali ed artistiche della Fondazione, programmi, organizzazioni di mostre o manifestazioni, attività stabile di studio, ricerca e sperimentazione, che sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione. Esprime pareri sulle questioni sottopostegli dal Consiglio di amministrazione”».

**11.**

GUBERT

*All'osservazione 7), sostituire le parole: «del commercio», con le seguenti: «del comparto di appartenenza».*

**12.**

GUBERT

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59**

## PARERE APPROVATO

La Commissione,

visto lo schema di decreto legislativo recante «Trasformazione in fondazione dell'Ente autonomo La Triennale di Milano» approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 aprile 1999;

visto l'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

visto l'articolo 14 della stessa legge;

vista la legge n. 137 del giugno 1990;

convenendo sull'esigenza di trasformare l'Ente Autonomo «la Triennale di Milano» in fondazione poiché, per l'espletamento delle sue funzioni in modo più efficace e razionale, può risultare giovevole una veste giuridica privata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni integrative e correttive:

1) all'articolo 1, comma 2, si suggerisce di inserire dopo le parole «Palazzo dell'Arte» le seguenti: «che è a sua permanente disposizione». Appare infatti indispensabile garantire alla Triennale di Milano certezza di disponibilità degli spazi necessari allo svolgimento della sua attività prevalente che è quella espositiva. Va inoltre considerato che l'Ente in questione ha già impiegato consistenti risorse per la manutenzione del Palazzo dell'Arte la cui destinazione appare – almeno sotto il profilo morale – dover essere rispondente a quella originaria della Fondazione Bernocchi che ha trovato coerente riflesso nella convenzione stipulata tra la Triennale e il comune di Milano il 16 giugno 1993 e che è attualmente in essere;

2) all'articolo 2, comma 1, lettera e) sostituire le parole «non inferiore a quella» con le parole «pari alla durata del mandato del»;

3) all'articolo 2, comma 2, appare opportuno sopprimere l'inciso «sentito il comitato scientifico» che non risulta coerente con la previsione dei compiti di tale organo previsti all'articolo 6;

4) relativamente all'articolo 4, comma 2, si osserva che il testo proposto è di incerta applicabilità e in parziale contrasto con l'articolo 5, comma 1. Si suggerisce pertanto di sopprimere il comma e di sostituirlo con il seguente:

tuirlo con il seguente: «2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico opereranno nell'esclusivo interesse della Fondazione, senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati. Per tutte le questioni in cui potrà sorgere un conflitto di interessi si applicano le norme previste dall'articolo 2391 e 2631 del codice civile»;

5) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole «attività culturali», inserire le seguenti «nel rispetto dei principi del pluralismo culturale». Alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 5 sostituire le parole «ai sensi dell'articolo» con le parole «sulla base delle modalità di cui all'articolo». Tale formulazione rispecchia quella in vigore per istituzioni analoghe alla Triennale di Milano;

6) si suggerisce di sostituire il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera c) con il seguente: «da un consigliere designato dal Consiglio Regionale della Lombardia, qualora tale ente deliberi – entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto – di contribuire in via ordinaria all'attività della Fondazione con un apporto finanziario non inferiore a un quarto della somma dei contributi ordinari annui del Comune di Milano e dello Stato (Ministero dei beni culturali) e da un consigliere designato dall'Amministrazione Provinciale di Milano, qualora tale ente assuma, entro lo stesso termine, analoga deliberazione; i partecipanti privati possono designare un consigliere in ragione di un apporto finanziario conseguito anche in forma aggregata, non inferiore a un miliardo di lire su base annua per la durata del mandato. È possibile prevedere la designazione di un secondo consigliere qualora l'apporto finanziario dei partecipanti privati, considerato sempre in forma aggregata, superi i due miliardi di lire su base annua. Tali modalità valgono solo in sede di prima applicazione, ferma restando la competenza statutaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del presente decreto»;

7) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «comma 1, lettera b)» si ritiene opportuno aggiungere le seguenti: « o tra gli altri componenti del Consiglio stesso. In tale caso l'elezione ha efficacia subordinatamente al parere favorevole del Comune di Milano, da esprimersi entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta elezione»;

8) all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente «Il Comitato scientifico delibera proposte in ordine alle attività culturali ed artistiche della Fondazione, programmi, organizzazione di mostre o manifestazioni, attività stabile di studio, ricerca e sperimentazione, che sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione. Esprime parere sulle questioni sottoposte dal Consiglio di amministrazione»;

9) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «nazionale di lavoro», è utile aggiungere le seguenti: «del commercio»;

10) all'articolo 7, comma 5, per ragioni di equità, appare indispensabile sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «dalla stipula del primo contratto collettivo di lavoro»;

11) all'articolo 11, comma 1, appare opportuno sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le parole «entro 180 giorni», fissando così un termine temporale più congruo per attuare efficacemente la trasformazione in fondazione della Triennale senza pregiudicare lo svolgimento delle sue attività.

ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la promozione del trasferimento e della diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59**

PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DALL'ONOREVOLE  
FABRIZIO BRACCO, RELATORE

La Commissione

considerato che l'articolo 11 comma 1 lettera d) della legge n. 59 del 1997 ha delegato il Governo ad emanare entro il 31 luglio 1999 uno o più decreti legislativi al fine di «riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso»;

rilevato che principi e criteri direttivi, a cui attenersi nell'esercizio della delega, sono indicati all'articolo 18, comma 1, lettere c) («ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nella industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di valutazione in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti di settore o di confezionamento con essi»), d) («previsione di organismi, strumenti e la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale»), ed f) («programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca»);

ricordato che lo schema di decreto legislativo in esame, nell'attendersi ai principi e criteri della delega, sopra menzionati, cerca di mettere ordine nella complessa normativa che nel tempo si è andata sovrapponendo in materia di interventi a sostegno della ricerca applicata, e adegua e coordina questi interventi alle disposizioni generali contenute nel decreto legislativo n. 123 del 1998 («Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,

a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge n. 59 del 1997;

sottolineato che è indispensabile assicurare un più stretto legame tra ricerca e industria al fine di tradurre i risultati scientifici e tecnologici in innovazione del sistema produttivo, con la nascita di nuove iniziative economiche e l'aumento di occupazione qualificata, e che è urgente superare l'attuale frammentazione e dispersione degli interventi, che rappresenta il maggiore ostacolo per il trasferimento dei risultati della ricerca, e introdurre strumenti più efficaci e forme nuove di intervento;

rilevato che le Università e gli enti di ricerca devono essere incentivati a orientare la loro ricerca verso aree che abbiano sbocchi applicativi, e a sviluppare forme di collaborazione con le imprese, anche scambiando risorse umane e finanziarie da investire in ricerca, come peraltro già previsto dalla legge n. 196 del 1997 («Norme in materie di promozione dell'occupazione»);

valutate attentamente le osservazioni espresse dalla X Commissione, Attività produttive, della Camera dei deputati, sulla base delle indicazioni del Presidente della Camera comunicate con la lettera del 26 marzo 1998;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) al fine di adeguare il campo di applicazione del decreto con la precisazione degli obiettivi, inserire all'articolo 1, comma 1, dopo le parole «dei settori produttivi» le seguenti «e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione»: sempre al comma 1 dopo le parole «ove adottato,» inserire le seguenti «dei programmi dell'Unione europea».

All'articolo 1, al comma 3, lettera g) aggiungere infine: «nonché le zone ammesse a deroga ai sensi dell'articolo 92, lettere a) e c) del Trattato di Roma»; nel comma andrebbero esplicitati poi i significati di alcune espressioni e voci suscettibili di interpretazioni diverse, quale l'espressione «stabile organizzazione sul territorio nazionale», prevista dal comma 3 dell'articolo 2, e le espressioni «diffusione delle tecnologie», «trasferimento tecnologico», «nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico», previste dall'articolo 3 tra le attività finanziabili;

2) all'articolo 2, comma 1, sostituire le lettere d), e) ed f) con le seguenti:

*lettera d)* «società, consorzi e società consortili comunque costituite tra soggetti nell'ambito di: 1) imprese e centri di ricerca di cui alle lettere a), b) e c); 2) società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari, iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del de-

creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, merchant bank iscritte all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, università e enti di ricerca, ENEA, ASI;

*lettera e)* «società di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti: 1) personale docente e di ricerca dipendente da università, enti di ricerca, ENEA e ASI, nonché da dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa o il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con la società da costituire; 2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e g); 3) società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 dello stesso decreto legislativo n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, merchant bank iscritte all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

Sostituire, inoltre, il comma 2 dell'articolo 2 con il seguente:

«2. I soggetti industriali possono presentare i progetti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a), numeri 1, 2 e 3, nonché comma 1 lettera d), numero 2 anche congiuntamente con università, enti di ricerca, ENEA e ASI. Nel caso dei progetti relativi ad attività svolte nelle aree depresse del paese, la partecipazione finanziaria dei soggetti industriali non può essere inferiore al 30 per cento dell'impegno finanziario previsto. Per progetti relativi ad attività svolte nelle restanti aree del paese la predetta percentuale non può essere inferiore al 51 per cento».

Infine il comma 3 può essere modificato come segue:

«3. I soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a e), accedono agli interventi di cui al presente titolo esclusivamente se hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale»;

3) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5. Inoltre sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) altri interventi di sostegno: le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, avvio di nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, da parte di soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), su progetto o programma presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società».

All'articolo 3, comma 1 lettera c), punto 3, aggiungere in fine «operanti nel settore industriale», e al punto 4 chiarire meglio a cosa si riferisca «il predetto soggetto».

Al comma 2 dell'articolo 3 dopo le parole «per le piccole e medie imprese» inserire le seguenti: «nonché presso le iniziative economiche di cui al comma 1 lettera b)», e dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il distacco costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario e per l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti»;

4) all'articolo 4, comma 1, lettera d) aggiungere le seguenti parole: «con le integrazioni di cui al comma 1-bis». Inoltre, dopo la lettera f) inserire la seguente lettera g) «il bonus fiscale come previsto dalla legge n. 341 del 1997».

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I crediti d'imposta di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere erogati anche per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in conformità ad apposite modifiche e integrazioni del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Università, della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, nonché nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 5, comma 7, della legge n. 449 del 1997».

All'articolo 4, comma 2 dopo le parole «previsti dal presente titolo» inserire le seguenti «ed erogati dal MURST»;

5) all'articolo 7 sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Il Murst, con onere a carico del fondo di cui all'articolo 5, si avvale, per gli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi alla concessione delle agevolazioni, nonché per le attività di monitoraggio, di una struttura qualificata dotata di comprovata competenza, di risorse umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati. Tale struttura può essere individuata in una banca, in una società finanziaria o in altro soggetto abilitato anche in forma associata, prescelta in base alla normativa vigente in materia di appalti e servizi. Il soggetto prescelto si avvarrà, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, di esperti iscritti in apposito elenco del MURST, previo accertamento di requisiti di onorabilità, qualificazione scientifica e esperienza professionale nella ricerca industriale. Il CIVR, con onere a carico del fondo di cui all'articolo 5, può avvalersi dei predetti esperti per le attività di valutazione di cui all'articolo 8».

Inserire dopo il comma 4 il seguente: «4-bis Il Murst riunisce, con cadenza almeno trimestrale, il comitato di cui al comma 3, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori industriale e artigianale e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di evidenziare elementi utili per il monitoraggio degli interventi e per le modifiche e integrazioni ai decreti di cui all'articolo 6, comma 2».

All'articolo 7, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro il 31 dicembre 1999 il MURST assume la gestione diretta delle attività svolte in regime di convenzione dall'IMI (ora San Paolo-IMI), ovvero nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 6, comma 2, è deliberato l'affidamento di tali attività a terzi mediante appalti di servizi ai sensi della normativa vigente in materia». Dopo il comma 5 dell'articolo 7 aggiungere il seguente: «5-bis Il Governo riferisce annualmente sull'attuazione del presente titolo alle Commissioni parlamentari»;

6) all'articolo 8, alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «Il CIVR riferisce almeno trimestralmente al Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica sugli esiti dell'attività di valutazione»;

7) all'articolo 9 inserire un comma che disciplini la situazione delle domande in giacenza e che assicuri, fino alle norme attuative del presente decreto, la continuità degli interventi sulla base della vigente legislazione; prevedere inoltre una norma che mantenga «valide, fino alla completa operatività del presente decreto, le convenzioni in essere»;

8) all'articolo 10 sostituire il comma 3 con il seguente: «Con decreto ministeriale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina la nuova composizione del Comitato tecnico prevista dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, stabilendo le modalità di funzionamento del medesimo, nonché, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso spettante ai componenti a carico delle risorse del FIT. Il predetto decreto determina altresì i casi di astensione dei componenti il comitato in sede di esame di programmi e domande, sulla base degli interessi diretti e indiretti con i soggetti ammessi all'intervento e delle altre fattispecie di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile».

ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la promozione del trasferimento e della diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59**

## EMENDAMENTI

*Al numero 1 del parere aggiungere: «all'articolo 1 comma 1», dopo le parole: «rafforzare la competitività» aggiungere: «tecnologica».*

1.

MARCHETTI

*All'osservazione 1) aggiungere il seguente punto:*

«All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: “ove adottato” con le seguenti: “da assumere come condizione per attuare il presente decreto legislativo”».

2.

BONATO

*Al numero 1 del parere aggiungere: «il MURST predispone il “piano triennale per la ricerca” entro e non oltre il maggio 2000, al fine di uniformare gli interventi di ricerca e sviluppo sul territorio nazionale”».*

3.

MARCHETTI

*All'osservazione 2, aggiungere la seguente: «All'articolo 2, comma 1, lettera b), siano soppresse le parole: “di produzione”».*

4.

GUBERT

*Al numero 3, del parere sopprimere il punto 2 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 3.*

5.

MARCHETTI

*All'osservazione 3), inserire la seguente ulteriore osservazione:*

«all'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 4) si sopprime la limitazione dell'assunzione di oneri per borse di studio di dottorato al caso nel quale il programma di ricerca sia concordato con il predetto soggetto. Innanzitutto deve essere chiarito che un programma di ricerca di dottorato non può essere concordato solo con il soggetto pagatore ed in secondo luogo che il soggetto finanziatore può essere interessato a sostenere programmi di ricerca di dottorato in un determinato settore a prescindere dal contenuto specifico del progetto stesso, spesso avente prevalente valenza formativa (come dovrebbe essere per corsi di dottorato)».

6.

GUBERT

*Al punto 3) del parere aggiungere: «all'articolo 3, comma 1, lettera d), punto 1), sostituire le parole: “privati, previo accertamento della loro qualificazione scientifica e della loro idoneità” con le altre: “da quelli privati e dei quali si sia accertata la qualificazione e la idoneità”».*

7.

MARCHETTI

*Al punto 3) del parere aggiungere: «all'articolo 3, comma 1, lettera d), punto 2), prima della parola: “delocalizzazione”, premettere: “eventuale”».*

8.

MARCHETTI

*Al numero 3 del parere, sopprimere il comma 2 dell'articolo 3.*

9.

MARCHETTI

*All'osservazione 3) sia soppressa l'ultima osservazione, perchè decisamente penalizzante per chi si impegna nella ricerca di base o fondamentale, per chi crede nel ruolo di ricerca dell'Università e di altri enti pubblici di ricerca, per chi non finalizza le sue capacità di ricerca all'immediato profitto economico.*

10.

GUBERT

*All'osservazione 3) inserire la seguente osservazione: «All'articolo 3, comma 2, prevedere che il personale distaccato sia posto in aspettativa senza assegni, con retribuzione ed oneri accessori a carico dell'impresa utilizzatrice. Prevedere, altresì, in ogni caso, che i compensi aggiuntivi non possano essere maggiori della retribuzione di base».*

11.

GUBERT

*All'osservazione 3) sia inserita la seguente osservazione: «All'articolo 3, comma 2, si preveda la necessità dell'assenso al distacco da parte dell'ente dal quale il ricercatore è dipendente e stabilire che tale assenso sia subordinato alla dimostrazione che l'ente è in grado di svolgere adeguatamente i suoi compiti istituzionali (compresi quelli didattici, qualora previsti) anche in caso di idstacco, anche mediante assunzioni a termine finanziate da contributi a valere sul Fondo di cui all'articolo 5».*

12.

GUBERT

*Inserire dopo l'osservazione 4) la seguente:*

«4-bis). Si preveda che al comma 1 dell'articolo 5 vengano distinte le aree depresse per tipi, avendo ciascun tipo di area depressa esigenze particolare di ricerca scientifica e tecnologica, non soddisfatte se prevale la logica della risposta alla domanda spontanea di ricerca (che si concentra assai più su esigenze di aree industriali in crisi o declino che su quelle di aree marginali, come quelle montane)».

13.

GUBERT

*Dopo il punto 4 del parere aggiungere: all'articolo 6 aggiungere il seguente comma 5:*

«Il MURST prima dell'erogazione dei fondi previsti dal presente titolo iscriverà i progetti approvati e tutti i soggetti fruitori all'Anagrafe nazionale della ricerca».

14.

MARCHETTI

*Si sopprime l'osservazione 5) in quanto aumenta la preminenza della logica del solo profitto e dei solo interessi privati nel capo della ricerca scientifica.*

15.

GUBERT

*Sostituire l'osservazione 5):*

«All'articolo 7, sopprimere i commi 1 e 2».

**16.**

BONATO

*Al punto 5 del parere aggiungere: all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: «procedure valutative e negoziali il MURST» aggiungere le seguenti: «nel quadro del Programma nazionale per la ricerca (PINR) previsto dal decreto legislativo n. 204/98».*

**17.**

MARCHETTI

*Inserire nell'osservazione 5) la seguente:*

«All'articolo 7, comma 4, si rafforzi il disposto dell'ultimo periodo, prevedendo incompatibilità tra l'essere membri del Comitato e l'avere interessi diretto o indiretti con soggetti ammessi all'intervento».

**18.**

GUBERT

*Al punto 6 del parere aggiungere: all'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il MURST predispone annualmente un rapporto da allegare alla Relazione previsionale e programmatica relativa all'attuazione della legge n. 46/86. Il rapporto esegue una analisi sull'efficacia dei provvedimenti adottati relativamente agli incentivi ed alla spesa di ricerca e sviluppo ed innovazione a partire dalla legge n. 46/86:

a) investimento in Ricerca e sviluppo delle imprese a partire dalla legge n. 46/86;

b) destinazione delle erogazioni per area geografica ed in particolare per l'area ad obiettivi 1 e 2 indicati dalla Comunità europea;

c) distribuzione dei finanziamenti per settore economico, per settore merceologico e per natura progettuale, tecnologica e per livello innovativo;

d) distribuzione dei finanziamenti per dimensione d'impresa (numero di addetti e fatturato);

e) analisi degli effetti dei finanziamenti erogati alle imprese ed a soggetti pubblici in tema di bilancia commerciale ed in particolare di bilancia commerciale nel campo dell'alta tecnologia.

1-ter. Le registrazioni dei nuovi finanziamenti alla Ricerca e sviluppo presso il MURST (l'anagrafe della ricerca) è allegata alla Relazione previsionale e programmatica».

**19.**

MARCHETTI

*Aggiungere dopo il punto 6 il seguente:*

«Dopo il comma 1 inserire il comma 2 con il seguente testo: “2. Il MURST entro il 30 marzo di ogni anno consegna al Parlamento una relazione valutativa dell’efficacia dei provvedimenti adottati e dei finanziamenti erogati. Tale relazione dovrà essere dettagliata e dovrà contenere anche una esplicitazione sulla destinazione per aree geografiche, per aree riconosciute di crisi, per settori economici e merceologici e per qualità di innovazione, per dimensione dell’impresa e per collocazione tecnologica”».

**20.**

BONATO

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**93<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 7<sup>a</sup> Commissione:*

**(4112) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari: parere favorevole.**

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**207<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**(1156-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta del disegno di legge di ratifica della Convenzione per la protezione delle Alpi, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera. Segnala, per quanto di competenza, che nel testo attuale gli oneri della Consulta-Stato-Regioni sono coperti con l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa disposta dal disegno di legge.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul provvedimento.

**(3160-B) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge recante istituzione del giudice di pace, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera. Per quanto di competenza, segnala che la clausola di copertura è stata adeguata in senso riduttivo in base ad una nuova relazione tecnica. Essa, nel quantificare gli oneri derivanti dalle indennità previste dall'articolo 12, comma 1 ipotizza che ciascun giudice non effettui complessivamente (in materia civile e penale) più di 10 udienze al mese: rileva che, in base all'articolo 12, possono essere cumulate le indennità per le udienze in materia civile (fino a 10 al mese) con quelle in materia penale (ulteriori 10). La nuova relazione tecnica, inoltre, non prevede alcun onere per lo svolgimento di tirocini in materia penale per i giudici già in carica, specificando che risulta sufficiente il bagaglio culturale già acquisito dagli stessi: rileva che l'articolo 21, comma 4 prevede esplicitamente che siano attivati corsi in materia penale e che la relazione tecnica iniziale teneva conto del corrispondente onere. Segnala infine che la modifica apportata al comma 4 dell'articolo 26, che amplia il numero dei dipendenti comunali che possono operare presso gli uffici di conciliazione, è suscettibile di recare oneri aggiuntivi.

Il sottosegretario D'AMICO conferma l'aggiornamento della relazione tecnica basato, per quanto riguarda l'articolo 12, sul presupposto che ciascun giudice non effettui complessivamente più di dieci udienze remunerabili, sulla base dell'alternanza di udienze civili e penali. Conferma, altresì, quanto previsto nella nuova relazione tecnica in materia di tirocini in quanto per i corsi destinati ai giudici già in carica non sarà corrisposta alcuna indennità. Fa infine presente, relativamente all'articolo 26, che esso riguarda dipendenti comunali che non hanno avuto alcuna interruzione nel rapporto di lavoro e che in passato hanno già operato presso gli uffici di conciliazione: si tratta peraltro di oneri soltanto eventuali.

Il relatore FERRANTE propone di esprimere parere di nulla osta sul testo, nel presupposto che le indennità per le udienze in materia civile di cui all'articolo 12 non possano essere cumulate con quelle in materia penale oltre il limite complessivo di dieci e che i corsi di cui all'articolo 21, comma 4 non comportino oneri per la formazione dei giudici già in carica; propone, peraltro, di esprimere parere contrario sull'articolo 26, comma 4.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

*La seduta termina alle ore 15.*

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**37<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(4124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

**COMMISSIONE SPECIALE**  
**in materia di infanzia**  
**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

**8ª Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mazzuca Poggiolini, ha adottato la seguente deliberazione, per lo schema di decreto legislativo di seguito indicato:

*alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59:*

**Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473):** osservazioni favorevoli con proposte.





